



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

(Provincia di Nuoro)

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWt PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO

PROGETTO PRELIMINARE

CAPITOLATO SPECIALE PRESTAZIONALE D'APPALTO

INDICE

PARTE 1 – SCHEMA DI CONTRATTO	7
1. DEFINIZIONI	7
2. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO	8
PARTE 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE	13
3. DOCUMENTI CHE REGOLANO L’APPALTO	14
4. OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME	15
5. LA DIREZIONE DEI LAVORI.....	15
PARTE 3 – PROGETTAZIONE	16
6. DISCIPLINARE PER LA PROGETTAZIONE	16
7. PROGETTO ESECUTIVO	16
8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.....	19
9. PIANO DI GESTIONE.....	19
9.1. GESTIONE DELL’IMPIANTO ESISTENTE NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVAMPING.....	20
9.2. FASE DI AVVIAMENTO DELLA NUOVA LINEA.....	20
9.3. GESTIONE A REGIME DELL’IMPIANTO	20
9.4. GESTIONE DEI TRANSITORI DI AVVIAMENTO E FERMATA	21
9.5. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA.....	21
9.6. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI FERMO IMPIANTO.....	21
9.7. ORGANIGRAMMA.....	22
10. PIANO DI MANUTENZIONE.....	22
10.1. MANUTENZIONE ORDINARIA DELL’IMPIANTO.....	23
10.2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA.....	23
10.3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA	23
10.4. ELENCO DELLE PARTI DI USURA	24
10.5. CRONO PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE.....	24
10.6. ORGANIGRAMMA DEL TEAM DI MANUTENZIONE.....	24
10.7. MAGAZZINO RICAMBI DISPONIBILI PRESSO L’IMPIANTO	24
10.8. MAGAZZINO RICAMBI PRESSO FORNITORI ESTERNI.....	24
11. PRESTAZIONI ACCESSORIE.....	25

12.	MODALITÀ E DURATA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE	25
13.	ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO	26
14.	COPERTURA ASSICURATIVA	27
15.	AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	27
16.	AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' A TERZI	28
17.	RESPONSABILITÀ VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI	28
18.	DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO	28
19.	RISERVATEZZA	28
20.	CONTESTAZIONI IN CONTRADDITTORIO	29
21.	DEFICIENZE DELLA PROGETTAZIONE	29
22.	SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE	29
23.	CONTESTAZIONI	29
24.	RISOLUZIONE DELL'INCARICO	30
25.	CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	31
26.	PAGAMENTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA	31
27.	PENALI	31
28.	LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE	32
29.	PRESCRIZIONI PARTICOLARI	32
	PARTE 4 – CONDIZIONI PRELIMINARI	34
30.	IMPORTI DELL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE IN AFFIANCAMENTO PER SEI MESI	34
31.	NORME DI APPALTO	35
32.	CAUZIONI	35
32.1.	CAUZIONE PROVVISORIA	35
32.2.	CAUZIONE DEFINITIVA	35
33.	ASSICURAZIONI	36
33.1.	ESECUZIONE DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE E DI ESECUZIONE DEI LAVORI	36
34.	DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	37

35.	<i>ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE</i> 38
35.1.	<i>ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI</i> 38
35.2.	<i>ONERI FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INGERENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE SUI LAVORI E SULLA GESTIONE SEMESTRALE</i> 40
35.3.	<i>ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE</i> 41
35.4.	<i>ONERI IN CAPO ALL'APPALTATORE IN MATERIA DI ANTIMAFIA E DI SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CANTIERE</i> 44
36.	<i>TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI</i> 44
37.	<i>TUTELA DEI LAVORATORI</i> 45
38.	<i>RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE</i> 45
39.	<i>DOMICILIO DELL'APPALTATORE</i> 46
40.	<i>CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE</i> 46
41.	<i>DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE</i> 47
	<i>PARTE 5 – INIZIO DEI LAVORI</i> 48
42.	<i>CONSEGNA DEI LAVORI</i> 48
43.	<i>RINVENIMENTI FORTUITI</i> 48
44.	<i>PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI</i> 49
	<i>PARTE 6 – ESECUZIONE DEI LAVORI</i> 50
45.	<i>MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE</i> 50
46.	<i>SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE</i> 51
47.	<i>TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI</i> 51
48.	<i>VARIANTI IN CORSO D'OPERA</i> 52
49.	<i>AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO</i> 53
50.	<i>ELABORATI "AS-BUILT"</i> 53
51.	<i>DANNI DA FORZA MAGGIORE</i> 53
52.	<i>PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA</i> 54
52.1.	<i>PRESTAZIONI IN ECONOMIA NON CONTEMPLATE NEL CONTRATTO DI APPALTO</i> 54
53.	<i>GESTIONE PARTI SOSTITUITE E ROTTAMI</i> 55

PARTE 7 – CONTABILITÀ DEI LAVORI.....	56
54. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO	56
55. CONTABILITÀ E RISERVE	56
56. DOCUMENTI CONTABILI.....	57
PARTE 8 – PAGAMENTI E COLLAUDO LAVORI DI REVAMPING	58
57. PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI.....	58
58. CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO.....	59
59. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE	59
60. ANTICIPAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI.....	59
61. PENALI	59
61.1. PENALI PER RITARDO NELL'ESECUZIONE E NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI	59
61.2. PENALI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTO	59
62. CLAUSOLA DI ACCETTABILITÀ E DEPREZZAMENTO DELL'IMPIANTO	63
63. CONTO FINALE	63
64. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO	63
PARTE 9 – GARANZIE E CONTROVERSIE.....	65
65. PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA.....	65
66. GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA	65
67. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	65
68. PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA.....	67
PARTE 10 – GESTIONE SEMESTRALE IN AFFIANCAMENTO	68
69. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO	68
70. DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO.....	69
71. GARANZIE E PENALI	69
72. CUSTODIA DELL'IMPIANTO	72
73. VISITE ALL'IMPIANTO DA PARTE DI TERZI NON DIRETTAMENTE INTERESSATI ALL'ESERCIZIO.....	72

74.	<i>ATTIVITÀ A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE</i>	73
75.	<i>ATTIVITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE</i>	74
76.	<i>RELAZIONE MENSILE E RAPPORTO TRIMESTRALE</i>	76
77.	<i>ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL PERIODO DI GESTIONE SEMESTRALE</i>	
<i>PARTE 11 – INDICAZIONI DELL'APPALTATORE SULLA MANUTENZIONE.</i>		78
78.	<i>GENERALITA'</i>	78
79.	<i>MANUTENZIONE ORDINARIA</i>	78
80.	<i>MANUTENZIONE PROGRAMMATA</i>	78
81.	<i>MANUTENZIONE STRAORDINARIA</i>	79
82.	<i>MAGAZZINO RICAMBI</i>	79
83.	<i>SISTEMA INFORMATIVO DI MANUTENZIONE</i>	80
84.	<i>TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI</i>	80
<i>PARTE 12 – CONTROLLI E PENALI PER INADEMPIENZE RELATIVE ALL'ATTIVITÀ DI GESTIONE SEMESTRALE IN AFFIANCAMENTO</i>		81
.....		81
85.	<i>CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE</i>	81
86.	<i>INADEMPIENZE E PENALITÀ</i>	81
87.	<i>RISOLUZIONE DEL CONTRATTO</i>	82
88.	<i>COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE</i>	82
<i>PARTE 14 – OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE</i>		83
89.	<i>RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE</i>	83
90.	<i>RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E COPERTURE ASSICURATIVE</i>	83
.....		83
<i>PARTE 15 – DISPOSIZIONI FINALI</i>		85
91.	<i>ADEMPIMENTI ALLA LEGGE N. 136/2010</i>	85
92.	<i>DISPOSIZIONI GENERALI</i>	85
93.	<i>CONTROVERSIE</i>	85

PARTE 1 – SCHEMA DI CONTRATTO

1. DEFINIZIONI

Si conviene che le seguenti dizioni menzionate nel presente Capitolato stiano ad indicare:

- **Ente/Stazione/Amministrazione Appaltante, Committente, Azienda (E.A.):** Consorzio per la Zona Industriale di Macomer.
- **Appaltatore/Affidatario/Impresa Affidataria (I.A.):** il soggetto con cui è stipulato il Contratto.
- **Contraenti o Parti:** Consorzio per la Zona Industriale di Macomer e l'Appaltatore.
- **Contratto:** l'atto od il complesso degli atti contenenti l'accordo tra i contraenti per l'esecuzione dell'Appalto in oggetto.
- **Date contrattuali:** le date stabilite nei documenti contrattuali che vincolano le parti al rispetto delle scadenze.
- **Responsabile dei lavori:** qualora nominato dal Committente coincide con il progettista nella fase di progettazione e con il direttore dei lavori in fase di realizzazione dei lavori.
- **Progettista/progettisti:** il professionista od i professionisti dell'Appaltatore/Affidatario/Impresa Affidataria incaricati della redazione del progetto fino al livello esecutivo.
- **Direttore dei Lavori:** il professionista cui è affidato dal Committente il compito della direzione ed alta sorveglianza dei lavori, assistenza al collaudo e liquidazione.
- **Direzione dei Lavori:** il Direttore dei Lavori, gli eventuali specialisti, direttori operativi, ispettori di cantiere, coordinati direttamente dal Direttore dei lavori con l'obiettivo di assicurare la coerenza delle opere realizzate con quanto progettato nel rispetto del Contratto e delle normative.
- **Direttore del Cantiere:** il rappresentante dell'Appaltatore cui è affidata la conduzione e l'organizzazione del cantiere durante la fase di costruzione delle opere.
- **Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione:** il tecnico responsabile dell'applicazione della normativa sulla sicurezza in fase di progettazione esecutiva.
- **Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione:** il tecnico nominato dal Committente, responsabile dell'applicazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
- **Documenti contrattuali:** insieme dei documenti relativi al contratto e gli eventuali documenti complementari che definiscono i lavori e/o la fornitura e regolano il rapporto contrattuale fra le parti.
- **Lavori e/o forniture:** il complesso delle attività, delle opere, delle apparecchiature, degli impianti e delle prestazioni oggetto del contratto la cui consistenza è definita dai documenti contrattuali.
- **Offerente:** l'Impresa, ovvero il raggruppamento od il consorzio d'Imprese, che con la propria offerta s'impegna all'esecuzione dell'Appalto in oggetto.
- **Collaudo tecnico-amministrativo:** collaudo tecnico-amministrativo effettuato al termine dei lavori (collaudo finale prestazionale), nelle modalità prescritte al titolo X del DPR 5 ottobre 2010, n. 207.

- **Codice:** codice dei contratti pubblici ovvero D.Lgs. n. 163 del 12/04/2006 s.m.i.
- **Regolamento:** DPR 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”.
- **SME:** Sistema di Monitoraggio Emissioni.
- **Fermo Impianto:** arresto dell’impianto è nell’istante in cui viene interrotta l’alimentazione dei rifiuti in camera di combustione.
- **Gestore:** TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A.

2. DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’OGGETTO DELL’APPALTO

Ai sensi dell’articolo 53, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti, l’oggetto dell’appalto consiste nella esecuzione di: **progettazione esecutiva** (previa acquisizione del progetto definitivo in sede di gara), **coordinamento per la sicurezza in fase progettuale, esecuzione dei lavori e delle forniture, gestione semestrale post esecuzione**, sulla base del progetto preliminare predisposto dalla Stazione appaltante.

Più precisamente il presente Appalto ha per oggetto:

a) la progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, degli interventi di revamping dell’impianto di termovalorizzazione rifiuti sito a Macomer (NU) località Tossilo, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, consulenze ed eventuali indagini geologiche, conformemente a quanto previsto negli elaborati di cui all’Art. 3 lett. c) del presente capitolato;

b) la richiesta e l’ottenimento, in nome e per conto del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, con la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, di tutte le autorizzazioni, permessi, pareri e nulla-osta degli Enti Competenti sulla progettazione definitiva ed esecutiva, sulla esecuzione dei lavori e sull’esercizio dell’impianto nella sua globalità, con particolare riguardo all’espletamento delle procedure del caso in materia di impatto ambientale (V.I.A.) e di richiesta di A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale). A tale fine il progetto definitivo presentato in sede di gara dovrà contenere lo **Studio di Impatto Ambientale** finalizzato all’acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale nella procedura di VIA;

c) la realizzazione degli interventi di revamping dell’impianto. Il revamping prevede la costruzione di una nuova linea di termovalorizzazione, utilizzando, per quanto possibile, la fossa e le opere civili e di servizio esistenti. Gli interventi di revamping avranno luogo parallelamente alla marcia delle due linee impiantistiche esistenti, che saranno fermate al termine dei lavori. L’impianto post-revamping dovrà rispondere a tutte le specifiche richieste e prescrizioni contenute nella Conferenza di Servizi e alle prescrizioni derivanti in materia di impatto ambientale, con particolare riferimento ai limiti imposti sulle concentrazioni di inquinanti immesse in atmosfera oltre che alle potenzialità produttive autorizzate;

d) l’avviamento e messa a regime dell’impianto post-revamping fino all’ottenimento del certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

e) la gestione dell'impianto post-revamping per 6 mesi, successiva alle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, intesa come utilizzo di proprio personale operativo e direttivo in affiancamento al personale del Gestore Tossilo Tecnoservice S.p.A.

L'oggetto dell'appalto, disciplinato dal presente Capitolato e dal disciplinare di gara, prevede inoltre quanto segue:

FASE DI PROGETTAZIONE

- La redazione del progetto esecutivo. Sono a carico dell'offerente tutte le modifiche al progetto definitivo ed esecutivo necessarie ad ottemperare a tutte le richieste e prescrizioni imposte dagli Enti interessati atte ad ottenere le necessarie autorizzazioni per l'esecuzione dei lavori e l'esercizio dell'impianto. I servizi di progettazione sono disciplinati da quanto previsto nella Parte 3 del presente Capitolato. Costituisce parte integrante del progetto il Manuale d'uso dell'impianto, articolato in "Piano di gestione" e "Piano di manutenzione", nel quale dovranno essere dettagliatamente illustrate le modalità di esercizio e manutenzione dell'impianto sia durante il periodo di gestione per sei mesi da parte dell'I.A., in affiancamento al Gestore, che nella successiva fase di gestione a cura e sotto la diretta responsabilità del Gestore stesso.
- Le prestazioni accessorie e complementari all'effettuazione dei servizi oggetto dell'Appalto.
- Nel periodo durante il quale sarà sviluppata la progettazione l'Appaltatore dovrà affiancare il personale attualmente incaricato del servizio di gestione e manutenzione per prendere conoscenza dei metodi e dei criteri di gestione dell'impianto.

Ad opera ultimata, sono altresì a carico dell'I.A.:

- La redazione dei manuali tecnici dell'impianto as built.
- La redazione dei disegni di ogni singola parte dell'impianto as built.

FASE DI REALIZZAZIONE

- L'esecuzione dei lavori per la realizzazione di una linea di termovalorizzazione con recupero energetico in grado di assicurare un flusso termico medio di 27,912 MWt nominali nell'arco dell'anno, con combustione su griglia, in sostituzione delle due linee esistenti con tecnologia a letto fluido. La potenzialità di smaltimento è di circa 60.500 t/anno di rifiuti con un potere calorifico medio di 13.188 kJ/kg (3.150 kcal/kg). Si prevede la realizzazione della nuova linea nell'area compresa tra la recinzione prossima all'ingresso 2 e l'edificio preselezione, attualmente destinata a officina, deposito oli e autorimessa. E' inclusa la realizzazione di alcune opere di consolidamento, nonché la esecuzione di opere di sterro per livellare il terreno ai piani previsti dal progetto e realizzare le vie di accesso alle varie aree di cantiere. Gli interventi di realizzazione della nuova linea non hanno alcun impatto sulle due linee esistenti che pertanto potranno essere mantenute in esercizio durante l'intero periodo di realizzazione della nuova linea, consentendo a TOSSILO di mantenere l'attuale potenzialità di smaltimento. L'impianto in progetto è costituito da una linea produttiva articolata nelle seguenti sezioni: Ricevimento, stoccaggio e movimentazione rifiuti; Combustione e recupero termico; Trattamento fumi; Recupero energetico; Servizi; Parte elettrica di potenza; Parte elettrostrumentale. Le opere civili in progetto si possono riassumere nelle seguenti macrocategorie: Fondazioni ed opere

interrate; Edificio/pannellatura forni e depurazione fumi; Edificio ciclo termico, con sala manovra, sala quadri e locali ausiliari per il personale; Fossa scorie; Copertura piazzale; Viabilità impianto.

- La sequenza delle attività di revamping dovrà essere programmata in modo da garantire la continuità di esercizio delle linee di trattamento esistenti durante tutto il periodo dei lavori.
- Le prestazioni a carico dell'appaltatore comprendono, inoltre:
 - gli oneri di trasporto e smaltimento/recupero di tutti i residui/rifiuti delle lavorazioni e delle demolizioni, ivi compresi tutti i materiali e/o rifiuti residui ancora presenti all'interno di macchinari ed apparecchiature; la Stazione Appaltante si riserva di disporre diversamente riguardo ad elementi dell'impianto sostituiti che verranno indicati di volta in volta dalla Direzione dei lavori e che rimarranno di proprietà e nella disponibilità dell'E.A.
 - l'attuazione di tutte le opere di mitigazione ambientale, nessuna esclusa, in fase di cantiere (polveri, rumore, vibrazioni, emissioni, scarichi, pulizia quali a titolo indicativo e non esaustivo);
 - la somministrazione di tutte le provviste e i mezzi d'opera occorrenti per la realizzazione di tutte le opere previste;
 - l'effettuazione di tutte le prove sui materiali, strutture e parti d'opera richieste dai documenti contrattuali o dalla Direzione Lavori, ed eventuali adeguamenti progettuali in esito ai risultati di dette prove. Nonché qualsiasi adeguamento richiesto dagli Enti preposti al controllo e dal GSE;
 - l'avviamento e messa a regime dell'impianto post-revamping fino all'ottenimento del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Le opere sono da realizzare nel Comune di Macomer località Tossilo, come esattamente individuate negli elaborati di progetto predisposti dalla Stazione Appaltante e costituenti documentazione di gara.

Le opere comprese nel presente Appalto si intendono appaltate a corpo (Art. 53 comma 4 del D.lgs. 163/06 s.m.i.) come risulta dai documenti di gara.

L'Appaltatore è tenuto a sostenere tutti i costi necessari per eseguire i lavori ed i servizi oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e tali da garantire le prestazioni indicate negli atti di gara.

FASE DI GESTIONE

- La gestione dell'impianto per sei mesi in affiancamento al Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A., successiva all'ultimazione della fase di avviamento e ad avvenuta conclusione delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo.
- All'inizio della gestione semestrale le due linee di trattamento esistenti verranno fermate, garantendo così la continuità di funzionamento dell'impianto nel suo complesso; tali linee esistenti saranno successivamente fatte oggetto di interventi di rimozione che esulano dal presente appalto.
- Durante il periodo di gestione semestrale dell'impianto in affiancamento al Gestore Tossilo Tecnoservice S.p.A., l'Appaltatore **dovrà garantire le prestazioni offerte in sede di gara** e fornirà al Gestore stesso tutte le indicazioni e la documentazione necessarie per eseguire la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria dell'impianto.

Consorzio per la Zona Industriale di Macomer

Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo – Progetto preliminare

- Le attività di gestione sono disciplinate dalla Parte 10 alla Parte 14 del presente capitolato.

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'appalto, ai sensi dell'art 53, comma 4, del D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e dell'art. 43 del DPR 207/2010, oltre che ai sensi dell'art. 16, comma 7, della L. R. 5/2007 viene effettuato a corpo.

La procedura di affidamento dei lavori è quella stabilita all'art. 55, D. Lgs 163/2006 e all'art.17, comma 4, punto a), della L. R. 5/2007 (procedura aperta).

L'importo complessivo a base di gara della progettazione esecutiva, dei lavori e degli oneri necessari per ogni attività finalizzata all'esecuzione dell'intervento di revamping e delle connesse opere (avviamento, messa a regime, gestione semestrale e quant'altro necessario), inclusi gli oneri per la sicurezza e quelli per la progettazione, ammonta a **Euro 40.000.000,00** (diconsi euro quarantamiloni/00) di cui **Euro 39.400.000,00** soggetti al ribasso di offerta ed **Euro 600.000,00** per oneri di sicurezza non ribassabili, ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i., ricadendo a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri di cui sopra, che si intendono compensati dal prezzo contrattuale a corpo.

Si indicano di seguito le opere rientranti nell'appalto (importi a base d'asta):

		IMPORTO €	CAT	%
AREA 100	Ricevimento-Stoccaggio-Alimentazione rifiuti	200 000	OS14	0.51
AREA 200	Forno-Caldaia	18 550 000	OS14	47.69
AREA 300	Linea trattamento Fumi-Stoccaggi	4 273 000	OS14	10.98
AREA 400	Ciclo termico e Produzione Energia	7 727 000	OG9	19.86
AREA 500	Servizi	825 000	OS14	2.12
AREA 600	Impianti Elettrici e Quadri di Distribuzione	1 500 000	OS14	3.86
AREA 700	Sistema di Controllo	500 000	OS14	1.29
AREA 800	Utilities – Spare Parts	500 000	OS14	1.29
AREA 900	Opere Accessorie	500 000	OS14	1.29
AREA 1000	Opere Civili	4 325 000	OG1	11.11
	TOTALE OPERE	38 900 000		100.00
	Oneri per la sicurezza	600 000		
	Spese tecniche per progettazione esecutiva	500 000		
	TOTALE A BASE D'APPALTO	40 000 000		

Pertanto l'importo a base d'asta, come previsto nel quadro economico, ammonta ad **Euro 40.000.000,00** IVA esclusa, di cui:

- Euro 500.000,00** - IVA, oneri fiscali e previdenziali di qualsiasi genere e tipo esclusi, quale corrispettivo per la realizzazione della progettazione fino al livello esecutivo;
- Euro 38.900.000,00** - IVA esclusa, quale corrispettivo per la realizzazione degli interventi e la gestione semestrale;

Consorzio per la Zona Industriale di Macomer

Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo – Progetto preliminare

- **Euro 600.000,00** - IVA esclusa, non soggetti a ribasso d'asta, per oneri di sicurezza diretti e specifici come previsto dal DPR 222/03.

Il prezzo a corpo è fisso ed invariabile per tutta la durata dei lavori e non è modificabile sulla base della verifica della quantità o qualità della prestazione come stabilito dall'Art. 53 comma 4 del D.Lgs. 163/06 s.m.i..

L'importo complessivo a corpo delle prestazioni e delle opere in appalto di cui sopra, soggetto al ribasso d'asta, è comprensivo di tutti gli oneri previsti nel presente Capitolato, nonché di tutti gli oneri che si rendessero comunque necessari per dare ultimate a perfetta regola d'arte le opere secondo le previsioni di progetto e le disposizioni date all'atto pratico dal Direttore dei lavori, anche se non espressamente indicate nel presente Capitolato e negli elaborati progettuali ma necessarie per l'esecuzione dei lavori a regola d'arte ed in condizioni di sicurezza.

L'Appaltatore sarà obbligato inoltre a mettere in atto tutto quanto indicato nel **Piano di Sicurezza e di Coordinamento redatto dall'Appaltatore stesso in fase di Progettazione esecutiva** e tutto quanto indicato nel documento "Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza" allegato al progetto preliminare dei lavori e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro nei cantieri edili nonché da quanto potrà essere indicato dal Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori durante lo svolgimento degli stessi, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra. Tali obblighi e oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

La prestazione di cui al presente Appalto viene effettuata nell'esercizio di impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto (D.P.R. 26/10/1972, n. 633) da sommarsi agli importi di cui sopra, nella misura vigente al momento del pagamento delle somme dovute.

I lavori oggetto del presente appalto sono complessivamente articolati nelle seguenti categorie di opere, per le quali è richiesta la qualificazione obbligatoria, con i rispettivi importi:

NOTA

Tutti gli ulteriori elementi che disciplinano la gara di appalto sono ricompresi nel Disciplinare di Gara, allegato al presente Capitolato Speciale Prestazionale e costituente parte integrante dello stesso.

Le **lavorazioni** di cui si compone l'intervento, **esclusi** gli oneri di sicurezza, sono le seguenti:

RIEPILOGO LAVORI RELATIVI ALL'ESECUZIONE DELLE OPERE

Lavorazione	Categoria D.P.R. 34/2000	Importo (Euro)	%
Impianti di smaltimento rifiuti	OS 14 (ovvero ex dPR 207/2010)	26.848.000,00	69,02
Impianti per produzione di energia elettrica	OG 9	7.727.000,00	19,86
Edifici civili e industriali	OG 1	4.325.000,00	11,12
TOTALE		38.900.000,00	100,00

Consorzio per la Zona Industriale di Macomer

Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo – Progetto preliminare

A tali importi, da assoggettare al ribasso d'asta, vanno aggiunti gli oneri per la sicurezza non soggetti ad alcun ribasso:

Gli **oneri della sicurezza**, rispetto alle lavorazioni di cui si compone l'intervento, sono i seguenti:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 34/2000	Importo lavorazioni	Importo O.S.	% O.S. su importo lavorazioni
Impianti di smaltimento rifiuti	OS 14 (ovvero ex dPR 207/2010)	26.848.000,00	349.000,00	1,30
Impianti per produzione di energia elettrica	OG 9	7.727.000,00	92.700,00	1,20
Edifici civili e industriali	OG 1	4.325.000,00	158.300,00	3,66
TOTALE		38.900.000,00	600.000,00	

Le **lavorazioni** di cui si compone l'intervento, con relativa classifica, **comprehensive degli oneri di sicurezza**, sono pertanto le seguenti:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 34/2000	Classifica	Qualificaz. obbligatoria (si/no)	Importo (Euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Impianti di smaltimento rifiuti	OS 14 (ovvero ex dPR 207/2010)	Illimitata	SI	27.197.000,00	68,85	prevalente	Si, nei limiti di legge (30%)
Impianti per produzione di energia elettrica	OG 9	VI	SI	7.819.700,00	19,80	scorporabile	Si, nei limiti di legge
Edifici civili e industriali	OG 1	V	SI	4.483.300,00	11,35	scorporabile	Si, nei limiti di legge
TOTALE				39.500.000,00	100,0		

Le **classi e categorie** dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva, individuate sulla base indicativa delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (rif. ex Legge n. 143/1949 e ss.mm.ii.) sono le seguenti:

Classe	Categoria	Oggetto	Importo (Euro)	%
III-a		Impianti per la produzione/distribuzione del vapore, dell'energia elettrica, ... - <i>Impianti trattamento rifiuti</i>	35.016.700,00	88,65
I-b		Edifici industriali di importanza costruttiva corrente ... - Edifici, tettoie	2.977.208,00	7,54
I-f		Strutture complesse in cemento armato	1.506.092,00	3,81
TOTALE			39.500.000,00	100,00

PARTE 2 – QUADRO NORMATIVO E CONTRATTUALE

3. DOCUMENTI CHE REGOLANO L'APPALTO

Come sancito dall'Art. 137 del DPR 207/2010 fanno parte integrante del contratto di appalto e devono essere in esso richiamati i seguenti documenti:

- a) Capitolato Generale d'Appalto dei lavori pubblici approvato con DM 19 aprile 2000 n. 145 in quanto compatibile con le disposizioni del Codice ai sensi dell'Art. 253, comma 3;
- b) Capitolato Speciale prestazionale e Capitolato Speciale d'appalto- Norme e Specifiche Tecniche;
- c) Elaborati grafici e descrittivi, come da Elenco Elaborati, facenti parte della documentazione di riferimento a base di gara;
- d) Tutti gli elaborati del progetto definitivo approvato dalla stazione appaltante compresi i piani di sicurezza di cui all'art. 131 del D.lgs. n. 163/06;
- e) Tutti gli elaborati del progetto esecutivo approvato dalla stazione appaltante;
- f) Elenco prezzi unitari della Regione Sardegna edizione in vigore al momento dell'appalto (ai soli fini di eventuali varianti);
- g) Piano della Sicurezza e Coordinamento (PSC), nei casi previsti dal Dlgs. 81/08 s.m.i.;
- h) Cronoprogramma dei lavori a base di gara
- i) Polizze di garanzia.

L'appalto sarà quindi regolato da tali documenti, espressamente richiamati nel contratto, dal programma esecutivo dei lavori (Art. 43 comma 10 del DPR 207/2010) e dal Manuale d'uso dell'impianto, articolato in "Piano di gestione" e "Piano di manutenzione", documenti redatti dall'Appaltatore ed **approvati** dalla D.L. e dalla Stazione Appaltante, nonché dai piani di sicurezza secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 s.m.i.

Il computo metrico estimativo è estraneo al contratto e non ne costituisce in alcun modo riferimento negoziale.

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto, vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

L'Appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, integrante il progetto, nonché delle previsioni dei documenti progettuali che l'Appaltatore dichiara di avere esaminato, di conoscere e di accettare.

Corre l'obbligo di precisare che la documentazione che regola l'appalto si aggiornerà via via secondo i livelli successivi di progettazione che saranno sviluppati a cura dell'Appaltatore.

Per quanto attiene al Piano di Sicurezza e Coordinamento, la vigenza di tale documento (non consegnato in fase di gara) subentrerà a seguito dell'approvazione del progetto esecutivo da parte della Stazione Appaltante.

4. OSSERVANZA DI LEGGI E DI NORME

Per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale, l'Appalto è soggetto all'osservanza delle seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate:

- a) il Codice dei contratti pubblici ovvero il D.lgs. n. 163 del 12/04/2006 e ss.mm.
- b) il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2044/17/CE e 2004/18/CE", ovvero il DPR 5 ottobre 2010 n. 207.
- c) il D.lgs. 152/06 s.m.i. ovvero il testo unico ambientale e ss.mm., in materia di gestione e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i regolamenti di attuazione specifici;
- d) il regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, approvato con Decreto del Ministero dei lavori pubblici 19 aprile 2000 n. 145 (in questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato "Cap. Gen.") in quanto compatibile con le disposizioni del Codice ai sensi dell'articolo 253, comma 3;
- e) le norme indicate all'Art. 358 del DPR n. 207/2010 ancora operanti a seguito dell'entrata in vigore del medesimo;
- f) le leggi, i decreti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- g) le leggi, i decreti, i regolamenti e le circolari vigenti nella Regione, Provincia e Comune nel quale devono essere eseguite le opere oggetto del presente Appalto;
- h) il codice civile (in questo capitolato viene anche chiamato in modo abbreviato "c.c.");
- i) le norme emanate dal CNR, le norme UNI, CE, anche se non espressamente richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori.
- j) Il Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, ovvero il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.

A completamento, e per quanto sopra non contemplato, valgono le norme generali e particolari vigenti ufficialmente al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta per le costruzioni, le macchine, i collegamenti, i materiali, gli impianti elettrici come dal seguente elenco comunque non esaustivo:

- Legge 1086/71 per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato normale e precompresso ed a struttura metallica;
- D.M. 14 gennaio 2008 Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni
- D.M. Sviluppo Economico n. 37/2008 – Riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.

5. LA DIREZIONE DEI LAVORI

La Direzione dei Lavori, a norma delle leggi vigenti, verrà effettuata da un soggetto incaricato dalla Stazione Appaltante. A tal fine la Stazione Appaltante concede mandato al Direttore dei Lavori, quale suo rappresentante, per quanto attiene all'esecuzione dell'Appalto, nei limiti delle attribuzioni previste dalla legge.

PARTE 3 – PROGETTAZIONE

6. DISCIPLINARE PER LA PROGETTAZIONE

L'affidamento prevede la fornitura delle prestazioni professionali per la redazione di un progetto esecutivo, compreso il Piano di Sicurezza e Coordinamento, inerente le attività oggetto dell'appalto e precisamente: gli interventi di ristrutturazione impiantistica (costruzione della nuova linea di termodistruzione e ristrutturazione delle strutture impiantistiche esistenti ancora da riutilizzare), le attività relative alla fase di avviamento della nuova linea, la gestione in affiancamento a TOSSILO TECNISERVICE S.p.A. per il periodo di sei mesi, le indicazioni operative e documentali sugli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, le indicazioni operative relative alla gestione del magazzino ricambi, la redazione dei manuali tecnici “as built” nonché le prestazioni accessorie.

Il progetto esecutivo deve essere redatto sulla base del progetto definitivo redatto dall'Appaltatore in fase di offerta (a sua volta sviluppato sulla base delle indicazioni del progetto preliminare allegato al presente Capitolato Speciale), nonché sulla base degli elaborati grafici forniti dall'Ente Appaltante a puro titolo informativo, che devono essere verificati e fatti propri dall'Affidatario; il progetto esecutivo deve essere comprensivo del “Piano di Sicurezza e Coordinamento”, del “Piano di gestione” e del “Piano di manutenzione” costituenti parte integrante dell'offerta economica formulata dall'offerente.

Sarà cura dell'Affidatario effettuare tutti i rilievi (topografici, geognostici o di qualsivoglia altra natura) per aggiornamenti o integrazioni rispetto al progetto definitivo che si rendessero necessari per l'espletamento delle proprie prestazioni.

Il progetto esecutivo dovrà pertanto comprendere e sviluppare tutti i temi e gli aspetti illustrati nel progetto definitivo fornendo il dettaglio di livello esecutivo.

Il progetto esecutivo deve definire compiutamente le opere da realizzare in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico ed i servizi relativi alla gestione in affiancamento per sei mesi, tenendo conto di ogni previsione che derivi da obblighi normativi o disposizioni emanate in fase istruttoria dagli Enti preposti ai controlli oltre che degli indirizzi forniti dai piani di attuazione, dagli studi di impatto o valutazione ambientale.

Le eventuali osservazioni, richieste di integrazioni e/o modifiche formulate dall'E.A. dovranno essere obbligatoriamente recepite da parte dell'I.A. nell'ambito di revisioni progettuali ai singoli documenti sino ad ottenere la approvazione finale. Per tali eventuali adeguamenti nulla sarà preteso dall'I.A.

Il progetto esecutivo definitivamente approvato costituirà il progetto di contratto (atto aggiuntivo) e sarà pertanto documento tecnico contrattuale vincolante per l'Appaltatore.

7. PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo dovrà tenere conto delle prescrizioni che verranno dettate in sede di Conferenza dei Servizi e di tutto quanto dovesse richiedere il GSE per la qualifica I.A.F.R. (Impianto Alimentato a Fonti Rinnovabili), nonché al fine di ottenere i relativi certificati verdi o altra certificazione equivalente.


Il **progetto esecutivo** relativo ai lavori in appalto deve prevedere i seguenti documenti:

- a) relazione generale: descrive in dettaglio, anche attraverso specifici riferimenti agli elaborati grafici e alle prescrizioni dei documenti di gara e di offerta, i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particolari costruttivi e per il conseguimento e la verifica delle

prestazioni impiantistiche richieste. Devono essere esplicitati i criteri seguiti e motivare le scelte progettuali effettuate per trasferire sul piano progettuale le specifiche richieste contrattuali;

- b) relazioni specialistiche: l'Appaltatore dovrà elaborare, assumendosene gli oneri, tutte le relazioni atte ad illustrare le problematiche analizzate quali a titolo esemplificativo e non esaustivo le relazioni geologica, geotecnica, idrologica, idraulica ed eventuali ulteriori specifici studi qualora risultassero necessari ad illustrare puntualmente, le soluzioni adottate ed a definire in dettaglio gli aspetti relativi alla esecuzione dei lavori ed alla gestione e manutenzione degli impianti;
- c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale. Gli elaborati grafici dovranno obbligatoriamente comprendere i P&I dimensionali e strumentali per tutte le sezioni principali dell'impianto;
- d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti: devono essere accompagnati da specifiche relazioni di dimensionamento illustrative dei criteri e delle modalità di calcolo che ne consentano una agevole lettura e verificabilità. Tutte le relazioni di dimensionamento delle strutture civili ed impiantistiche unitamente ai calcoli di processo dovranno essere consegnate per l'esame a cura dell'Ente Appaltante. La relazione di calcolo delle strutture civili dovrà contenere l'indicazione delle norme di riferimento, la specifica della qualità e delle caratteristiche meccaniche dei materiali e delle modalità di esecuzione, l'analisi dei carichi per i quali le strutture sono state dimensionate e le verifiche statiche. La relazione di calcolo degli impianti deve contenere l'elencazione descrittiva particolareggiata delle parti di ogni impianto con le relative relazioni di calcolo, la specificazione delle caratteristiche funzionali e qualitative di materiali, macchinari ed apparecchiature che costituiscono macchine o sistemi impiantistici. La relazione di dimensionamento dei parametri di processo deve essere completa dei flussi in ingresso e in uscita dai singoli macchinari e/o sistemi di materia/rifiuti ed energia;
- e) relazioni di calcolo: dovranno essere fornite almeno le seguenti relazioni di calcolo:
 - diagramma di funzionamento del forno riportante in ascissa le capacità di smaltimento espresse in t/h ed in ordinata il flusso termico entrante espresso in MW. Il diagramma dovrà riportare almeno i seguenti elementi:
 - punto di funzionamento nominale, corrispondente alla capacità di smaltimento nominale del rifiuto (1);
 - punto di funzionamento corrispondente al massimo potere calorifico inferiore del rifiuto accettabile dall'impianto ad un carico termico complessivo eguale a quello di cui al punto precedente (2);
 - punto di funzionamento corrispondente alla portata massima nominale accettabile dall'impianto ed al minimo potere calorifico accettabile del rifiuto (3);
 - punto di funzionamento corrispondente alla minima portata massica accettabile dall'impianto, corrispondente al minimo flusso termico accettabile dall'impianto (4);
 - punto di funzionamento corrispondente al carico termico massimo assoluto e alla portata massica massima (5);
 - punto di funzionamento corrispondente al carico termico massimo assoluto e al potere calorifico inferiore del rifiuto massimo accettabile (6).

Per ognuno dei punti sopra riportati dovrà essere indicata la portata dei fumi e del vapore prodotti dalla caldaia, con riferimento alle condizioni di caldaia pulita e di caldaia sporca, e la potenza effettiva generata nel rispetto dei prescritti progettuali.



- calcoli termodinamici dell'impianto nel suo complesso. In particolare è richiesto il bilancio di massa ed energia per ognuno dei punti fondamentali dell'impianto con indicazione dei dati di portata, temperatura, pressione, contenuto entalpico, titolo vapore, potenza elettrica generata, ecc. I calcoli termodinamici andranno sviluppati per le condizioni di funzionamento nominale e massimo ammesso;
 - verifica di circolazione naturale della caldaia;
 - calcolo del sovra spessore di corrosione dei tubi di caldaia, per ognuna delle sezioni della stessa (surriscaldatore, evaporatore, economizzatore);
 - stress analysis per tutte le linee principali del ciclo termico;
 - calcolo termodinamico e dimensionamento del condensatore ad aria;
 - calcoli strutturali delle nuove carpenterie di sostegno delle apparecchiature previste;
 - calcoli strutturali di verifica di carpenterie e fondazioni nuove ed esistenti interessate dalle nuove apparecchiature;
- f) piano di gestione dell'opera e delle sue parti;
- g) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
- h) piano di sicurezza e di coordinamento;
- i) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico. Per la redazione del computo metrico estimativo facente parte integrante del progetto esecutivo, verranno utilizzati i prezzi desumibili dal listino dei prezzi edito a cura della Regione Sardegna edizione più aggiornata integrati, ove necessario, da nuovi prezzi redatti dal Progettista;
- j) cronoprogramma;
- k) elenco dei prezzi unitari e analisi;

- l) quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro;
- m) manuale di gestione ambientale dei cantieri;
- n) progetto di monitoraggio ambientale.

Per la descrizione dettagliata dei suddetti documenti, si rimanda all'ART 19 e seguenti dell'Allegato XXI al D.Lgs. 163/2006 s.m.i. e agli Artt. da 33 a 43 del DPR n. 207/2010.

Per quanto riguarda la fase di esecuzione dell'opera e la successiva fase di avviamento e messa a regime costituisce parte integrante del progetto esecutivo il **“Piano di Sicurezza e Coordinamento”**.

Per quanto riguarda la fase di gestione per il periodo di sei mesi comprendente le indicazioni per la manutenzione, costituisce parte integrante del progetto esecutivo il Manuale d'Uso complessivo dell'impianto, articolato in **“Piano di gestione”** e **“Piano di manutenzione”**.

8. PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Il **“Piano di Sicurezza e Coordinamento”** viene redatto dall'Appaltatore ai sensi del D.Lgs. 81/08 s.m.i. (Art. 100), secondo i prescritti dell'allegato XV al D.Lgs. stesso per quanto riguarda i contenuti minimi che devono essere presenti nel documento.

Esso disciplina le attività di esecuzione dell'opera in appalto, estendendo la sua efficacia anche alla fase di avviamento e messa a regime dell'impianto fino all'ottenimento del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

9. PIANO DI GESTIONE

Il **“Piano di gestione”**, cioè il documento nel quale l'I.A. indica le modalità, la quantità e le qualifiche del personale che sarà messo a disposizione del Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A. nell'ambito dell'attività di gestione in affiancamento per il periodo di sei mesi successiva all'avviamento della nuova linea ed all'espletamento delle procedure di collaudo tecnico-amministrativo. Esso fornirà inoltre tutte le indicazioni esaustive per la gestione di routine dell'impianto da parte di TOSSILO TECNISERVICE S.p.A. successivamente al periodo di affiancamento dell'I.A.

Il Piano di gestione deve essere articolato almeno nei seguenti capitoli:

- Gestione dell'impianto esistente nella fase di esecuzione dei lavori di revamping;
- Fase di avviamento della nuova linea;
- Gestione a regime dell'impianto (comprendente, nella sua prima fase, il periodo di gestione dell'impianto per sei mesi da parte dell'I.A., successiva all'avviamento dell'impianto post-revamping, con proprio personale direttivo e operativo in affiancamento al Gestore);
- Gestione dei transitori di avviamento e di fermata;
- Gestione delle situazioni di emergenza (superamento dei parametri normali di funzionamento, disconnessione elettrica dalla rete, ecc. superamento limiti di emissione autorizzati, incendio, malfunzionamenti gravi);
- Gestione delle situazioni di arresto dell'impianto (piano di smaltimento alternativo dei

rifiuti)

- Organigramma previsto per la propria struttura di gestione.

9.1. GESTIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE NELLA FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REVAMPING

A seguito dell'aggiudicazione dell'appalto, nel corso dei 60 giorni necessari all'elaborazione del progetto esecutivo, l'I.A. è obbligata a presenziare alle attività di gestione e manutenzione con personale proprio in affiancamento ai tecnici ed agli operatori del Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A.

Tale presenza deve essere continuativa fino all'approvazione del progetto esecutivo.

Il personale dell'I.A. richiesto in questa fase è almeno costituito dalle seguenti figure professionali:

- Responsabile Tecnico all'uopo abilitato avente anche le funzioni di Direttore Tecnico già indicato in sede di offerta;
- un manutentore meccanico/elettrostrumentale tra quelli indicati nei documenti di offerta.

Le risultanze della presenza in impianto consentiranno la compilazione con cognizione di causa del Piano di gestione e del Piano di manutenzione, elaborati che faranno parte integrante del progetto esecutivo.

Una volta approvato dalla Stazione Appaltante il progetto esecutivo, durante la fase di realizzazione dei lavori in appalto il funzionamento delle due linee esistenti proseguirà sotto la gestione di TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A.

Durante tale fase, l'I.A. è invitata a fornire al Gestore tutte le indicazioni procedurali pratiche volte a risolvere le eventuali problematiche di carattere operativo-gestionale indotte dalle attività di cantiere sulla gestione delle due linee impiantistiche esistenti, la cui continuità di funzionamento - si ribadisce - non deve essere compromessa dai lavori di revamping. La risoluzione delle interferenze dal punto di vista della sicurezza verrà trattata dall'I.A. in sede di PSC.

9.2. FASE DI AVVIAMENTO DELLA NUOVA LINEA

Ad opere ultimate, l'impianto sarà avviato al fine di verificare il rispetto della funzionalità delle varie componenti prepedeutico al successivo collaudo tecnico-amministrativo.

Il Piano di Gestione dovrà pertanto contenere:

- le indicazioni gestionali pratiche relative alla fase di avviamento dell'impianto, effettuata a cura dell'I.A., che inizierà una volta ultimata l'esecuzione delle opere in appalto;
- le indicazioni gestionali pratiche relative alla successiva fase di messa a regime, attuata sempre a esclusiva cura dell'Appaltatore, sino all'ottenimento del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Una volta superato il collaudo tecnico-amministrativo si passerà alla fase di gestione a regime.

9.3. GESTIONE A REGIME DELL'IMPIANTO

A valle del collaudo tecnico-amministrativo si procederà alla fase di gestione per sei mesi da parte dell'I.A., con proprio personale direttivo e operativo in affiancamento al Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A.

Il Piano di gestione proposto dall'offerente deve contenere in maniera esplicita le modalità di gestione che l'I.A. indicherà per assicurare la gestione di routine dell'impianto, con riferimento al normale regime di funzionamento.

La disponibilità effettiva del personale di gestione dell'I.A. nel semestre di gestione in affiancamento, durante i turni diurni e notturni, così come la reperibilità di propri tecnici per l'attuazione di interventi urgenti e indifferibili dovrà risultare coerente con quanto indicato nel Piano di gestione, documento facente parte della progettazione esecutiva, approvato dall'E.A.

L'I.A. dovrà specificare nel dettaglio le attività di controllo previste del funzionamento dell'impianto e di registrazione dei valori dei parametri fondamentali di esercizio, sia esplicitamente richiesti dai documenti autorizzativi o richiesti dagli Enti di controllo che per quelli ritenuti significativi quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo: quantità di rifiuto smaltite, quantità di reagenti utilizzati, quantità di scorie e ceneri leggere prodotte, quantità di vapore prodotto, livelli di emissioni in atmosfera, produzione energia elettrica.

9.4. GESTIONE DEI TRANSITORI DI AVVIAMENTO E FERMATA

L'Appaltatore dovrà specificare le modalità previste per i transitori di avviamento e fermata dell'impianto sia in termini di procedure sia in termini di controlli preliminari all'avviamento.

Per quanto concerne le fasi di arresto dell'impianto, dovranno essere in particolare specificati le modalità di controllo dei regimi termici delle parti calde così come il controllo dei livelli di emissione al camino.

9.5. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA

Dovranno essere specificate le modalità di gestione delle principali situazioni di emergenza che si possono riscontrare nel funzionamento dell'impianto. In particolare:

- procedure da attuare in caso di superamento dei limiti autorizzati di emissioni al camino, o comunque di ognuno dei parametri indicati nei documenti autorizzativi e per i quali è imposto un limite;
- disconnessione anomala del parallelo con la rete elettrica recettrice della potenza prodotta;
- arresto improvviso e non prevedibile di apparecchiature principali;
- incendio;
- emergenze ambientali.

In ogni caso, durante la gestione in affiancamento per sei mesi, è fatto obbligo all'I.A. il recepimento di ogni eventuale prescrizione gestionale che dovesse essere richiesta o imposta dagli Enti interessati assumendosene in toto tutti gli oneri eventualmente derivanti.

Nessun compenso aggiuntivo sarà dovuto per la gestione delle suddette situazioni.

9.6. GESTIONE DELLE SITUAZIONI DI FERMO IMPIANTO

In questo capitolo dovranno essere definite le modalità alternative relative alla gestione dei periodi di fermo impianto, per qualunque motivo esse si determinino e dunque sia relativamente alle fermate programmate per manutenzione, sia conseguenti a malfunzionamenti imprevedibili.

Dovranno in particolare essere previste le destinazioni di conferimento alternativo e le relative modalità di trasporto del rifiuto presso impianti autorizzati e preventivamente approvati dalla Stazione Appaltante.

9.7. ORGANIGRAMMA

In questo capitolo del Piano di gestione dovrà inoltre essere indicato l'organigramma complessivo, in termini di qualifiche e consistenza della forza lavoro, necessario alla gestione di routine dell'impianto; dovrà inoltre essere indicato l'organigramma che l'I.A. intende mettere a disposizione per l'effettuazione del servizio di gestione in affiancamento per sei mesi.

L'organigramma dovrà risultare in forma di funzionigramma, con indicazione delle relazioni operative tra ciascuna figura e della consistenza numerica prevista per ciascuna posizione. L'organigramma dovrà essere riferito sia alle condizioni di normale funzionamento diurno e notturno, sia alle situazioni di emergenza o comunque per quelle situazioni nelle quali sia previsto il ricorso a personale reperibile.

10. PIANO DI MANUTENZIONE

Il “*Piano di manutenzione*” è il documento che definisce e specifica tutte le attività che il Gestore dell'impianto deve mettere in atto per garantire il corretto funzionamento dell'impianto e il mantenimento nel tempo delle sue prestazioni nominali.

Pertanto il Piano di Manutenzione traverlicherà i primi sei mesi di gestione in affiancamento durante il quale essa sarà diretta e supervisionata dall'I.A. e prenderà in esame l'intero arco temporale di vita atteso per l'impianto.

Il Piano di Manutenzione dovrà essere redatto sulla scorta della documentazione consegnata dall'E.A. in fase di gara, degli esiti del sopralluogo obbligatorio e della esperienza e del know-how dell'Appaltatore ottenuta nello svolgimento di analoghi servizi.

L'Appaltatore dovrà dunque definire e produrre una attenta e dettagliata analisi dello stato di fatto e delle condizioni dell'impianto e del suo funzionamento al fine di stabilire nel dettaglio le necessità in termini di personale, ricambi, tempi di intervento e tutto quanto connesso alla manutenzione ordinaria e programmata dell'impianto stesso.

- Il piano di manutenzione deve essere articolato almeno nei seguenti capitoli:
 - Manutenzione ordinaria
 - Manutenzione programmata
 - Manutenzione straordinaria
 - Elenco delle “parti di usura”
 - Cronoprogramma delle operazioni di manutenzione
 - Organigramma del team di manutenzione
 - Magazzino ricambi disponibili presso l'impianto
 - Magazzino ricambi disponibili presso fornitori esterni

10.1. MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO

In questo capitolo l'Appaltatore dovrà illustrare dettagliatamente tutte le attività previste nell'ambito della manutenzione ordinaria dell'impianto. Per ogni operazione dovrà indicare in una apposita scheda:

- l'identificazione del componente dell'impianto su cui effettuare l'operazione di manutenzione ordinaria, preferibilmente mediante codice alfanumerico;
- la frequenza e la durata prevista per l'operazione;
- il personale incaricato dell'operazione di manutenzione;
- l'eventuale utilizzo di pezzi di ricambio da magazzino.

Dovranno pure essere specificate e dettagliate le modalità di svolgimento delle operazioni di verifica dello stato d'uso e delle prestazioni del singolo componente, così come le fasi di taratura e regolazione dello stesso.

Dovrà infine essere predisposto un registro delle operazioni di manutenzione ordinaria da compilarsi nell'ambito delle operazioni di gestione dell'impianto.

10.2. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

L'Appaltatore deve indicare la, o le fermate, che ritiene annualmente siano da effettuare da parte del Gestore per l'esecuzione delle operazioni di manutenzione programmata delle apparecchiature.

Dovrà essere indicato:

- il numero e la durata delle fermate annualmente previste per la manutenzione programmata;
- le operazioni di verifica funzionale previste per le apparecchiature che non è possibile valutare durante il normale funzionamento dell'impianto o in corrispondenza di fermate di breve durata;
- le operazioni di manutenzione programmata, quali pulizie di sezioni di processo quali caldaie o sistemi di trattamento dei fumi, rimozione di incrostazioni, sostituzione di parti meccaniche giunte al termine previsto della loro vita utile;

Anche in questo caso, per ogni operazione si dovrà indicare in una apposita scheda:

- l'identificazione del componente dell'impianto su cui effettuare l'operazione di manutenzione ordinaria, preferibilmente mediante codice alfanumerico;
- la frequenza e la durata prevista per l'operazione;
- il personale incaricato dell'operazione di manutenzione;
- l'eventuale utilizzo di pezzi di ricambio da magazzino.

10.3. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

In questo capitolo dovranno essere esaminate le situazioni di manutenzione straordinaria che è prevedibile possano verificarsi durante l'arco temporale di vita previsto per l'impianto.

Le operazioni di manutenzione straordinaria riguardano gli interventi conseguenti a rotture o malfunzionamenti non previsti o prevedibili, tali comunque da poter essere inseriti nell'ambito della manutenzione programmata.

10.4. ELENCO DELLE PARTI DI USURA

L'I.A. dovrà indicare le componenti di impianto denominate come parti di usura.

Per tutte le parti soggette ad usura, le quali sono cioè soggette a deterioramento progressivo durante il funzionamento e che devono pertanto essere periodicamente sostituite con cadenza inferiore ai due esercizi consecutivi, si dovranno prevedere parti di ricambio disponibili nel magazzino ricambi.

10.5. CRONO PROGRAMMA DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE

L'I.A. dovrà produrre un cronoprogramma indicativo delle principali operazioni di manutenzione ordinaria e programmata.

Il cronoprogramma, redatto mediante software specifici, quali Microsoft Project o prodotti simili, dovrà risultare organizzato separatamente per manutenzione ordinaria e programmata e sarà suddiviso in attività principali relativamente a tutte le principali sezioni impiantistiche e apparecchiature che le costituiscono.

10.6. ORGANIGRAMMA DEL TEAM DI MANUTENZIONE

In questo capitolo del Piano di Manutenzione dovrà essere indicato l'organigramma complessivo che l'I.A. prevede venga utilizzato dal Gestore per l'effettuazione del servizio di manutenzione in termini di qualifiche e consistenza della forza lavoro.

L'organigramma dovrà risultare in forma di funzionigramma, con indicazione delle relazioni operative tra ciascuna figura e della consistenza numerica prevista per ciascuna posizione. L'organigramma dovrà essere riferito sia alle fasi di manutenzione ordinaria, sia a quelle di manutenzione straordinaria.

In particolare l'organigramma dovrà risultare congruente con le indicazioni del cronoprogramma di manutenzione di cui al punto precedente.

L'organigramma dovrà specificare le funzioni e le attività che saranno effettuate direttamente dal personale del Gestore, sia quelle che saranno affidate a soggetti terzi sotto forma di contratti di servizio.

10.7. MAGAZZINO RICAMBI DISPONIBILI PRESSO L'IMPIANTO

L'I.A. dovrà predisporre un elenco dei ricambi che ritiene debbano essere resi disponibili presso l'impianto.

L'elenco deve obbligatoriamente prevedere tutte le parti denominate di usura, in quantità sufficiente e conforme al cronoprogramma di manutenzione.

10.8. MAGAZZINO RICAMBI PRESSO FORNITORI ESTERNI

Per tutte le componenti di impianto non soggette a normale usura e per quelle comunque previste nell'ambito del magazzino ricambi presso l'impianto, il cui danneggiamento o rottura possa determinare arresti consistenti in termini di tempo, con la esclusione di quelle parti per le quali non è tecnicamente ipotizzabile una durata a termine superiore a 5 anni di piena operatività, l'I.A. dovrà redigere un elenco dettagliato delle parti a magazzino presso i fornitori esterni.

11. PRESTAZIONI ACCESSORIE

Le prestazioni accessorie sono a cura e a carico dell'I.A. Si considerano prestazioni accessorie le attività necessarie all'individuazione delle procedure e l'ottenimento di ogni autorizzazione prevista dalle norme in vigore fino al momento della chiusura dell'esercizio semestrale in affiancamento alla Tossilo Spa. Rimane pertanto a totale carico dell'I.A. la richiesta e l'ottenimento, in nome e per conto del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, con la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, di tutte le autorizzazioni, pareri e nullaosta da parte delle autorità competenti sulla progettazione definitiva ed esecutiva, sulla esecuzione dei lavori e sull'esercizio dell'impianto nella sua globalità, nessuna esclusa, anche in ragione di prescrizioni normative sopraggiunte. Le prestazioni dovranno essere effettuate fino alla conclusione positiva del semestre di gestione in affiancamento alla Tossilo Spa. A titolo di esempio non esaustivo vengono citate:

- Pratiche per i visti, pareri, nullaosta o denunce di lavori a Vigili del Fuoco, cementi armati, A.S.L., ARPAS, Regione Sardegna, Provincia di Nuoro, ISPELS, procedura di V.I.A.;
- Attività per l'ottenimento di autorizzazioni edilizie e/o eventuali asseverazioni:
 - pratiche inerenti il Comune di Macomer e la Provincia di Nuoro;
 - altre pratiche e procedure in materia ambientale (Regione, Provincia),
 - pratiche occorrenti per l'ottenimento o integrazione dell'A.I.A (Autorizzazione Integrata Ambientale)
- Nel caso fosse necessario verranno ripetuti ed approfonditi i rilievi topografici e le indagini geologiche.
- Il Progettista dovrà valutare la rispondenza dei vari ambienti (esistenti nell'ambito dell'area di intervento o che si verranno a creare per effetto delle opere progettate) alla vigente normativa ed in caso di eventuali inottemperanze proporre soluzioni.
- Ove particolari istruttorie e procedure (ad esempio quelle in materia di impatto ambientale) dovessero subire dei rallentamenti che avessero a influire sulle tempistiche previste in appalto, l'Appaltatore nulla dovrà pretendere in termini di aggiornamento prezzi o altro tipo di compensazione.

12. MODALITA' E DURATA DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE

Le prestazioni di progettazione esecutiva dovranno essere svolte dall'Affidatario, intervenuta la stipulazione del contratto, **entro 60 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio emesso dal responsabile del procedimento.

Quando l'Affidatario riterrà di aver portato a compimento le prestazioni progettuali previste e nei termini indicati, sottoporrà gli elaborati progettuali al Committente per le approvazioni.

E' a carico dell'I.A., come da precedente art. 11, la predisposizione di tutti gli atti richiesti, da parte delle Autorità competenti, -al rilascio di tutte le necessarie autorizzazioni sul progetto esecutivo finalizzate alla realizzazione dell'opera.

L'I.A. riceverà tutte le eventuali richieste di modifica e/o integrazione della documentazione progettuale esecutiva che dovessero scaturire dalla suddetta istruttoria. A seguito di tali richieste di modifica e/o integrazione l'I.A. dovrà provvedere all'aggiornamento della documentazione progettuale esecutiva entro i 30 giorni naturali e consecutivi successivi alla notifica scritta delle richieste.

Ottenuta la formale approvazione del progetto esecutivo, che sarà comunicata al Progettista a cura del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, l'I.A. procederà, previa stipulazione dell'atto aggiuntivo, all'inizio delle attività di cantiere nei termini previsti alla Parte 5 – 42 del presente CS.

La fase delle prestazioni accessorie per l'ottenimento di tutte le autorizzazioni edilizie e tecnico-normative avrà tempi non impegnativi per l'Affidatario, che dovrà fornire contemporaneamente alla presentazione del progetto esecutivo una propria previsione unita ad una descrizione delle attività che ritiene di dover effettuare.

13. ONERI ED OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

Tutti gli obblighi e gli oneri necessari per lo svolgimento della prestazione devono intendersi a completo carico dell'Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicati come a carico del committente nei documenti del presente Capitolato e negli altri documenti contrattuali.

È, in particolare, fatto obbligo ed onere a carico dell'Affidatario, oltre a quanto già indicato in precedenza, quanto segue:

- redazione della documentazione tecnica che verrà richiesta dagli Enti e dalle Amministrazioni interessate ed eventuale introduzione nei documenti progettuali variazioni concordate sino alla definitiva approvazione del progetto medesimo;
- esecuzione di un attento sopralluogo conoscitivo per valutare lo stato delle aree e delle strutture su cui intervenire, al fine di verificare l'esistenza di vincoli di qualsiasi genere;
- partecipazione ad incontri, a scadenza da definirsi da parte del Committente, per una valutazione puntuale del lavoro;
- partecipazione agli incontri con Enti o Commissioni consultive indicati dalle Amministrazioni competenti al rilascio di benestare o autorizzazioni per presentare e illustrare le soluzioni progettuali proposte;
- di considerare inclusi nel corrispettivo i costi per eseguire, se ritenuto necessario, un'indagine atta a censire eventuali presenze di amianto o di fibre di altra natura, sia a matrice compatta sia a matrice friabile, in quanto i risultati dell'indagine potranno indirizzare le fasi di progettazione riguardanti le modalità di demolizione e smaltimento dei materiali di risulta;
- di considerare inclusi nel corrispettivo i costi per l'esecuzione di specifiche analisi e test su campioni dei vari materiali, secondo le modalità ed i criteri che il progettista stabilirà, finalizzate all'attribuzione dei codici CER dei vari rifiuti e alla definizione dei metodi di trattamento, recupero o smaltimento dei vari materiali interessati dalle demolizioni e dalle ristrutturazioni. I certificati d'analisi verranno allegati ai documenti progettuali;
- di considerare inclusi nel corrispettivo anche gli oneri non specificatamente dettagliati, ma comunque necessari per l'esecuzione della progettazione esecutiva;
- di considerare inclusi nel corrispettivo gli oneri per la predisposizione, l'inoltro e l'assistenza in itinere dei documenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni all'esecuzione delle opere;
- di impegnarsi a consegnare tutti i documenti progettuali e tecnici nei termini indicati nel presente Capitolato;
- provvedere alla correzione, integrazione o rifacimento dei progetti che, ancorché approvati

dal Responsabile del Procedimento, risultino errati, inadeguati o incompleti nel corso della esecuzione dei lavori;

- qualora nel corso dei lavori scaturissero delle decisioni che comportino delle varianti in corso d'opera, il progettista dovrà, previa verifica con il Responsabile del procedimento ed il Direttore dei Lavori, provvedere tempestivamente all'aggiornamento degli elaborati grafici, inviando copia aggiornata al Responsabile del procedimento che provvederà a sua cura all'invio al Direttore dei Lavori ed in cantiere;
- di assumersi la responsabilità dei danni di qualsiasi natura che dovessero derivare al Committente e a terzi a causa di errori commessi nella esecuzione della prestazione;
- di assumersi tutti i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, con obbligo di prestare garanzia a mezzo polizza di responsabilità civile professionale nelle forme e secondo gli importi indicati dall' 111, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.
- L'enunciazione degli obblighi ed oneri a carico dell'Affidatario contenuta nel presente Capitolato e negli altri documenti contrattuali non è limitativa nel senso che, ove occorresse assolvere obblighi ed oneri non specificatamente indicati nei singoli documenti, ma necessari per l'espletamento della progettazione, questi sono a completo carico dell'Affidatario stesso.

14. COPERTURA ASSICURATIVA PROGETTAZIONE

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 53, comma 3, e 111, comma 1, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., deve essere presentata alla Stazione appaltante una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi di progettazione, a far data dall'approvazione del Progetto Esecutivo per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio; la polizza deve coprire le nuove spese di progettazione e i maggiori costi che l'amministrazione dovesse sopportare per le varianti di cui all'art. 132, comma 1, lettera e), del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., reresi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata alle condizioni e prescrizioni previste dallo schema tipo 2.2 allegato al DM 123/2004. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni non sono opponibili alla Stazione appaltante. L'assicurazione deve essere presentata, in alternativa: dal progettista titolare della progettazione definitiva ed esecutiva indicato in sede di gara e incaricato dall'Appaltatore o associato temporaneamente dall'Appaltatore medesimo qualora questi sia qualificato per la progettazione ai sensi della normativa vigente.

15. AUTORIZZAZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Le richieste di autorizzazione da inoltrare ad Enti pubblici e privati necessarie per l'approvazione del progetto, saranno effettuate dall'Affidatario, salvo quanto diversamente disposto dal Committente o da norme di legge o di regolamento. L'Affidatario sarà inoltre tenuto ad effettuare tutti gli adempimenti utili per sollecitare il rilascio delle autorizzazioni, informando tempestivamente il Committente degli eventuali rifiuti o ritardi degli Enti competenti ad emettere i provvedimenti. All'ottenimento delle autorizzazioni, l'Affidatario si obbliga, senza diritto a compenso alcuno, a rispettare le modalità di lavoro eventualmente prescritte nei suddetti provvedimenti.

16. AFFIDAMENTO DELLE ATTIVITA' A TERZI

L'Affidatario è direttamente responsabile dell'attività di progettazione oggetto dell'incarico e non potrà affidare la redazione del progetto, nemmeno parzialmente, a terzi, ad eccezione fatta per l'affidamento dei servizi per l'eventuale esecuzione delle indagini sul terreno, delle prove sugli edifici e sulle fondazioni, nonché per i rilievi, analisi e test di qualsiasi tipo, manifestandone comunque la responsabilità nei confronti dell'Ente Appaltante.

17. RESPONSABILITA' VERSO IL COMMITTENTE E VERSO TERZI

L'Affidatario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento degli obblighi assunti e della perfetta esecuzione della progettazione ad esso affidata, restando esplicitamente inteso che le norme e prescrizioni da esso esaminate ed accettate sono idonee al raggiungimento di tali scopi.

L'osservanza di dette norme e prescrizioni, i controlli e le disposizioni del personale del Committente e/o dallo stesso Committente incaricato per l'esecuzione delle verifiche sullo svolgimento della progettazione ed accettate dall'Affidatario, l'approvazione da parte del Committente o dei suoi incaricati di disegni o procedimenti adottati nell'elaborazione del progetto non limitano né riducono la piena ed incondizionata responsabilità dell'Affidatario.

L'Affidatario solleva il Committente da ogni e qualsiasi rivendicazione di terzi dovuta a gravi errori di progettazione.

L'Affidatario è parimenti tenuto a rispondere dell'opera e del comportamento di tutti i suoi eventuali dipendenti e collaboratori.

18. DANNI IMPUTABILI ALL'AFFIDATARIO

L'Affidatario è responsabile dei danni recati al Committente ed ai suoi dipendenti e a terzi per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari in genere e di chiunque di cui esso debba rispondere nell'esecuzione dell'incarico.

19. RISERVATEZZA

Tutti i documenti prodotti dall'Affidatario saranno di proprietà del Committente. L'Affidatario dovrà mantenere riservata e non dovrà divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso da quello occorrente per realizzare l'oggetto dell'incarico, qualsiasi informazione relativa al progetto che non fosse resa nota direttamente o indirettamente dal Committente o che derivasse dall'esecuzione delle opere di progettazione per il Committente.

Detto impegno si estende a qualsiasi cambiamento o proposta di cambiamento, sempre inerente all'incarico, o a qualsiasi dato o relazione, oppure a qualsiasi disegno o mappa o piano o schema, forniti dal Committente o che siano stati preparati dall'Affidatario per essere impiegati dal Committente.

Quanto sopra, salvo la preventiva approvazione alla divulgazione da parte del Committente, avrà validità fino a quando tali informazioni non siano di dominio pubblico.

L'Affidatario potrà citare nelle proprie referenze e nel proprio curriculum il lavoro svolto per il Committente, eventualmente illustrandolo con disegni, purché tale citazione non violi l'obbligo di riservatezza del presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a simposi, seminari e conferenze con propri elaborati, l'Affidatario, sino a che la documentazione progettuale non sia divenuta di dominio pubblico, dovrà ottenere il previo benestare del Committente sul materiale scritto e grafico, inerente alle opere di progettazione rese al Committente nell'ambito dell'incarico, che intendesse esporre o produrre.

20. CONTESTAZIONI IN CONTRADDITTORIO

Ciascuno dei contraenti deve aderire alla richiesta dell'altro di constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi durante l'esecuzione dell'incarico. Tale richiesta deve essere avanzata quando la situazione o fatto verificatosi sia, in effetti, ancora constatabile. In caso di mancata richiesta o di richiesta intempestiva, le conseguenze graveranno sul responsabile dell'omissione. L'Affidatario deve segnalare in particolare e tempestivamente ogni irregolarità riscontrata nell'esecuzione di altre attività che non sono di sua competenza, ma che possono interferire con la sua opera o condizionarla.

21. DEFICIENZE DELLA PROGETTAZIONE

Qualora il Committente, anche a seguito di prescrizioni o dinieghi autorizzativi da parte delle Autorità competenti, accertasse l'inidoneità di una qualunque parte del progetto oppure rilevasse delle inadempienze agli obblighi previsti nell'incarico, richiederà all'Affidatario di porre rimedio a tali inconvenienti, riservandosi la facoltà di fissare all'uopo un congruo termine.

Qualora l'Affidatario non prevedesse con prontezza ed entro i termini stabiliti ad eliminare le deficienze progettuali rilevate, il Committente avrà diritto di rivalersi per i danni conseguenti.

Tale diritto compete al Committente, anche se l'Affidatario sia intervenuto a portare le relative correzioni, nel caso che tale intervento non sia comunque sufficiente a prevenire i danni.

L'Affidatario non avrà diritto al riconoscimento di costi addizionali per le correzioni al progetto e per gli interventi "sul posto" di cui sopra.

22. SPOSTAMENTO DEI TERMINI DI ULTIMAZIONE

Saranno ammessi spostamenti dei termini di ultimazione per la progettazione previsti all'Art. 12 del presente capitolato solo nell'eventualità di sospensione della progettazione disposta dal Committente.

La sospensione delle attività di progettazione potrà essere disposta dal Committente in qualsiasi momento, con comunicazione mediante fax cui farà seguito conferma scritta.

23. CONTESTAZIONI

Tutte le eccezioni che l'Affidatario intenda formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta al Committente e debitamente documentate.

Detta comunicazione deve essere fatta entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data in cui l'Affidatario ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione, oppure dal ricevimento del documento del Committente che si intende contestare. La contestazione può essere illustrata e documentata negli 8 (otto) giorni successivi.

Qualora l'Affidatario non espliciti le sue riserve nel modo e nei termini sopra indicati, esso decadrà dal diritto di far valere le riserve stesse.

Il Committente prenderà in esame le riserve di natura contabile presentate nei termini e modi prescritti in sede di liquidazione del saldo finale.

24. RISOLUZIONE DELL'INCARICO

La risoluzione opererà di diritto ai sensi dell'Art. 1456 Codice Civile:

- a) in caso di frode da parte dell'Affidatario o di collusione con personale appartenente al Committente o con i terzi;
- b) nel caso di ritardo nella consegna degli elaborati rispetto ai termini stabiliti, qualora tale ritardo superi i 30 (trenta) giorni complessivi fatta salva l'applicazione delle penali di cui al successivo Art. 27 e con riserva di maggiori danni ai sensi dell'Art. 1382 c.c.
- c) Avvenuta la risoluzione, a discrezione del Committente potrà comunque essere acquisita la parte di progetto eseguita. L'Affidatario sarà obbligato all'immediata consegna degli elaborati nello stato in cui si trovano.
- d) La consegna degli elaborati avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle attività di progettazione e della loro regolare esecuzione.
- e) Avvenuta la consegna degli elaborati, si darà corso alla compilazione dell'ultima situazione delle attività di progettazione al fine di procedere al conto finale di liquidazione.
- f) Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall'Affidatario il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto.

Il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Affidatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi.

MANCATA APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO O ESECUTIVO - Qualora il progetto definitivo redatto a cura dell'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione, non si procederà alla stipulazione del contratto e nulla comunque è dovuto all'Appaltatore. Qualora il progetto esecutivo redatto a cura dell'Appaltatore non sia ritenuto meritevole di approvazione il contratto è risolto per inadempimento dell'Appaltatore medesimo.

Non è meritevole di approvazione il progetto definitivo o esecutivo:

- a) che si discosti dalla progettazione posta a base di gara in modo da compromettere, anche parzialmente, le finalità dell'intervento, il suo costo o le caratteristiche funzionali;
- b) che sia in contrasto con norme di legge o di regolamento in materia ambientale, urbanistica, di sicurezza igienico sanitaria o altre norme speciali;
- c) che sia redatto in violazione di norme tecniche di settore, con particolare riguardo alle parti in sottosuolo e alle parti strutturali;
- d) che, secondo le normali cognizioni tecniche, non illustri compiutamente i lavori da eseguire o li illustri in modo non idoneo alla loro immediata esecuzione;
- e) che contenga errori od omissioni progettuali, come definite dal Codice dei contratti;

f) che, in ogni altro caso, comporti una sua attuazione in forma diversa o in tempi diversi rispetto a quanto previsto dalla progettazione a base di gara.

g) che non ottenga tutte le autorizzazioni, visti, pareri favorevoli o nullaosta in ogni sede competente, finalizzati alla realizzazione e successivo esercizio dell'impianto in progetto.

In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Definitivo, per cause non imputabili all'Appaltatore, sono riconosciuti all'Appaltatore i seguenti importi: a) il 60% delle spese della progettazione come determinate nei documenti di gara (offerta).

In ogni altro caso di mancata approvazione del Progetto Esecutivo, per cause non imputabili all'Appaltatore, la Stazione appaltante può recedere dal contratto e all'Appaltatore sono riconosciuti i seguenti importi: a) le spese contrattuali sostenute, ai sensi dell'art. 139 del DPR 207/2010; b) le spese della progettazione come determinate nei documenti di gara (offerta).

25. CORRISPETTIVO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Il corrispettivo riconosciuto per le prestazioni oggetto della presente fase d'appalto viene stimato in Euro 500.000,00 al lordo del ribasso d'asta per la progettazione fino al livello esecutivo, comprensivi delle eventuali spese accessorie, escluso contributo obbligatorio INARCASSA (4%).

26. PAGAMENTI DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA

L'Affidatario potrà richiedere il pagamento delle proprie prestazioni dovuto per la progettazione al livello esecutivo alla scadenza e con le modalità di seguito indicate:

- Una prima rata pari al 40% dell'importo di aggiudicazione relativo alla fase di progettazione entro 30 giorni dalla data di approvazione del progetto esecutivo.
- Una seconda rata del 60% dell'importo suddetto entro 45 giorni dalla data del verbale di consegna dei lavori di realizzazione delle opere in appalto da eseguirsi in base al progetto esecutivo approvato.
- L'Affidatario provvederà all'emissione, a carico dell'Ente Appaltante, di regolare fattura assoggettata ad I.V.A., solo dopo il ricevimento dell'attestazione di conformità e benessere tecnico al pagamento da parte del Committente.
- Il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer emetterà il titolo di pagamento del compenso entro i tempi suddetti.
- L'Affidatario si impegna ad ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge n. 136/2010; l'inottemperanza costituirà motivo per l'E.A. di avvalersi della specifica clausola risolutiva espressa.
- E' vietata la cessione da parte dell'Appaltatore dei crediti derivanti dal presente incarico di progettazione.

27. PENALI

Qualora l'ultimazione della progettazione esecutiva sia effettuata in ritardo rispetto a quanto stabilito dall'Art. 12 del presente CS, il Committente potrà applicare a suo insindacabile giudizio e senza alcuna formalità, per ogni giorno di ritardo, una penalità pari all'1 per mille del corrispettivo previsto per la progettazione.

L'Affidatario sarà comunque tenuto ad ultimare la progettazione anche oltre il termine convenuto, salvo manifestazione di volontà contraria da parte dell'Ente Appaltante.

E' comunque fatto salvo il diritto del Committente al risarcimento del danno conseguente a tali ritardi.

Qualora trascorranzo 30 giorni continuativi di ritardo rispetto ai termini indicati all'Art. 12, l'Ente Appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto ai sensi del precedente Art. 24.

Qualora le progettazioni fossero ritenute, dal Committente o in sede di verifica da parte delle Autorità competenti, non idonee per difetto nello studio o per inattendibilità tecnico-economica, all'Affidatario non sarà dovuto alcun compenso residuo né verranno risarcite eventuali spese. In tale caso il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer si riserva di incamerare integralmente la cauzione, senza bisogno di diffida o costituzione di mora, fatti salvi i maggiori danni.

28. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

L'affidamento dell'incarico è soggetto a tutti gli effetti alla legislazione italiana.

Per eventuali controversie in ordine alla sua esecuzione e alla sua risoluzione, si farà ricorso all'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro di competenza esclusivo è quello di Oristano Sezione distaccata di Macomer (NU).

29. PRESCRIZIONI PARTICOLARI

Redazione degli elaborati:

- a) Gli elaborati grafici saranno in formato DWG per Autocad 2006 o in formato DXF compatibile con Autocad 2006.
- b) I testi e gli elaborati dovranno essere prodotti con programmi Microsoft Word e Excel e i computi metrici estimativi dovranno essere redatti con programma stime indicato dal Committente.
- c) L'elaborazione dei disegni in Autocad dovrà rigorosamente rispettare la suddivisione in layers di lavoro.
- d) Dovrà essere redatto l'elenco degli elaborati e tutta la documentazione dovrà portare la relativa numerazione di pagina.

N.B.: le planimetrie relative alle sovrapposizioni (demolizioni/nuove costruzioni) dovranno essere realizzate collocando nei relativi layers le entità di demolizione e di nuova costruzione, mentre tutte le altre unità del disegno dovranno avere colore bianco.

Gli elaborati dovranno essere redatti nel rispetto delle simbologie CEI e UNI

- e) Tutti gli elaborati dovranno essere redatti in formati UNI con l'impiego dei cartigli del Committente al lato del quale dovrà apparire il nominativo dello studio tecnico che ha eseguito il rilievo.
- f) Le tavole grafiche, la descrizione tecnica ed il computo metrico estimativo dovranno essere correlate fra di loro, di conseguenza verranno redatte apposite planimetrie con tabelle riportanti per ogni locale i codici delle lavorazioni previste che corrisponderanno al codice della stessa lavorazione impostato in "Descrizione Tecnica" e nel Computo Metrico

Estimativo". La descrizione tecnica ed il computo metrico estimativo dovranno essere suddivisi, come per le tavole di progetto, per ogni piano.

Gli elaborati dovranno essere così consegnati:

- N. 10 copie complete su carta.
- N. 10 copie complete su Su Cd ROM con:
- Elaborati grafici in formato DWG per Autocad rel. 2006 o in formato DXF compatibile con Autocad rel. 2006.
- Relazioni tecniche e specialistiche in formato PDF ed in formato editabile compatibile con Microsoft Word.

PARTE 4 – CONDIZIONI PRELIMINARI

30. IMPORTI DELL'APPALTO PER LA PROGETTAZIONE, LA REALIZZAZIONE E LA GESTIONE IN AFFIANCAMENTO PER SEI MESI

L'intervento di cui al presente Appalto riguarda la progettazione esecutiva, le opere, la gestione semestrale e quant'altro a base d'appalto per € 40.000.000,00, così dettagliati:

Progettazione fino al livello esecutivo

per un importo di **Euro 500.000,00** (cinquecentomila) IVA esclusa.

Lavori di realizzazione dell'opera, incluso avviamento, messa a regime e gestione semestrale

per un importo di **39.500.000,00** (diconsi euro trentanovemilioni cinquecentomila/00) IVA esclusa, di cui **Euro 600.000,00** (diconsi euro seicentomila/00) IVA esclusa, non soggetti a ribasso d'asta, per oneri di sicurezza diretti e specifici come previsto dal DPR 222/03.

Categoria Prevalente: OS 14

Categoria D.P.R. 207/2010	Importo (Euro)	Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
OS 14	27.197.000,00	Prevalente	Nei limiti di legge
OG 9	7.819.700,00	Scorporabile	Nei limiti di legge
OG 1	4.483.300,00	Scorporabile	Nei limiti di legge
tot	39.500.000,00		

Gestione semestrale in affiancamento

Per un importo da intendersi ricompreso negli oneri di realizzazione dell'intervento.

La gestione non è sub-appaltabile.

Il corrispettivo relativo all'appalto in oggetto risulta a 'corpo'.

L'importo delle opere deve quindi intendersi come importo forfettario onnicomprensivo, fisso ed invariabile **“chiavi in mano”**, riferito a tutti i lavori così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale.

Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale le quantità delle singole lavorazioni indicate sugli atti progettuali, nonché i prezzi unitari delle stesse singole lavorazioni, se non limitatamente a quanto previsto dall'48 relativo alle **“Varianti in corso d'opera”** del presente C.S., limitatamente e ai soli fini della valutazione di eventuali varianti richieste dalla Stazione Appaltante o dalla DL.

All'atto dell'offerta l'Appaltatore dovrà indicare, nei limiti consentiti dalla legge, quali opere intende subappaltare ed **indicarle esplicitamente**.

31. NORME DI APPALTO

I prezzi di offerta relativi alla progettazione esecutiva, alla realizzazione delle opere in appalto e alla gestione dell'impianto in affiancamento per sei mesi saranno ritenuti comprensivi di ogni fornitura e/o prestazione inerente, che risultasse necessaria al fine di dare le opere finite a regola d'arte.

L'Appaltatore sopporterà ogni onere, comprese le spese per le opere provvisorie, quelle necessarie per la sicurezza delle maestranze, l'eliminazione degli eventuali impedimenti all'esecuzione dei lavori, i costi da sopportare per l'attuazione del piano di sicurezza (PSC).

L'Appaltatore non potrà pretendere compensi per le difficoltà che dovessero insorgere, né per eventuali interruzioni che dovessero essere ordinate per ragioni di operatività dell'Ente appaltante, né potrà addurre riconoscimento per l'esecuzione di lavori di piccola entità o in difformità alle quantità indicate nei documenti di gara.

L'Appaltatore sarà responsabile di tutte le forniture ed opere aggiudicate, anche per tutte le eventuali prestazioni e/o forniture di sub e/o co-fornitori.

32. CAUZIONI

32.1. CAUZIONE PROVVISORIA

A sensi di Disciplinare di gara, già in sede di presentazione delle offerte, il concorrente deve aver allegato (Art. 75 del D.Lgs.163/06 s.m.i.) una cauzione provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo previsto per progettazione esecutiva, realizzazione delle opere in appalto, gestione semestrale in affiancamento, secondo le forme e le modalità indicate nel Disciplinare di gara stesso. La cauzione provvisoria garantisce la serietà dell'offerta e copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo.

Essa riporta la dichiarazione di impegno da parte dell'assicuratore che provvede, ad avvenuta aggiudicazione, al rilascio della cauzione definitiva.

32.2. CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore deve costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo complessivo previsto per progettazione esecutiva, realizzazione delle opere in appalto e gestione semestrale in affiancamento, necessaria a coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso è superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

La mancata costituzione della garanzia fidejussoria comporta la revoca dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Alla data di emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo l'Appaltatore deve emettere una fideiussione di importo pari alla rata di saldo.

33. ASSICURAZIONI

33.1. ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio o di certificato di regolare esecuzione, per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate; a tal fine l'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di collaudo provvisorio. Il premio è stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al DM 123/2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

- a) prevedere una **somma assicurata non inferiore all'importo contrattuale** comprensivo degli oneri di sicurezza ed incrementato dell'IVA;
- b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all'appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) è pari al **5% della somma assicurata** per le opere, deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore ad Euro 500.000,00 e non superiore a Euro 5.000.000,00. Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3 e in relazione all'assicurazione di responsabilità civile di cui al comma 4, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui all'art. 125 DPR 207/2010, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Come previsto dall'art. 128 del DPR 207/2010, qualora l'Appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti ai sensi dell'articolo 37 del codice, le stesse garanzie assicurative prestate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5, del codice, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

Le garanzie di cui all'art. 125 DPR 207/2010, sono estese fino a 12 (mesi) mesi dopo la data dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Tale estensione deve risultare dalla polizza assicurativa in conformità alla scheda tecnica 2.3 allegata al DM 123/2004. L'assicurazione copre i danni dovuti a causa risalente al periodo di esecuzione o

dovuti a fatto dell'Appaltatore nelle operazioni di manutenzione previste tra gli obblighi del contratto d'appalto.

Ai sensi dell'art. 126 DPR 207/2010, l'Appaltatore è altresì tenuto a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una **polizza indennitaria decennale** a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Detta polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranò consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40% (quaranta per cento), nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera.

In forza del comma 2) del medesimo articolo, l'Appaltatore è altresì tenuto a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5% (cinque per cento) del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000,00 euro ed un massimo di 5.000.000,00 di euro.

Il pagamento della rata a saldo, come precisato nell'art. 57 del presente capitolato, è subordinato all'accensione delle due succitate polizze decennali.

Qualora il contratto di assicurazione relativo alla polizza indennitaria decennale preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinate dall'articolo 37, comma 5, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

34. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Il subappalto è regolato dall'art. 118 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dall'art. 170 del DPR 207/2010. Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono particolari ipotesi di divieto di affidamento in subappalto. Il subappalto delle attività di progettazione è sottoposto ai vincoli dei cui all'art. 91, comma 3, del D.lgs. 163/06 e s.m.i. Per i lavori riguardanti la categoria prevalente viene stabilita un'aliquota pari al 30% (trenta per cento). L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246. La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla Stazione Appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a ciascun subappaltatore o cottimista, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

35. ONERI, OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto previsto dall'Art. 5 del Cap. Gen., sono a carico dell'Appaltatore, e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'Appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e obblighi di seguito riportati e gli oneri e gli obblighi descritti nelle parti tecniche del Capitolato Speciale di Appalto – Norme e Specifiche Tecniche e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente nelle ipotesi previste e disciplinate dall'Art. 132 del D.Lgs. 163/06 s.m.i., comma 1, lett. a), b), c) e d); nell'ipotesi prevista dalla lettera e) del medesimo articolo, la responsabilità sarà dell'Appaltatore che risponderà anche dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Al di fuori delle ipotesi previste, non spetterà quindi all'Appaltatore altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'Appalto subisca, per varianti, diminuzioni o aumenti.

35.1. ONERI FINALIZZATI DIRETTAMENTE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI

Sono a carico dell'appaltatore:

1. le spese per eventuali consulenze di cui l'Appaltatore si serva, avvalendosi di tecnici od organi tecnici facenti o meno capo all'Appaltatore medesimo;
2. le spese per verificare l'esattezza dei dati e delle informazioni ricevute con la documentazione di gara;
3. le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori;
4. il compenso per il proprio rappresentante e per il Direttore Tecnico di cantiere;
5. il compenso per l'assistenza archeologica durante le operazioni di scavo;
6. il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro organizzazione e coordinamento (ivi comprese le maggiorazioni previste per il lavoro in quota);
7. le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori;
8. le spese per l'accurata messa a punto strumentale delle quote e degli allineamenti;
9. le spese per ottemperare a tutte le prescrizioni emesse dagli Enti preposti in sede di collaudo;
10. le spese per i percorsi di servizio, ponteggi, passerelle e scalette, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, ponteggi, piani di lavoro ecc., le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le strade di servizio del cantiere, anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia; è compito dell'Appaltatore il progetto dell'organizzazione di cantiere che dovrà comunque essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e dei disegni di progetto;
11. verifiche strutturali delle fondazioni e delle strutture tutte, nessuna esclusa, interessate dalle opere oggetto dell'appalto, anche in fase di esecuzione dei lavori;

12. le spese per le reti di distribuzione interna di F.M. e di illuminazione elettrica e quanto necessario ad allacciare le stesse con i gruppi generatori e con le reti esterne al cantiere e le spese di allacciamento per l'energia elettrica, l'acqua, il gas, l'uso di fognatura, il telefono, i relativi contratti e canoni e le spese di consumo per tutta la durata del cantiere;
13. le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni;
14. le spese per l'aspirazione, il trasporto e lo smaltimento di eventuali acque di rifiuto che venissero prodotte, ad ogni titolo e per ogni causa nell'ambito del cantiere;
15. le spese per rimuovere materiali o cumuli di terra o riporti relativi a strade di servizio che sono state eseguite per l'uso del cantiere ma che non sono previste nel progetto;
16. le spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere ed il mantenimento dell'agibilità dello stesso nonché degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi. Lo sgombero del cantiere entro due settimane dalla ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto occorrente per le operazioni di collaudo tecnico-amministrativo, da sgomberare subito dopo i collaudi stessi. Al riguardo, non appena ultimati i lavori, l'Appaltatore provvederà a rimuovere le installazioni di cantiere e le opere provvisorie comprese le eventuali fondazioni delle stesse, a sistemare e pulire i terreni occupati ed interessati dalle opere appaltate, nonché a ripristinare quelli limitrofi. L'Appaltatore è responsabile della demolizione delle opere da sostituire, del loro allontanamento come materiali di recupero o rifiuti (anche se pericolosi) secondo la normativa vigente. L'appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica. Nel caso in cui l'Appaltatore non ottemperi a quanto sopra, il D.L. inviterà per iscritto l'Appaltatore a provvedervi e, in difetto, dopo otto giorni da tale invito, la Stazione Appaltante potrà provvedere direttamente, restando inteso che tutti gli oneri e le spese relative saranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore e la Stazione Appaltante potrà trattenere gli importi da quanto dovuto all'Appaltatore stesso. Il D.L. potrà richiedere all'Appaltatore, salvo il diritto al risarcimento del danno ulteriore, anche prima della fine dei lavori, sgomberi parziali e rimozioni di impianti e di installazioni che non siano necessari al proseguimento dei lavori stessi;
17. l'Appaltatore dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, compresi i relativi ponteggi, recinzioni, costruzioni provvisorie e armature, restando inteso che saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore – e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore – i danni che potranno derivare da inadempienze al presente onere;

L'Appaltatore inoltre sarà tenuto a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del D.L.) di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore stesso, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;
18. rientrano, inoltre, fra le informazioni che l'Appaltatore è tenuto a fornire tempestivamente alla Stazione Appaltante (anche per il tramite del D.L.), anche le seguenti:
 - la segnalazione di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;

- la trasmissione al D.L. e/o al Servizio di Project Control di tutte le informazioni richiamate in detto documento e comunque necessarie per valutare la capacità dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali;
- il report periodico di avanzamento lavori.

35.2. ONERI FINALIZZATI ALL'ESERCIZIO DEL POTERE DI INGERENZA DELLA STAZIONE APPALTANTE SUI LAVORI E SULLA GESTIONE SEMESTRALE

Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

1. Le spese per le operazioni di consegna dei lavori, sia riguardo al personale di fatica e tecnico sia riguardo a tutte le strumentazioni e i materiali che il Direttore dei Lavori riterrà opportuni, compresa la spesa relativa alla verifica del rilievo dei luoghi; le spese occorrenti alla effettuazione di tutte le prove e collaudi, ivi inclusi i necessari campioni - in contraddittorio con il Direttore dei Lavori o suo incaricato e con redazione di verbale e apposizione di suggelli - la loro eventuale stagionatura, nonché le spese necessarie ad eseguire modelli, campioni di lavorazione, collaudi ed esperimenti di qualsiasi genere, verifiche presso laboratori ufficialmente autorizzati, richiesti dalla Direzione Lavori o imposti dalle norme in vigore o dai documenti contrattuali, e ciò anche dopo la provvista a piè d'opera, senza che per ciò l'Appaltatore possa chiedere alcun indennizzo per eventuali sospensioni o ritardi dei lavori: e ciò allo scopo di conoscere la qualità e la resistenza di materiali e componenti da impiegare o impiegati. La spesa per la custodia fino al collaudo definitivo tecnico-amministrativo, in appositi locali presso i luoghi di lavoro - o presso l'Ufficio della Direzione dei Lavori, - dei campioni di materiali e componenti muniti di sigilli a firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi più idonei per garantirne l'autenticità. La spesa per la custodia dei materiali da costruzione nei luoghi di lavoro, ritenendosi esonerata la Stazione Appaltante da ogni qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, di macchinari ed attrezzature. La spesa per la protezione delle opere e dei materiali a prevenzione di danni di qualsiasi natura, nonché rimozione di dette protezioni a richiesta del Direttore dei Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il loro ripristino;
2. la predisposizione dei locali ufficio per la Direzione Lavori, il Coordinatore della Sicurezza e per la Committenza, arredati secondo necessità funzionali e completi di linea telefonica;
3. la comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al DL entro le ore 10 del giorno stesso;
4. fermo restando quanto prescritto ai successivi punti è in capo all'Appaltatore la comunicazione settimanale al Direttore dei Lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:
 - numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
 - giorni in cui non si è lavorato e motivo;
 - lavori eseguiti nella settimana;
5. la mancata ottemperanza o il ritardo di oltre una settimana da parte dell'Appaltatore a quanto suddetto saranno considerati grave inadempienza contrattuale;

6. l'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o a discrezione del Direttore dei Lavori) fra i responsabili delle imprese operanti in cantiere, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori e il Direttore dei Lavori; nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi;
7. le spese per l'uso e la manutenzione di strade di servizio, di ponteggi, passerelle e scalette, di mezzi d'opera, di sollevamento e di quanto altro necessario anche per l'uso di ditte che eseguano per conto dell'appaltatore l'esecuzione di modelli e campioni di lavorazione che il Direttore dei Lavori richiederà; i principali campioni sono prescritti nelle specifiche tecniche. Si rammenta comunque che l'Appaltatore dovrà ottenere sempre l'approvazione delle forniture impiegate;
8. le spese per le prove richieste dalla normativa vigente in materia di elementi strutturali e le relative certificazioni eseguite su provini (cubetti) di cls, tondini di acciaio d'armatura, profili di acciaio per carpenteria metallica, elementi di strutture lignee;
9. le spese per il deposito degli elaborati di progetto delle strutture e del certificato di collaudo presso l'Ente preposto e per la consegna e il ritiro dei certificati di prova presso Laboratori ufficiali autorizzati ai sensi della Legge 1086/71;
10. gli oneri e le spese afferenti all'esecuzione del collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera, all'esecuzione del collaudo statico, all'esecuzione del collaudo prestazionale e l'assistenza al collaudo tecnico-amministrativo, esclusi gli oneri relativi ai compensi dei collaudatori incaricati dalla Stazione Appaltante;
11. le spese di cui all'Art. 224 del DPR 207/2010;
12. le spese per l'esecuzione di tracciamenti e rilievi topografici dell'area, sia inizialmente che in corrispondenza degli eventi che determinano l'emissione degli stati di avanzamento;
13. l'esecuzione di fotografie, di formato minimo cm 13 x 18, di fotografie digitali, di filmati, delle opere in corso di costruzione al momento dello stato di avanzamento e nei momenti più salienti a giudizio del Direttore dei Lavori;
14. gli oneri per lo smaltimento dei rifiuti;
15. gli oneri per prove geotecniche del terreno, come previste a sensi di Capitolato o per ulteriori accertamenti eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori.

35.3. ONERI DERIVANTI DA OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

Sono oneri a carico dell'Appaltatore:

1. le spese necessarie alla costituzione della garanzia contrattuale e per la sua reintegrazione in caso di uso da parte della Stazione Appaltante nonché le spese per fidejussioni prestate a qualunque titolo, nonché delle polizze assicurative previste;
2. le spese di contratto, di stampa, di rilegatura, di bollo, di registro, di copia inerenti agli atti che occorrono per la gestione dell'Appalto, fino alla presa in consegna dell'opera anche ai sensi dell'Art. 139 del DPR 207/2010 e ai sensi dell'Art. 8 del Capitolato Generale;
3. le spese di passaggio e per occupazioni temporanee sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree di cantiere, le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o

- conseguenti, le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante;
4. spese per le provvidenze atte ad evitare il verificarsi di danni alle opere, alle persone e alle cose durante l'esecuzione dei lavori;
 5. l'esecuzione di tutte le opere e di tutti gli apprestamenti di sicurezza previsti dal Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al contratto di Appalto, ivi comprese le eventuali variazioni introdotte per l'esecuzione dei lavori, per la redazione del Piano Operativo della Sicurezza dell'Impresa Appaltatrice e il coordinamento con quello di tutte le altre imprese operanti nel cantiere, e quelle per l'approntamento di tutte le opere, i cartelli di segnalazione, le reti di protezione, i D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), la messa in sicurezza delle gru e comunque tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita e l'incolumità del personale dipendente dall'Appaltatore, di eventuali sub-appaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo, incaricato dalla Stazione Appaltante;
 6. oneri per le sotto elencate competenze ed attività, legate alla Sicurezza e tutela del personale:
 - Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione;
 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza;
 - Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza per le imprese subappaltatrici, con il coordinamento a carico dell'Appaltatore;
 7. le spese e la periodica visita medica e la prevenzione del personale: dalle malattie tipiche delle mansioni svolte a quelle tipiche della località in cui svolgono i lavori; responsabilità per le imprese subappaltatrici con il relativo onere di coordinamento;
 8. l'approntamento del Programma lavori da sottoporre al Direttore dei Lavori, secondo quanto previsto al successivo Art. 44 e per la redazione del report di avanzamento periodico;
 9. le spese per l'approntamento delle tettoie, dei ponteggi, delle strutture e dei parapetti a protezione di percorsi aperti al pubblico siti nelle zone di pericolo nei pressi del cantiere e la fornitura e la manutenzione dei cartelli stradali di avviso e dei fanali di segnalazione in base alle norme del Codice della Strada e del DPR 207/2010;
 10. la tempestiva redazione degli elaborati costruttivi di cantiere e/o officina, compilati nel rispetto del progetto esecutivo approvato dalla Stazione Appaltante che costituisce il progetto di contratto; detti elaborati dovranno essere completi delle eventuali integrazioni che l'Appaltatore, anche a seguito della eventuale esecuzione di accertamenti integrativi a propria cura e spese, ha ritenuto necessarie, preventivamente approvate dalla Direzione Lavori. E' altresì a carico dell'Appaltatore la tenuta in cantiere di una copia aggiornata di tavole, ricevuta con il timbro "esecutivo" e la firma del D.L.: solo a tali elaborati l'Appaltatore potrà rifarsi per dar corso ai lavori, essendo sua cura annullarne, e conservarne a parte, le versioni superate. Qualora, a seguito delle verifiche progettuali condotte dall'Appaltatore o a seguito degli esiti delle prove condotte su materiali e/o componenti, o in conseguenza della necessaria adozione delle buone regole dell'arte risultassero necessari adeguamenti progettuali ed esecutivi atti a raggiungere i livelli di prestazioni attesi dall'opera e dalle sue componenti, l'Appaltatore provvederà a darne notizia alla D.L. e, ottenutane l'approvazione, ad apportare correlate varianti progettuali ed

esecutive senza maggiori oneri per la Stazione Appaltante né per indennizzi o rimborsi, né per ritardi o intralci nello sviluppo dei lavori;

11. gli oneri connessi alla redazione e all'inoltro di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento delle autorizzazioni obbligatorie da parte di Enti diversi, e particolarmente tutte le licenze, permessi, pareri, nullaosta, approvazioni, ecc., comunque denominati, connessi con la realizzazione, di qualunque specie ed entità richiesti da leggi, norme, procedure in relazione all'esecuzione delle opere appaltate. Infine, dovrà eseguire tutte le pratiche relative al rilascio di permessi, autorizzazioni, collaudi, ecc., comunque denominati, da parte dei competenti uffici, Istituti, Enti, Organismi o Autorità preposte (come, ISPESL, ASL, ARPAS, Prefettura, ANCC, ENEL, VV.F., ecc.), occorrenti per l'installazione degli impianti di cantiere e delle loro pertinenze, avendo cura che ogni pratica risulti predisposta in tempo utile. Ove nel corso del contratto eventuali provvedimenti delle Pubbliche Autorità abbiano a ritardare o comunque ad impedire in tutto o in parte la realizzazione dell'opera, nessuna pretesa di indennizzo o risarcimento, sotto qualsiasi forma, potrà a tale titolo vantare l'Appaltatore verso la Stazione Appaltante. Ove, invece, tali provvedimenti abbiano causa, anche indirettamente, dal comportamento omissivo o commissivo dell'Appaltatore, questi sarà ritenuto inadempiente ad ogni effetto di legge e di Contratto;
12. la recinzione del cantiere come previsto dal Piano di Sicurezza, inclusi i relativi cancelli di ingresso e nel rispetto di vincoli e regolamenti anche comunali e del comprensorio in cui è inserita l'opera al fine di facilitare al massimo l'isolamento del cantiere dall'esterno;
13. l'apposizione di n° 1 tabella informativa all'esterno del cantiere di dimensioni minime cm 400 x 300 e la sua manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori, con le indicazioni usuali (previste dalla Circolare del Ministero dei LL.PP. n. 1729/UL del 1° giugno 1990) comprensive anche di logotipi che saranno indicati dalla D.L.; in caso di contestazione degli organi di polizia, ogni addebito alla Stazione Appaltante verrà addebitato all'Appaltatore in sede di contabilità;
14. le spese per l'uso delle discariche autorizzate di rifiuti;
15. la riparazione o il rifacimento delle opere relative ad eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private o alle persone, sollevando con ciò la Stazione Appaltante, il Direttore dei Lavori e il personale di sorveglianza da qualsiasi responsabilità;
16. le spese per canoni e diritti di brevetto di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi emessi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della L. 633/1941 e del R.D. 1127/1939;
17. le spese e gli oneri tutti per l'effettuazione di indagini, controlli, prove di carico, verifiche e certificazioni prestazionali che i Collaudatori riterranno necessari a loro insindacabile giudizio. Le certificazioni prestazionali, qualora richieste dai medesimi Collaudatori, dovranno essere prodotte da tecnici abilitati;
18. gli oneri derivanti da difetti di costruzione di cui all'Art. 18 del Capitolato Generale;
19. gli oneri per la valutazione del rumore dei propri macchinari ed attrezzature (D.Lgs. n. 81/2008 s.m.i.) e quelli conseguenti al rispetto;
20. gli oneri derivanti dall'approntamento, prima del collaudo provvisorio, degli elaborati finali as-built. Di tali elaborati dovrà essere consegnata ufficialmente tre copie su carta, e dieci su supporto magnetico (AUTOCAD 2006 o compatibile);

21. gli oneri derivanti dalle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni richieste dall'Appalto in misura tale da rispettare la vigente normativa e comunque da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi.

35.4. ONERI IN CAPO ALL'APPALTATORE IN MATERIA DI ANTIMAFIA E DI SICUREZZA DEI LAVORATORI IN CANTIERE

1. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Prefettura di Nuoro e all'Osservatorio Sanitario della Regione Sardegna entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione riguardante l'aggiudicazione definitiva e comunque prima della consegna dei lavori, le informazioni dettagliate sull'Appalto. Le informazioni dovranno riguardare, oltre all'Appaltatore stesso, tutti gli affidatari e i subaffidatari di servizi e forniture aventi per oggetto, tra l'altro:
 - trasporto a discarica;
 - smaltimento rifiuti;
 - fornitura e/o trasporto di calcestruzzo;
 - fornitura e/o trasporto di bitume;
 - forniture di ferro lavorato;
 - servizi di guardiania cantiere;
 - noli a freddo di macchinari;
2. L'Appaltatore dovrà altresì fornire ulteriori informazioni inerenti gli addetti al cantiere, da trasmettere 15 giorni prima dell'immissione al lavoro; successivamente, entro il 15 di ogni mese, l'Appaltatore dovrà comunicare eventuali aggiornamenti, integrazioni o variazioni dei sopraindicati dati, relativamente al mese precedente;
3. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno inviare all'Osservatorio Sanitario, entro 5 giorni dalla data di accadimento di ogni infortunio con prognosi superiore a 3 giorni, copia della denuncia INAIL, con l'indicazione della fase lavorativa (codice W.B.S.) alla quale l'infortunato lavorava al momento dell'infortunio medesimo (c/o A.S.L. di Nuoro – Distretto di Macomer). L'Appaltatore dovrà inoltre trasmettere all'Osservatorio Sanitario, ogni 6 mesi, copia del Registro infortuni.

In caso di esecuzione dei lavori in contemporanea con altra impresa, l'Appaltatore dovrà farsi cura di concordare con il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, il Responsabile del Procedimento della Stazione Appaltante, con la D.L. i tempi ed i modi di intervento nonché di provvedere a quanto necessario (opere di protezione, salvaguardia, isolamento etc.), alla sicurezza (nei confronti di incidenti ed intromissioni), provvedendo alla corretta applicazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza eventualmente revisionati.

36. TRATTAMENTO RETRIBUTIVO DEI LAVORATORI

L'Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito nei contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore, per la zona e per tutto il periodo nel quale si svolgono i lavori; l'Appaltatore è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme di cui sopra da parte dei Subappaltatori nei confronti dei dipendenti di questi ultimi, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto (Art. 36 L. 300/1970 e Art. 118, c. 6, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

Ai sensi dell'Art. 13 del Capitolato Generale, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, all'Appaltatore sarà ordinato per iscritto di provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove egli non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, la Stazione Appaltante pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore e trattenendo, inoltre, una somma pari al cinque per cento delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita, salvo i sequestri già concessi.

Nel caso di formale contestazione delle richieste da parte dell'Appaltatore, la Stazione Appaltante provvederà all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla Direzione Provinciale del Lavoro per i necessari accertamenti.

37. TUTELA DEI LAVORATORI

L'Appaltatore, e per suo tramite, i Subappaltatori trasmetteranno alla Stazione Appaltante prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici; trasmetteranno trimestralmente copia dei DURC, fino all'ultimazione dei lavori (Art. 118, c. 6 e 6 bis, del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

A garanzia degli obblighi sulla tutela dei lavoratori, la Stazione Appaltante opererà una ritenuta dello 0,50% sull'importo netto progressivo dei lavori, da utilizzare in caso di inadempienza dell'Appaltatore, salvo le maggiori responsabilità di esso.

Si richiama integralmente l'Art. 7 del Capitolato Generale.

I lavoratori occupati in cantiere dovranno attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione e addestramento, e si sottoporranno alla sorveglianza sanitaria coloro che sono addetti alla movimentazione manuale di carichi pesanti.

In caso di inottemperanza degli obblighi appena precisati, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dalla Direzione Provinciale del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Appaltatore e, se del caso, anche alla Direzione suddetta, l'inadempienza accertata e procederà a una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dalla Direzione Provinciale del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione alla Stazione Appaltante, né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni.

38. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è obbligato all'approntamento di tutte le opere, segnalazioni e cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire la vita, l'incolumità e la personalità morale, a norma dell'Art. 2087 c.c., del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e fornitori e del relativo personale dipendente, e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante.

Ogni responsabilità, sia di carattere civile sia penale, in caso di infortuni ricadrà interamente e solo sull'Appaltatore, restando sollevati sia la Stazione Appaltante sia il Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore provvederà ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori. Ove vi sia anche solo movimentazione manuale di carichi pesanti, l'Appaltatore provvederà anche alla nomina del Medico competente. L'Appaltatore provvederà, infine, alla designazione dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione dell'emergenza.

In ottemperanza alla l. n. 136/2010, l'Appaltatore, al fine di rendere facilmente individuabile la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività dei cantieri, dovrà curare che la bolla di consegna del materiale indichi il numero di targa e il nominativo del proprietario degli automezzi medesimi.

La tessera di riconoscimento di cui all'articolo 18, comma 1, lettera u), del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i., deve contenere, oltre agli elementi ivi specificati, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di lavoratori autonomi, la tessera di riconoscimento di cui all'articolo 21, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 81 del 2008 s.m.i. deve contenere anche l'indicazione del committente.

L'Appaltatore è tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere o incombenza derivante dall'aggiudicazione delle normative vigenti in materia.

39. DOMICILIO DELL'APPALTATORE

Nel contratto, l'Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e per gli effetti dell'Art. 2 del Capitolato Generale.

40. CONDOTTA DEI LAVORI E DIRETTORE TECNICO DEL CANTIERE

Ai sensi dell'Art. 4 del Capitolato Generale, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza a una persona fisica fornita dei requisiti di idoneità tecnica e morale, per l'esercizio delle attività necessarie per l'esecuzione del contratto. L'Appaltatore è responsabile dell'operato del proprio rappresentante.

Il suddetto mandato deve essere conferito per atto pubblico e depositato presso la Stazione Appaltante che ne darà comunicazione al D.L.

Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore o il suo rappresentante deve garantire la presenza nel luogo in cui si eseguono i lavori.

In presenza di gravi e giustificati motivi la Stazione Appaltante, previa motivata comunicazione, ha diritto di esigere dall'Appaltatore la sostituzione immediata del suo rappresentante, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore od al suo rappresentante.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilità del rappresentante dell'Impresa appaltatrice, l'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del Cantiere ad una persona fisica, fornita almeno di diploma tecnico, iscritta all'albo professionale o alle proprie stabili dipendenze, la quale rilascerà dichiarazione scritta di accettazione dell'incarico, anche in merito alle responsabilità per infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella esecuzione dei lavori (Art. 118, c. 7 del D.Lgs. 163/2006 s.m.i.).

Ai sensi dell'Art. 6 del Capitolato Generale, il Direttore Tecnico di cantiere può coincidere con il rappresentante delegato di cui si è detto in precedenza.

Il Direttore Tecnico di Cantiere deve garantire la propria presenza continuativa in cantiere.

Nel caso in cui l'Appalto sia affidato ad un raggruppamento temporaneo di imprese o ad un consorzio, l'incarico della direzione tecnica del cantiere deve essere attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti in cantiere. Tale delega deve indicare specificamente le attribuzioni del direttore anche in relazione a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere medesimo.

Previa motivata comunicazione all'Appaltatore, il D.L. ha il diritto di chiedere la sostituzione del Direttore di Cantiere per mancata presenza, indisciplina, incapacità o grave negligenza.

41. DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere ed ha l'obbligo di osservare e di far osservare ai propri dipendenti ed agli operai le norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il D.L. ha il diritto di ordinare l'allontanamento e la sostituzione dei dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacità o negligenza.

L'Appaltatore è comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

Tutto il personale deve essere dotato di proprio cartellino con fotografia di riconoscimento, giubbotto con evidenziatori catarifrangenti omologato, elmetto e scarpe o stivali di sicurezza omologati.

Un numero adeguato di D.P.I. sopra richiamati dovranno essere a disposizione per il personale esterno (Direzione Lavori) e in visita.

PARTE 5 – INIZIO DEI LAVORI

42. CONSEGNA DEI LAVORI

Ai sensi dell'Art. 153 comma 2 del DPR 207/2010, il Responsabile del Procedimento, con apposita richiesta, dispone che, entro 45 giorni dalla stipula del contratto (atto aggiuntivo al contratto), il Direttore dei Lavori proceda alla consegna dei Lavori, ai sensi dell'Art. 153 comma 1 dello stesso DPR 207/2010.

Nel caso specifico, dovendo l'Appaltatore procedere per contratto alla progettazione esecutiva prima dell'esecuzione dei lavori, il verbale di consegna dei lavori verrà redatto dalla Direzione dei lavori a seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Ente e della conseguente stipulazione dell'Atto Aggiuntivo.

Dell'operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'Art. 154 del DPR 207/2010.

Dalla data del verbale decorre il tempo utile per i successivi adempimenti contrattuali.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Resta inteso che in ogni caso l'avvio dell'esecuzione dei lavori potrà aver luogo:

- solo al termine dell'espletamento delle procedure del caso in materia di impatto ambientale;
- ad avvenuto aggiornamento del progetto esecutivo da parte dell'I.A. a seguito di eventuali prescrizioni emesse dagli Enti responsabili in materia di autorizzazioni, benessere e nulla-osta di qualsivoglia tipo;
- ad avvenuta validazione del progetto esecutivo e dei suoi eventuali adeguamenti da parte della Stazione Appaltante.

Agli effetti delle tempistiche contrattuali complessive comprendenti la progettazione esecutiva, la realizzazione dell'opera con suo avviamento e messa a regime e la gestione semestrale in affiancamento a TOSSILO, la fase procedurale in materia di impatto ambientale e di ottenimento di tutte le autorizzazioni necessarie (esclusivamente dipendente da enti terzi) costituisce sospensione delle tempistiche generali, per la quale l'Appaltatore nulla avrà a pretendere.

A questo proposito corre l'obbligo di ribadire ancora una volta che è fatto obbligo all'Appaltatore, con costi compensati col prezzo contrattuale offerto, di richiedere ed ottenere, in nome e per conto del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, con la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, tutte le autorizzazioni, pareri e nullaosta da parte delle autorità competenti sulla progettazione definitiva ed esecutiva, sulla esecuzione dei lavori e sull'esercizio dell'impianto nella sua globalità, compresa la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), di richiesta dell'A.I.A. (Autorizzazione Integrata Ambientale) e quant'altro necessario alla costruzione e regolare avviamento in esercizio dell'impianto nella sua globalità. Sarà compito della Stazione Appaltante coadiuvare l'Appaltatore in merito all'ottenimento delle suddette autorizzazioni.

43. RINVENIMENTI FORTUITI

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia,

l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi .

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei Lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione Appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma dell'Art. 90, comma 2, D.Lgs. n. 42/2004.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

44. PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI

Il programma esecutivo dei lavori (Art. 43 comma 10 DPR 207/2010) è quello definito con la D.L. nelle modalità da concordarsi con essa dopo la stipula del contratto di appalto.

Il programma esecutivo dei lavori deve essere redatto prima della consegna dei lavori e deve risultare coerente con il crono programma posto a base di gara, dettagliato nell'elaborazione, da parte dell'I.A., del progetto definitivo ed approvato dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'Art. 21 comma 1 del Capitolato Generale e dell'Art. 40 del DPR 207/2010 la richiesta all'Appaltatore del Direttore dei Lavori, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso, di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste cose insieme al fine di rispettare i termini del programma esecutivo non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporvisi.

PARTE 6 – ESECUZIONE DEI LAVORI

45. MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

E' a carico dell'Appaltatore, perché da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'Appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività di propria iniziativa o, in difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti, materiali e accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura e l'esecuzione, da parte del Direttore dei Lavori stesso.

I campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei Lavori e dall'Appaltatore o dal suo rappresentante, devono essere conservati a cura e spese dell'Appaltatore nei luoghi che saranno indicati dalla Direzione dei Lavori.

Le campionature dovranno essere accompagnate, a titolo esemplificativo, oltre che dalle certificazioni comprovanti le caratteristiche prestazionali richieste, dalla relativa documentazione tecnica atta a verificarne le caratteristiche prestazionali e, ove necessario, da grafici illustrativi e dai rispettivi calcoli giustificativi.

Sono compresi nelle campionature i prototipi e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal progetto.

E' altresì a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle prove richieste dal Direttore dei lavori e/o dagli incaricati per l'accertamento della qualità e delle caratteristiche prestazionali di componenti e materiali, con l'onere per lo stesso Appaltatore anche di tutta l'attrezzatura e dei mezzi necessari per il prelievo e l'inoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per l'ottenimento dei relativi certificati.

L'esito favorevole delle verifiche non esonera l'Appaltatore dai propri obblighi e dalle proprie responsabilità; pertanto qualora, sia successivamente all'effettuazione delle verifiche stesse, sia in sede di collaudo e fino allo scadere della garanzia, venga accertata la non corrispondenza dei materiali alle prescrizioni contrattuali, l'Appaltatore dovrà procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei materiali medesimi, all'effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di quanto rimosso o manomesso per eseguire le sostituzioni e le modifiche; l'Appaltatore sarà obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari di cui sopra dovranno essere eseguite dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Appaltatore; di esse e dei risultati ottenuti si dovrà compilare di volta in volta regolare verbale.

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non conformi alle prescrizioni del presente Capitolato, non emetterà il certificato di ultimazione dei lavori fin quando non avrà accertato, facendone esplicita dichiarazione nel certificato stesso, che da parte dell'Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte, riparazioni e sostituzioni necessarie.

Nonostante l'esito favorevole di tali verifiche e prove preliminari, l'Appaltatore rimane responsabile delle deficienze che si riscontrassero in seguito, anche dopo l'approvazione del collaudo tecnico-amministrativo da parte della Stazione Appaltante e fino al termine del periodo di garanzia.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applicano gli artt. 15, 16 e 17 del Capitolato Generale.

46. SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI, PROROGHE

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto dell'Art. 158 del DPR 207/2010 e dell'Art. 24 del Capitolato Generale (per le parti non in contrasto con il Regolamento stesso).

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'Articolo 158 comma 7 del DPR 207/2010.

Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell'opera sospesa, l'opera si riterrà non sospesa.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima.

Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'Art. 24 del Capitolato Generale.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.

Le proroghe sono disciplinate dall'Art. 159 commi 8, 9 e 10 del DPR 207/2010 e dall'Art. 26 del Capitolato Generale.

47. TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI

Per la redazione del progetto esecutivo sono previsti **60 giorni** naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio emesso dal responsabile del procedimento.

Per quanto attiene al tempo utile per l'ultimazione di tutti i lavori intesi come fase di realizzazione delle opere previste in appalto, fa fede ciò che l'Appaltatore ha dichiarato nell'offerta tempi a base di gara, essendosi previsti **30 mesi ribassabili**, a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori.

In riferimento a quanto esposto al precedente Art. 42, agli effetti delle tempistiche contrattuali complessive comprendenti la progettazione esecutiva, la realizzazione dell'opera e la gestione semestrale in affiancamento, la fase procedurale in materia di impatto ambientale, e in generale tutte le attività tese al conseguimento di qualsivoglia autorizzazione all'esecuzione delle opere previste in appalto nonché all'esercizio dell'impianto, costituiscono sospensione delle tempistiche generali.

Per tale sospensiva l'Appaltatore nulla dovrà pretendere in termini di aggiornamento prezzi o di qualunque altro riconoscimento economico a titolo risarcitorio.

In tale tempo contrattuale si è già tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. Eventuali sospensioni che si rendessero indispensabili per casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore o di altre circostanze speciali saranno concordate con la Stazione Appaltante.

L'Appaltatore riconosce esplicitamente che i sopraccitati termini contrattuali trovino conferma in quanto offerto dall'Appaltatore stesso in sede di gara e successivamente esplicitato nel programma esecutivo, elaborato dallo stesso Appaltatore, in piena e totale autonomia di valutazione in termini

di risorse, organizzazione e modalità operative e che pertanto nella formulazione del prezzo ha considerato ogni onere derivante e connesso, direttamente o indirettamente, al rispetto dei termini contrattuali.

La mancata osservanza dei suddetti termini comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 61.

Ai sensi dell'Art. 1382 del c.c., l'Appaltatore riconosce l'essenzialità del termine fissato per l'ultimazione dei lavori e, pertanto, accetta quanto stabilito dal successivo Art. 61.1 in merito alla risarcibilità del maggior danno in caso di ritardo.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto alla Direzione Lavori la data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio con l'Appaltatore stesso alle necessarie constatazioni. Nel caso di riscontro positivo verrà redatto il relativo Certificato di Ultimazione Lavori.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano effettivamente ultimate a regola d'arte in ogni loro parte e sia stata presentata la relativa certificazione di controllo qualità delle esecuzioni, secondo le prescrizioni specifiche della Direzione Lavori.

Dalla data del Certificato di Ultimazione Lavori decorreranno i termini per la redazione del conto finale di cui al successivo Art. 63 e per l'effettuazione del collaudo tecnico-amministrativo.

Si richiama quanto stabilito dall'Art. 159 del DPR 207/2010.

48. VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Eventuali varianti in corso d'opera saranno ammesse nei casi previsti dall'Art. 132 del D.lgs. 163/06 s.m.i. solo se approvate dai competenti organi della Stazione Appaltante e coperte da finanziamento.

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse, sentito il progettista e il direttore dei lavori, esclusivamente qualora ricorra uno dei seguenti motivi:

- a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari;
- b) per cause impreviste e imprevedibili accertate nei modi stabiliti dal Regolamento, o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità dell'opera o di sue parti e sempre che non alterino l'impostazione progettuale;
- c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni sui quali si interviene verificatisi in corso d'opera, o di rinvenimenti imprevisti o non prevedibili nella fase progettuale;
- d) nei casi previsti dall'articolo 1664, comma 2, del codice civile;

Nell'ipotesi in cui la variante si rendesse necessaria per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione, l'appaltatore sarà responsabile per i danni subiti dalle stazioni appaltanti e dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo.

Non sono considerati varianti ai sensi del comma 1 dell'Art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i., gli interventi disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 10 per cento per i lavori di recupero, ristrutturazione, manutenzione e

restauro e al 5 per cento per tutti gli altri lavori delle categorie di lavoro dell'appalto e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell'opera. Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l'esecuzione dell'opera al netto del 50 per cento dei ribassi d'asta conseguiti.

Ove le varianti dovute ad errori od omissioni progettuali eccedano il quinto dell'importo originario del contratto, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto e indice una nuova gara alla quale è invitato l'aggiudicatario iniziale.

Sono ammesse, nell'esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto.

Si richiama quanto stabilito dagli artt. 161, 162 e 163 del DPR 207/2010.

49. AVVIAMENTO DELL'IMPIANTO

Costituisce compito dell'Appaltatore, una volta ultimata l'esecuzione dell'opera in appalto, provvedere a propria cura e spese all'avviamento dell'impianto e alla sua successiva messa a regime, fino all'ottenimento del certificato di collaudo tecnico-amministrativo.

Sono inclusi personale, reagenti, materiali di consumo e quant'altro necessario all'esecuzione dell'attività in argomento. I relativi oneri sono retribuiti all'interno dell'importo contrattuale relativo alla fase di esecuzione delle opere e null'altro l'Appaltatore avrà a pretendere in tal senso.

50. ELABORATI "AS-BUILT"

L'Appaltatore dovrà consegnare, entro 60 giorni dal Certificato di Ultimazione dei Lavori di realizzazione delle opere in appalto, 5 copie cartacee e 2 copie su supporto informatico degli elaborati as-built relativi agli interventi eseguiti. Il grado di dettaglio degli elaborati sarà almeno pari a quello del progetto esecutivo contrattuale; l'elenco dei disegni e dei particolari costruttivi rimarrà comunque a discrezione della DL e verrà da questa trasmesso all'Appaltatore prima dell'emissione del Certificato di Ultimazione Lavori.

Se sono stati eseguiti interventi sulle reti impiantistiche interrato, questi devono essere opportunamente rappresentati.

La versione informatica dei disegni sarà costituita da un set di file tipo riscrivibile (AUTOCAD) ed uno di facile gestione per le stampe (ACROBAT).

51. DANNI DA FORZA MAGGIORE

Ai sensi dell'Art. 165 del DPR 207/2010 e dell'Art. 14 del Capitolato Generale, sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, comprese le opere provvisorie, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'Appalto.

L'onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni a luoghi, cose o terzi determinati da mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti sono a totale carico dell'Appaltatore, indipendentemente dall'esistenza di una adeguata copertura assicurativa ai sensi del precedente Art. 33.1

In caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi imprevedibili ed eccezionali e per i quali siano state approntate le normali e ordinarie precauzioni, l'Appaltatore ne fa denuncia al Direttore dei Lavori, a pena di decadenza, immediatamente o al massimo entro cinque giorni da quello dell'avvenimento.

I danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigerà apposito verbale; l'Appaltatore non potrà sospendere o rallentare i lavori, tranne in quelle parti per le quali lo stato delle cose debba rimanere inalterato sino a che non sia eseguito l'accertamento dei fatti.

Il compenso per la riparazione dei danni sarà limitato all'importo dei lavori necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi e attrezzature dell'Appaltatore.

Nessun compenso sarà dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la colpa dell'Appaltatore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le solcature, l'interramento delle cunette e l'allagamento degli scavi di fondazione.

Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l'Art. 166 del DPR 207/2010 e l'Art. 20 del Capitolato Generale.

52. PREZZO DEI LAVORI NON PREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA

Qualora la Stazione Appaltante richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, le stesse verranno valutate con riferimento all'elenco dei prezzi unitari delle opere pubbliche della Regione Sardegna edizione al momento vigente a ciascuno dei quali sarà applicato la percentuale di ribasso d'asta offerta dall'Appaltatore in sede di gara. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o dei materiali saranno valutati ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 163 del DPR 207/2010. Si precisa che il documento previsto al comma 1, punto a) dell'Art. 163 del citato Regolamento è l'Elenco Prezzi Opere Pubbliche della Regione Sardegna edizione al momento vigente.

In mancanza si procederà alla formazione di nuovi prezzi da determinare ragguagliandoli, ove possibile, con quelli di lavorazioni analoghe previste in contratto. Nel caso in cui sia impossibile utilizzare tale criterio, i nuovi prezzi dovranno essere ricavati mediante nuove analisi utilizzando per quanto possibile i costi unitari contenuti nel predetto Prezziario della Regione Sardegna edizione al momento vigente, ovvero i prezzi elementari della mano d'opera, materiali, noli e trasporti in vigore alla data dell'offerta.

Tali nuovi prezzi saranno assoggettati al ribasso che risulterà a seguito dell'offerta dell'Appaltatore.

52.1. PRESTAZIONI IN ECONOMIA NON CONTEMPLATE NEL CONTRATTO DI APPALTO

Il Committente ha il diritto di chiedere all'Appaltatore che ne ha l'obbligo di fornire mano d'opera, mezzi d'opera e materiali per lavori e servizi le cui prestazioni saranno contabilizzate in economia.

Per i lavori in economia nel costo orario della manodopera si intende compresa ogni incidenza per attrezzi ed utensili di lavoro e quanto altro occorra per il loro impiego.

Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da eseguire e provvisti degli attrezzi ed utensili necessari che dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Nella contabilizzazione non verranno riconosciuti oneri per spese di trasporto e di trasferta.

Per le prestazioni in economia l'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente al Direttore dei Lavori le liste con le ore di impiego relative agli operai, noli e materiali utilizzati. Le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non dichiarate dall'Appaltatore nei modi e nei termini di cui sopra non saranno in alcun modo riconosciute.

Le prestazioni in economia saranno corrisposte per la mano d'opera con i prezzi desunti dalle tabelle compilate bimestralmente ai fini revisionali dalla Commissione Regionale per il rilevamento prezzi e vigenti al momento della prestazione, mentre per i materiali, noli e trasporti con i prezzi ricavati dal prezzario della Regione Sardegna edizione al momento vigente.

Solo i costi della manodopera saranno incrementati delle maggiorazioni del 15 % per spese generali e del 10 % per utili all'Appaltatore, da computarsi sull'importo già aumentato del 15 %.

Gli importi così ottenuti saranno assoggettati al ribasso derivante dall'offerta dell'Appaltatore.

53. GESTIONE PARTI SOSTITUITE E ROTTAMI

L'E.A. rimane proprietaria delle parti di impianto sostituite; potrà disporre la cessione delle apparecchiature meccaniche, dei rottami ferrosi e di tutte le parti impiantistiche che potrebbero avere un valore commerciale o essere recuperate dal Consorzio per la Zona Industriale di Macomer come ricambi.

La Direzione dei Lavori, su indicazione della Stazione Appaltante, provvederà a significare alla I.A. come disporre del materiale e delle apparecchiature sostituite, specificandone di volta in volta la destinazione allo smaltimento a carico dell'Appaltatore, ovvero il prelievo della stessa da parte dell'E.A.

Una volta prelevato, detto materiale si considera non più nella disponibilità dell'I.A.

PARTE 7 – CONTABILITÀ DEI LAVORI

54. MODALITÀ DI CORRESPONSIONE DEL CORRISPETTIVO

L'importo dei servizi di progettazione fino al livello esecutivo e dei lavori di ristrutturazione è a corpo, deve intendersi come importo forfetario onnicomprensivo, fisso ed invariabile, riferito ai lavori così come risultano individuabili dalla documentazione tecnica contrattuale.

Trattandosi di Appalto da liquidarsi a corpo, si procederà secondo l'Art. 184 del DPR 207/2010 per cui non si procederà, ai fini contabili, a misurazioni, essendo a carico dell'Appaltatore ogni responsabilità in ordine alle quantità dei materiali e della mano d'opera occorrenti per dare i lavori perfettamente finiti, anche ove tali quantità siano differenti, o non siano indicate tutte le forniture e le lavorazioni per dare le opere compiute e idonee all'uso.

Durante il corso dei lavori saranno effettuati pagamenti in acconto del corrispettivo contrattuale relativamente a stati d'avanzamento dei lavori la cui fatturazione avviene con le modalità di cui all'Art. 57.

Gli importi degli oneri di sicurezza diretti saranno pagati proporzionalmente all'avanzamento dei lavori in cantiere, quelli degli oneri specifici saranno pagati se le prestazioni stesse verranno effettivamente eseguite, secondo le disposizioni del CSE e del DL.

55. CONTABILITÀ E RISERVE

La contabilità sarà tenuta sui documenti contabili di cui al successivo Art. 56 in conformità a quanto stabilito dal Titolo IX, Capi I, II e III, Artt. da 178 a 214 del DPR 207/2010.

Il registro di contabilità e gli altri atti contabili, nonché i verbali devono essere firmati dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei Lavori per la firma.

Atteso che l'appalto di lavori è a corpo e che l'appaltatore, con la redazione del progetto esecutivo, è posto nelle condizioni di quantificare esattamente l'importo e il valore degli interventi, si deve ritenere che il corrispettivo previsto nel contratto non possa subire variazioni, se non in presenza di varianti disciplinate nel presente Capitolato ed espressamente approvate dalla Stazione Appaltante.

Le riserve devono essere iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'Appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'Appaltatore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve devono essere iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'Appaltatore ritiene gli siano dovute: qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della riserva, l'Appaltatore ha l'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il termine di quindici giorni di cui all'Art. 190, comma 3 del DPR 207/2010.

La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.

Si richiama quanto stabilito dall'Art. 190 del DPR 207/2010.

56. DOCUMENTI CONTABILI

I documenti contabili per l'accertamento dei lavori saranno tenuti dal Direttore dei Lavori, anche con l'ausilio di collaboratori contabili, e saranno in linea generale i seguenti:

- a) giornale dei lavori;
- b) libretti delle misure;
- c) registro di contabilità;
- d) sommario del registro di contabilità;
- e) stati di avanzamento dei lavori (S.A.L.);
- f) certificati per il pagamento delle rate di acconto;
- g) conto finale e relativa relazione.

Si richiama quanto stabilito dall'Art. 181 del DPR 207/2010.

PARTE 8 – PAGAMENTI E COLLAUDO LAVORI DI REVAMPING

57. PAGAMENTI IN ACCONTO E RITARDI

Per quanto riguarda la fase di progettazione esecutiva si rimanda all'Art. 26 del presente capitolato.

esecuzione dei lavori - Il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso ed invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità di detti lavori. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle componenti costituite dalla disaggregazione dei gruppi di lavorazioni omogenee. Di ciascuna di tali componenti verrà contabilizzato, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quota proporzionale al lavoro eseguito (Art. 184 del DPR 207/10). In occasione di ogni stato di avanzamento, la quota percentuale eseguita dell'aliquota di ogni opera a corpo è riportata distintamente nel registro di contabilità. Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite, sono apprezzate secondo valutazioni autonomamente effettuate dalla D.L., il quale potrà trovare un riscontro anche nel computo metrico estimativo, pur non essendo tale documento parte della documentazione contrattuale. Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurata alla stessa percentuale, previo accertamento del coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, dell'espletamento degli obblighi assunti a tal riguardo dall'Appaltatore. **I pagamenti saranno corrisposti con cadenza minima bimestrale, ma comunque al raggiungimento di un valore di produzione al minimo di Euro 2.000.000,00** (diconsi euro due milioni/00) al netto delle ritenute. A norma del secondo comma dell'art. 133 del D.Lgs 163/2006 non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali e non si applica il disposto del primo comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Per il lavoro in oggetto trova applicazione il disposto del terzo comma dell'art. 133 del D.Lgs 163/2006. Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0,50% per assicurazione operai. Nel caso di sospensioni di lavori con durata superiore a 90 giorni, a norma dell'art. 114 del Regolamento, si procederà comunque al pagamento in acconto degli importi maturati alla data di sospensione stessa al netto della ritenuta. Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 200 del Regolamento di attuazione (D.P.R. 207/10) sarà redatto dalla D.L. entro il primo trimestre dalla data del certificato di ultimazione dei lavori. Ai sensi dell'art. 201 del Regolamento stesso, il conto finale dei lavori è sottoscritto dall'appaltatore e, per la Stazione Appaltante, dal RUP entro 30 giorni dall'invito scritto, anche via fax, del Responsabile del procedimento. La rata di saldo è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato all'accensione delle polizze assicurative decennali di cui all'art. 126 DPR 207/2010. Adempiuti tali obblighi, il pagamento, disposto previa garanzia fideiussoria ai sensi del nono comma dell'art 141 del D.Lgs 163/2006, non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del Codice Civile. Nel caso in cui l'Appaltatore non avesse preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa. La garanzia fideiussoria, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa, deve avere validità ed efficacia non inferiore a 30 mesi dalla data di ultimazione dei lavori e può essere prestata, a scelta dell'Appaltatore, mediante adeguamento dell'importo garantito o altra estensione avente gli stessi effetti giuridici, della garanzia fideiussoria già depositata a titolo di cauzione definitiva al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia deve essere maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra il collaudo provvisorio ed il collaudo definitivo. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi

dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo (decimo comma dell'art. 141 del D.Lgs 163/2006).

La **rata di saldo** non potrà comunque essere inferiore al **10%** dell'importo delle opere.

Per quanto attiene alla fase finale di gestione in affiancamento a TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A. per sei mesi, essa è compensata con i prezzi di appalto. Il 20% (venti per cento) della rata di saldo come sopra definita, verrà liquidata all'I.A. entro 60 giorni dalla chiusura verbalizzata della predetta gestione semestrale.

58. CESSIONE DEL CORRISPETTIVO DELL'APPALTO

Si applica quanto stabilito dall'Art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

59. INDICAZIONE DELLE PERSONE CHE POSSONO RISCOUTERE

Si applica quanto stabilito dall'Art. 3 del Capitolato Generale.

60. ANTICIPAZIONE E REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell'Art. 5, comma 1 del D.L. 28-03-1997, n. 79 convertito dalla Legge 28 maggio 1997 n. 140, non sarà corrisposta alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

Ai sensi dell'Art. 53, comma 4 del D.lgs. 163/06 s.m.i. i prezzi sono fissi ed invariabili.

61. PENALI

61.1. PENALI PER RITARDO NELL'ESECUZIONE E NELLA ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore, per il tempo che impiegasse nell'esecuzione dei lavori oltre i termini contrattuali, salvo il caso di ritardo a lui non imputabile, deve rimborsare alla Stazione Appaltante le relative spese di assistenza e direzione dei lavori e sottostare ad una penale pecuniaria pari **all'1 per mille** dell'importo contrattuale dei lavori per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine di ultimazione dei lavori di cui all'Art. 47; raggiunto il 10% dell'importo dei lavori la Stazione Appaltante procederà ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

L'applicazione della penale per il mancato rispetto della data di ultimazione finale di cui all'Art. 47 avverrà in sede di conto finale, mediante trattenuta sulla fattura ancora in pagamento o escutendo la garanzia di cui al precedente 32.2.

Si richiama quanto stabilito dall'Art. 145 del DPR 207/2010.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno ai sensi dell'Art. 1382 c.c. indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

61.2. PENALI PER MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELLE PRESTAZIONI DI PROGETTO

Fatto salvo l'obbligo del rispetto delle prescrizioni autorizzative, il superamento di uno o più dei parametri ambientali rispetto ai valori indicati nelle prescrizioni autorizzative stesse e nella

normativa vigente comporta automaticamente il ripristino delle condizioni di riferimento a totale carico dell'Appaltatore secondo tempi e modalità indicate dalla D.L. e/o dalla commissione di collaudo.

In tal caso, i giorni di eventuale fermo o di potenzialità inferiore dell'impianto dovranno essere risarciti nei confronti della Stazione Appaltante.

I valori di riferimento per la determinazione delle penali per il mancato raggiungimento delle prestazioni di progetto sono i valori riportati nel progetto contrattuale per le seguenti prestazioni:

- Potenzialità di trattamento rifiuti
- Potenza elettrica generata al netto degli autoconsumi
- Valore inferiore dell'indice di disponibilità
- Rispetto dei parametri di emissione garantiti

Le prestazioni dell'impianto saranno verificate nel corso del periodo di collaudo tecnico-amministrativo, una volta avviato e messo a regime l'impianto.

I valori prestazionali saranno ricavati in contraddittorio tra Collaudatore e l'I.A. Le prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel progetto esecutivo approvato dall'E.A.

Penale per inferiore potenzialità di trattamento rispetto alle prescrizioni di progetto

La potenzialità dell'impianto in termini di capacità di smaltimento è indicata nel progetto esecutivo approvato dall'E.A.

Nel diagramma di funzionamento verrà verificata la potenzialità massima e la potenzialità nominale dell'impianto. La potenzialità massima sarà verificata nell'arco di 6 ore di funzionamento continuo, mentre la potenzialità nominale sarà verificata nell'arco di 6 giorni di funzionamento continuo.

Il valore di riferimento sarà la portata di rifiuti trattati in kg/h, valore ottenuto come media della produzione smaltita nell'intervallo di tempo, divisa per le ore prese a riferimento per la verifica.

Per rifiuti con potere calorifico al di fuori dell'intervallo indicato nel progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore e approvato dall'E.A. si farà riferimento al diagramma di combustione a carico termico costante (CTN).

Per ogni unità percentuale di trattamento inferiore alle specifiche di progetto sarà applicata una penale pari all'0,5% (zerovirgolacinque percento) dell'importo contrattuale dei lavori fino ad un massimo del 5%. Superato il 5% di mancata potenzialità rispetto alle specifiche di progetto, l'Appaltatore sarà obbligato al ripristino della potenzialità nominale di progetto o rientrare nel limite sopra indicato con conseguente applicazione delle corrispondenti penali.

La previsione delle penali non limita la stazione appaltante nel pretendere l'ulteriore danno che dimostrerà di aver subito ai sensi dell'Art. 1382 c.c.

La Stazione appaltante, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui al comma precedente, potrà risolvere il contratto in applicazione dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalle attività necessarie per il ripristino della potenzialità di trattamento sono a carico dell'Appaltatore fatti salvi eventuali ulteriori maggiori danni da risarcire a favore della Stazione Appaltante.

Tempi e modalità di ripristino saranno definiti dalla DL e/o dalla commissione di collaudo e saranno vincolanti per l'I.A.

Penale per mancato raggiungimento della produzione di energia elettrica al netto degli autoconsumi.

La potenza elettrica generata al netto degli autoconsumi in assetto solo elettrico in condizioni prossime al CTN dovrà risultare congruente con i valori indicati nel progetto definitivo di gara.

La potenza sarà misurata come valore di picco (potenza massima) e come valore nominale continuo.

La misura di riferimento sarà il valore medio ottenuto dividendo i kWh prodotti per le ore di durata del periodo di verifica. I tempi sono i medesimi considerati per la verifica della capacità di smaltimento, rispettivamente 6 ore e 6 giorni.

Sui valori così misurati è consentita una tolleranza paria al 3%, oltre tale limite, sarà applicata una penale pari al 1% (uno percento) dell'intero importo contrattuale per ogni 0,5% di potenza generata inferiore oltre la franchigia del 3%.

Qualora la penale complessiva dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale dei lavori l'Appaltatore sarà obbligato al ripristino della potenzialità nominale di progetto o rientrare nel limite sopra indicato con conseguente applicazione delle corrispondenti penali, salvo ulteriori e maggiori danni che dovesse soffrire la Stazione Appaltante.

La previsione delle penali non limita la stazione appaltante nel pretendere l'ulteriore danno che dimostrerà di aver subito ai sensi dell'Art. 1382 c.c.

La Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui al comma precedente, potrà risolvere il contratto in applicazione dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalle attività necessarie per il ripristino della potenzialità di generazione di energia elettrica sono a carico dell'Appaltatore fatti salvi eventuali ulteriori maggiori danni da risarcire a favore della Stazione Appaltante .

Tempi e modalità di ripristino saranno definiti dalla D.L. e/o dalla commissione di collaudo e saranno vincolanti per l'I.A.

Valore dell'indice di disponibilità

L'impianto nell'assetto impiantistico ristrutturato deve garantire il funzionamento minimo di 330 giorni/anno, pari a 7.920 ore/anno; l'indice di disponibilità corrispondente è pertanto pari a 0.9041 calcolato rapportando le ore di funzionamento garantite alle ore solari su base annua.

Per l'indice di disponibilità è consentita una franchigia di 120 ore su base annua, oltre tale limite le penali applicate saranno pari allo 0,5% (zerovirgolacinque percento) dell'importo contrattuale dei lavori per ogni riduzione dell'indice di disponibilità pari a 0.00274 unità (pari a una perdita di funzionalità di 24 ore).

La verifica dell'indice di disponibilità verrà effettuata durante il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di raggiungimento delle condizioni di funzionamento a regime a firma congiunta del D.L., del Collaudatore e dell'I.A., sino alla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione del periodo di gestione semestrale di cui alla Parte 10 del presente capitolato.

La verifica verrà effettuata mediante il rapporto tra le ore di effettivo funzionamento nel periodo in considerazione, e le ore totali dello stesso periodo.

Qualora la penale complessiva dovesse superare il 5% dell'importo contrattuale dei lavori l'Appaltatore sarà obbligato al ripristino degli impianti per riportare il valore dell'indice di disponibilità al valore di progetto o rientrare nel limite sopra indicato con conseguente applicazione delle corrispondenti penali.

La previsione delle penali non limita la stazione appaltante nel pretendere l'ulteriore danno che dimostrerà di aver subito ai sensi dell'Art. 1382 c.c.

La Stazione appaltante, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui al comma precedente, potrà risolvere il contratto in applicazione dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalle attività necessarie per il ripristino dell'indice di disponibilità dell'impianto sono a carico dell'Appaltatore, fatti salvi eventuali ulteriori maggiori danni da risarcire a favore della Stazione Appaltante.

Tempi e modalità di ripristino saranno definiti dalla D.L. e/o dalla commissione di collaudo e saranno vincolanti per l'I.A.

Rispetto dei parametri di emissione garantiti

Le emissioni garantite dell'impianto sono indicate nel progetto esecutivo approvato dall'E.A. corrispondenti a quanto offerto in sede di gara nel progetto definitivo, come eventualmente variato in fase di approvazione da parte della Conferenza dei Servizi.

Per le emissioni non sono ammesse franchigie se non i margini di tolleranza sulle misurazioni di legge, come riportato dal D. Lgs. 133/2005 ed in specie nell'Allegato 1.

Le verifiche, per quanto possibile, saranno valutate sulla base dei dati forniti dal DCS e comunque dovranno essere comprovate da idonee analisi effettuate da laboratori di analisi certificati esterni scelti in contraddittorio.

Le penali applicate saranno pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale di superamento del valore garantito di cui sopra per ogni singolo parametro oggetto di valutazione.

Qualora la penale complessiva dovesse superare il 5% dell'importo contrattuale o si dovessero superare i limiti ammissibili di Legge, l'Appaltatore sarà obbligato al ripristino degli impianti per eliminare la causa di tale anomalia e riportare le emissioni entro i limiti di progetto o comunque rientrare nel campo di ammissibilità per l'applicazione delle penali.

La previsione delle penali non limita la stazione appaltante nel pretendere l'ulteriore danno che dimostrerà di aver subito ai sensi dell'Art. 1382 c.c.

La Stazione appaltante, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui al comma precedente, potrà risolvere il contratto in applicazione dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalle attività necessarie per il ripristino della potenzialità di trattamento sono a carico dell'Appaltatore fatti salvi eventuali ulteriori maggiori danni da risarcire a favore della Stazione Appaltante.

Tempi e modalità di ripristino saranno definiti dalla DL e/o dalla commissione di collaudo e saranno vincolanti per l'I.A.

62. CLAUSOLA DI ACCETTABILITÀ E DEPREZZAMENTO DELL'IMPIANTO

Il mancato rispetto di una o più prescrizioni progettuali o autorizzative indicate all'art. 61 comporta a carico dell'Appaltatore l'obbligo di effettuare, accollandosene gli oneri, tutte le attività necessarie per il ripristino secondo modalità e tempi definiti dalla D.L. e/o dalla commissione di collaudo.

Qualora anche a seguito degli interventi di ripristino permanga la carenza di uno o più degli specifici parametri progettuali o autorizzativi, saranno applicate le corrispondenti penali e l'eventuale permanere di condizioni che comportino l'applicazione di penali superiori ai massimali indicati sarà applicato in aggiunta il deprezzamento dell'impianto secondo modalità e tempi stabili dalla D.L. e/o dalla commissione di collaudo.

63. CONTO FINALE

Il conto finale dei lavori di esecuzione delle opere in appalto verrà compilato ai sensi dell'Art. 200 del DPR 207/2010 entro 60 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.

La Stazione Appaltante sottoporrà il conto finale all'Appaltatore per la firma da effettuarsi entro 30 giorni ai sensi e per gli effetti dell'Art. 201 del DPR 207/2010.

64. COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO

La Stazione Appaltante procederà al collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera e con collaudo tecnico-amministrativo al termine dei lavori (collaudo finale prestazionale) nelle modalità prescritte al titolo X del Regolamento di cui al DPR 207/2010.

La D.L., all'interno dei propri compiti istituzionali, eseguirà tutte le verifiche tecnico-funzionali, dimensionali, di conformità e accettabilità dei materiali, di propria iniziativa e a supporto delle verifiche eventualmente disposte dai collaudatori in corso d'opera.

Il collaudo in corso d'opera non costituisce in alcun caso e per nessun motivo accettazione provvisoria della parte di opera sottoposta a prova e collaudo, ma unicamente momento di verifica del rispetto dei requisiti qualitativi contrattuali.

Le operazioni di collaudo finale avranno inizio una volta emesso il Certificato di ultimazione dei lavori di esecuzione delle opere in appalto da parte del Direttore dei Lavori.

Le procedure e le specifiche per l'esecuzione del collaudo in corso d'opera e del collaudo finale saranno definite dalla I.A. ed approvate dai soggetti incaricati dalla stessa I.A.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori di realizzazione delle opere in appalto devono essere consegnati gli elaborati "as-built".

Il certificato di collaudo finale ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo: decorso tale termine il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro ulteriori due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Consorzio per la Zona Industriale di Macomer

Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo – Progetto preliminare

Nel Certificato di collaudo finale provvisorio dovranno essere specificate le prestazioni di progetto così come definite nell'Art. 61.2 e dovranno essere quantificati gli eventuali scostamenti dai rispettivi valori di riferimento.

L'Appaltatore dovrà firmare per accettazione il certificato di collaudo provvisorio entro 20 giorni da quando gli verrà presentato (Art. 233 del Regolamento di cui al DPR 207/2010).

La Stazione Appaltante delibererà sul certificato di collaudo finale provvisorio, sulle domande dell'Appaltatore e sui risultati degli eventuali avvisi ai creditori (Art. 218 del Regolamento) entro sessanta giorni (Art. 234 del Regolamento), e provvederà, inoltre, allo svincolo della garanzia contrattuale di cui al precedente 32 e al pagamento della rata di saldo, da erogarsi entro 90 giorni dalla data del certificato stesso (Art. 235 del Regolamento).

Si richiama quanto stabilito dal Titolo X, Capi I e II, Artt. da 215 a 238 del Regolamento.

PARTE 9 – GARANZIE E CONTROVERSIE

65. PRESA IN CONSEGNA E UTILIZZO DELL'OPERA

Restano a carico dell'Appaltatore l'esecuzione delle eventuali prescrizioni a termine indicate nel certificato del collaudo tecnico-amministrativo finale.

A collaudo tecnico-amministrativo "provvisorio" finale favorevole, ed ottemperato da parte dell'Appaltatore alle prescrizioni a termine di cui al comma precedente, ove le stesse avessero costituito impedimento all'avvio della successiva fase di gestione semestrale in affiancamento, l'opera deve essere consegnata alla Stazione Appaltante per il tramite del Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A. e da quel momento, con apposito verbale, avrà inizio da parte dell'I.A. la fase di gestione semestrale in affiancamento al Gestore stesso.

La consegna si intenderà effettuata sotto la riserva della responsabilità dell'Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del c.c.

L'uso anticipato di parte dell'opera che venisse richiesto dalla Stazione Appaltante, non comporta il diritto per l'Appaltatore a speciali compensi. Tale uso anticipato, alla cui richiesta l'Appaltatore non potrà opporsi, sarà preceduto dalla constatazione, per mezzo di apposito verbale, di presa in carico da parte della Stazione Appaltante. In tal caso l'obbligo della manutenzione e la riparazione di eventuali danni faranno carico alla Stazione Appaltante.

66. GARANZIA PER VIZI E DIFFORMITÀ DELL'OPERA

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera. La garanzia per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili si estenderà per **due** anni dalla data della consegna dell'opera (Art. 1667 c.c.) purché i danni siano denunciati dalla Stazione Appaltante prima che il certificato di collaudo tecnico-amministrativo assuma carattere definitivo. La garanzia per i danni causati da difetti dei prodotti in essa incorporati o funzionalmente collegati e annessi si estenderà per dieci anni dalla data della consegna, e comprenderà, in ogni caso a carico dell'Appaltatore, tutto quanto sarà necessario al completo ripristino della funzionalità di progetto, compresi la ricerca del guasto e il ripristino delle opere murarie e di finitura eventualmente alterate durante le riparazioni. E' fatto salvo il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento dei maggiori oneri e danni conseguenti ai difetti e ai lavori di cui sopra.

67. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Nel caso in cui l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni contrattuali, la Stazione Appaltante procede ai sensi dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

In tal caso, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante si riserva il diritto di adottare i provvedimenti che riterrà più opportuni allo scopo di non ritardare il termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa l'esecuzione d'ufficio dei lavori utilizzando, a tale fine, la propria organizzazione o quella di terzi.

I maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopportare rispetto a quelli derivanti dall'applicazione del contratto sono a carico dell'Appaltatore.

Resta comunque fermo il diritto della Stazione Appaltante di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all'Art. 136, comma 6 e 138 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Costituiscono comunque grave inadempimento e/o grave irregolarità che fonda il diritto della Stazione Appaltante a risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 136, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. le seguenti fattispecie:

- a) frode nell'esecuzione dei lavori;
- b) manifesta incapacità o inidoneità nell'esecuzione dei lavori;
- c) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro, le assicurazioni obbligatorie e i versamenti contributivi previdenziali del personale;
- d) mancato pagamento dei subappaltatori nei termini previsti dalla legge;
- e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore per un periodo anche cumulato superiore a 15 giorni solari senza giustificato motivo;
- f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- i) provvedimento del Committente o del Responsabile dei lavori, su proposta del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori, ai sensi della normativa vigente in materia di sicurezza;
- j) perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali l'attestazione SOA per le categorie e importi adeguati, il fallimento o la irrogazione di condanne penali ex Art. 135 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.;
- k) il superamento del limite massimo previsto dal presente Capitolato per penali che ai sensi delle disposizioni del medesimo Capitolato l'Appaltatore è obbligato ad onorare.

Nella ricorrenza di tali fattispecie, si procede ai sensi degli artt. 136, commi 1 e 3, e 138 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Nel caso di fallimento dell'Appaltatore, si applica l'Art. 140 del D.Lgs. 163/06 s.m.i.

In ogni caso, la consegna delle opere e la presa di possesso del cantiere da parte del Committente, eventualmente anche a mezzo del suo Gestore, ha inizio con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio, dello stato di avanzamento delle opere eseguite, nonché della consistenza del cantiere. Nel caso in cui il curatore fallimentare non presenzi ai rilievi in contraddittorio o non sottoscriva il relativo verbale, il Committente ha facoltà di farlo redigere da un notaio con l'assistenza di un perito giurato.

Avvenuta la consegna delle opere, si dà corso alla compilazione dell'ultima situazione dei lavori.

Le opere anche se non finite, ma eseguite regolarmente, saranno pagate in base ai prezzi contrattuali, secondo quanto disposto dal presente Contratto circa la contabilità e l'accettazione dei lavori. Il corrispettivo per l'eventuale uso degli impianti di cantiere, nonché per l'acquisto di materiali, è fissato d'accordo con il curatore; in caso di disaccordo sarà competente l'Autorità Giudiziaria Ordinaria, Foro di Oristano – Sezione Distaccata di Macomer (NU).

Oltre a ciò non sono dovuti altri compensi.

In caso di inadempimento della Stazione Appaltante, l'Appaltatore dovrà inviare diffida ad adempiere, notificando la stessa, oltre alla Stazione appaltante medesima, anche agli enti finanziatori.

Nell'ipotesi in cui, allo scadere del termine previsto dalla diffida, la Stazione Appaltante non abbia sanato il suo inadempimento, l'Appaltatore indicherà, tramite raccomandata a.r., un ulteriore termine, entro il quale gli enti finanziatori avranno la possibilità di intervenire, direttamente o indirettamente, per sanare l'inadempimento della Stazione Appaltante, adoperandosi per quanto in loro potere per far sì che il committente adempia e prevenire così la risoluzione; decorso inutilmente anche tale termine, l'appaltatore potrà risolvere il Contratto.

68. PUBBLICITÀ E RISERVATEZZA

E' fatto divieto all'Appaltatore ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare e pubblicizzare, con qualsiasi mezzo, informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante stessa.

La Stazione Appaltante ha inoltre l'esclusiva per le eventuali concessioni di pubblicità, e dei relativi proventi, sulle recinzioni, ponteggi, costruzioni provvisorie.

PARTE 10 – GESTIONE SEMESTRALE IN AFFIANCAMENTO

L'Appaltatore deve predisporre e presentare nell'ambito dei documenti di offerta il Piano di Gestione dell'impianto, di cui all'Art. 9 del presente C.S.A.

69. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

Una volta ultimate le operazioni di collaudo ed emesso il certificato di collaudo tecnico-amministrativo, è obbligo contrattuale da parte dell'Appaltatore provvedere, con proprio personale operativo e direttivo, ad un affiancamento del Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A. nella gestione dell'impianto per un periodo di sei mesi secondo quanto evidenziato negli articoli 2, 6 e 7 del presente capitolato Speciale d'Appalto.

Le attività gestionali di dettaglio per il periodo semestrale di affiancamento del Gestore, che costituiscono impegno per l'I.A. sono quelle indicate nel Piano di gestione nell'ambito del progetto esecutivo approvato dall'E.A. Il Piano di manutenzione, anch'esso redatto dall'I.A. a corredo del progetto esecutivo, costituisce indicazione operativa per il Gestore TOSSILO.

La gestione in affiancamento per sei mesi dovrà essere svolta nel rispetto dei limiti fissati nelle prescrizioni autorizzative.

Al momento della consegna dell'impianto al Gestore, coincidente con l'avvio della fase di gestione semestrale in affiancamento allo stesso, l'I.A. dovrà aver prodotto le polizze assicurative di cui alla Parte 9 ed alla Parte 14 del presente Capitolato Speciale d'Appalto, nonché tutta la documentazione di legge obbligatoria.

Nel giorno e nell'ora stabiliti nella comunicazione dell'Ente Appaltante, l'I.A. invierà sul posto il proprio incaricato, munito dei necessari poteri per ricevere in consegna il complesso impiantistico ed iniziare, con proprio personale tecnico-operativo e direttivo, il periodo semestrale di gestione in affiancamento al Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A.

Nello stesso giorno sarà redatto un verbale di consegna delle opere ed avvio della suddetta fase di gestione semestrale in affiancamento, nel quale saranno indicate tutte le parti e le attrezzature costituenti il complesso, anche con riferimento alla documentazione disponibile in impianto.

Durante le operazioni di consegna, l'I.A. dovrà mettere a disposizione dell'Ente Appaltante, il personale necessario per tutte le operazioni inerenti alla consegna stessa.

Dalla data di sottoscrizione del predetto verbale di consegna l'I.A. inizierà la fase di gestione semestrale in affiancamento al Gestore.

Qualora l'Appaltatore non si presenti il giorno stabilito a ricevere la consegna, l'Ente Appaltante assegnerà, mediante lettera raccomandata e con preavviso di almeno 5 (cinque) giorni dalla data di spedizione della stessa, un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, l'Ente Appaltante avrà il diritto di risolvere il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio, disponendo altresì l'incameramento della cauzione, salva e riservata l'azione per eventuali maggiori danni.

Rientrano tra gli oneri a carico dell'I.A. tutti gli interventi necessari all'ottenimento ed al mantenimento, relativamente al proprio personale e per tutta la durata dell'affiancamento di gestione, delle condizioni di sicurezza prescritte dalle vigenti normative in materia.

Alla scadenza del periodo semestrale verrà redatto apposito verbale di ultimazione del periodo di gestione in affiancamento e l'I.A. lascerà al Gestore TOSSILO la piena e completa conduzione dell'impianto.

70. DOCUMENTAZIONE TECNICA DELL'IMPIANTO

La documentazione tecnica dell'impianto è quella obbligatoriamente prodotta dall'Appaltatore ad esito della fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione degli impianti.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa nei modi e nei tempi specificati dalla D.L. e/o dalla commissione di collaudo.

71. GARANZIE E PENALI

L'I.A. garantisce il rispetto delle prestazioni indicate all'Art. 69 e all'art. 61.2 del presente capitolato. A tal fine le prestazioni dell'impianto saranno verificate nel corso di tutto il periodo di gestione semestrale.

I valori di riferimento per la determinazione delle penali per il mancato raggiungimento delle prestazioni di progetto sono i valori riportati nel progetto contrattuale per le seguenti prestazioni:

- Potenzialità di trattamento rifiuti
- Potenza elettrica generata al netto degli autoconsumi
- Valore inferiore dell'indice di disponibilità
- Rispetto dei parametri di emissione garantiti

I valori prestazionali saranno ricavati in contraddittorio con l'EA. Le prestazioni contrattuali sono quelle indicate nel progetto esecutivo approvato dall'EA.

Penale per inferiore potenzialità di trattamento rispetto alle prescrizioni di progetto

La potenzialità dell'impianto in termini di capacità di smaltimento è indicata nel progetto esecutivo approvato dall'EA.

Nel diagramma di funzionamento verrà verificata la potenzialità massima e la potenzialità nominale dell'impianto. La potenzialità massima sarà verificata nell'arco di 6 ore di funzionamento continuo, mentre la potenzialità nominale sarà verificata nell'arco di 6 giorni di funzionamento continuo.

Il valore di riferimento sarà la portata di rifiuti trattati in kg/h, valore ottenuto come media della produzione smaltita nell'intervallo di tempo, divisa per le ore prese a riferimento per la verifica.

Per rifiuti con potere calorifico al di fuori dell'intervallo indicato nel progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore e approvato dall'EA, si farà riferimento al diagramma di combustione a carico termico costante (CTN).

Per ogni unità percentuale di trattamento inferiore alle specifiche di progetto sarà applicata una penale pari all'0,5% (zerovirgolacinque percento) dell'importo contrattuale dei lavori fino ad un massimo del 5%. Superato il 5% di mancata potenzialità rispetto alle specifiche di progetto, l'Appaltatore sarà obbligato al ripristino della potenzialità nominale di progetto o rientrare nel limite sopra indicato con conseguente applicazione delle corrispondenti penali.

La previsione delle penali non limita la stazione appaltante nel pretendere l'ulteriore danno che dimostrerà di aver subito ai sensi dell'Art. 1382 c.c.

Consorzio per la Zona Industriale di Macomer

Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo – Progetto preliminare

La Stazione appaltante, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui al comma precedente, potrà risolvere il contratto in applicazione dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalle attività necessarie per il ripristino della potenzialità di trattamento sono a carico dell'Appaltatore fatti salvi eventuali ulteriori maggiori danni da risarcire a favore della Stazione Appaltante.

Tempi e modalità di ripristino saranno definiti dalla DL e/o dalla commissione di collaudo e saranno vincolanti per l'I.A.

Penale per mancato raggiungimento della produzione di energia elettrica al netto degli autoconsumi.

La potenza elettrica generata al netto degli autoconsumi in assetto solo elettrico in condizioni prossime al CTN dovrà risultare congruente con i valori indicati nel progetto definitivo di gara.

La potenza sarà misurata come valore di picco (potenza massima) e come valore nominale continuo.

La misura di riferimento sarà il valore medio ottenuto dividendo i kWh prodotti per le ore di durata del periodo di verifica. I tempi sono i medesimi considerati per la verifica della capacità di smaltimento, rispettivamente 6 ore e 6 giorni.

Sui valori così misurati è consentita una tolleranza paria al 3%, oltre tale limite, sarà applicata una penale pari al 1% (uno percento) dell'intero importo contrattuale per ogni 0,5% di potenza generata inferiore oltre la franchigia del 3%.

Qualora la penale complessiva dovesse superare il 10% dell'importo contrattuale dei lavori l'Appaltatore sarà obbligato al ripristino della potenzialità nominale di progetto o rientrare nel limite sopra indicato con conseguente applicazione delle corrispondenti penali, salvo ulteriori e maggiori danni che dovesse soffrire la Stazione Appaltante.

La previsione delle penali non limita la stazione appaltante nel pretendere l'ulteriore danno che dimostrerà di aver subito ai sensi dell'Art. 1382 c.c.

La Stazione Appaltante, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui al comma precedente, potrà risolvere il contratto in applicazione dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalle attività necessarie per il ripristino della potenzialità di generazione di energia elettrica sono a carico dell'Appaltatore fatti salvi eventuali ulteriori maggiori danni da risarcire a favore della Stazione Appaltante .

Tempi e modalità di ripristino saranno definiti dalla D.L. e/o dalla commissione di collaudo e saranno vincolanti per l'I.A.

Valore dell'indice di disponibilità

L'impianto nell'assetto impiantistico ristrutturato deve garantire il funzionamento minimo di 330 giorni/anno, pari a 7.920 ore/anno; l'indice di disponibilità corrispondente è pertanto pari a 0.9041 calcolato rapportando le ore di funzionamento garantite alle ore solari su base annua.

Per l'indice di disponibilità è consentita una franchigia di 120 ore su base annua, oltre tale limite le penali applicate saranno pari allo 0,5% (zerovirgolacinque percento) dell'importo

contrattuale dei lavori per ogni riduzione dell'indice di disponibilità pari a 0.00274 unità (pari a una perdita di funzionalità di 24 ore).

La verifica dell'indice di disponibilità verrà effettuata durante il periodo intercorrente dalla data di sottoscrizione del verbale di raggiungimento delle condizioni di funzionamento a regime a firma congiunta del D.L. e del Collaudatore, sino alla data di sottoscrizione del verbale di ultimazione del periodo di gestione semestrale di cui alla Parte 10 del presente capitolato.

La verifica verrà effettuata mediante il rapporto tra le ore di effettivo funzionamento nel periodo in considerazione, e le ore totali dello stesso periodo.

Qualora la penale complessiva dovesse superare il 5% dell'importo contrattuale dei lavori l'Appaltatore sarà obbligato al ripristino degli impianti per riportare il valore dell'indice di disponibilità al valore di progetto o rientrare nel limite sopra indicato con conseguente applicazione delle corrispondenti penali.

La previsione delle penali non limita la stazione appaltante nel pretendere l'ulteriore danno che dimostrerà di aver subito ai sensi dell'Art. 1382 c.c.

La Stazione appaltante, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui al comma precedente, potrà risolvere il contratto in applicazione dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalle attività necessarie per il ripristino dell'indice di disponibilità dell'impianto sono a carico dell'Appaltatore, fatti salvi eventuali ulteriori maggiori danni da risarcire a favore della Stazione Appaltante.

Tempi e modalità di ripristino saranno definiti dalla D.L. e/o dalla commissione di collaudo e saranno vincolanti per l'I.A.

Rispetto dei parametri di emissione garantiti

Le emissioni garantite dell'impianto sono indicate nel progetto esecutivo approvato dall'E.A. corrispondenti a quanto offerto in sede di gara nel progetto definitivo, come eventualmente variato in fase di approvazione da parte della Conferenza dei Servizi.

Per le emissioni non sono ammesse franchigie se non i margini di tolleranza sulle misurazioni di legge, come riportato dal D. Lgs. 133/2005 ed in specie nell'Allegato 1.

Le verifiche, per quanto possibile, saranno valutate sulla base dei dati forniti dal DCS e comunque dovranno essere comprovate da idonee analisi effettuate da laboratori di analisi certificati esterni scelti in contraddittorio.

Le penali applicate saranno pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni punto percentuale di superamento del valore garantito di cui sopra per ogni singolo parametro oggetto di valutazione.

Qualora la penale complessiva dovesse superare il 5% dell'importo contrattuale o si dovessero superare i limiti ammissibili di Legge, l'Appaltatore sarà obbligato al ripristino degli impianti per eliminare la causa di tale anomalia e riportare le emissioni entro i limiti di progetto o comunque rientrare nel campo di ammissibilità per l'applicazione delle penali.

La previsione delle penali non limita la stazione appaltante nel pretendere l'ulteriore danno che dimostrerà di aver subito ai sensi dell'Art. 1382 c.c.

La Stazione appaltante, nell'ipotesi in cui l'Appaltatore non provveda agli adempimenti di cui al comma precedente, potrà risolvere il contratto in applicazione dell'Art. 136 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i.

Resta inteso che tutti gli oneri derivanti dalle attività necessarie per il ripristino della potenzialità di trattamento sono a carico dell'Appaltatore fatti salvi eventuali ulteriori maggiori danni da risarcire a favore della Stazione Appaltante.

Tempi e modalità di ripristino saranno definiti dalla DL e/o dalla commissione di collaudo e saranno vincolanti per l'I.A.

72. CUSTODIA DELL'IMPIANTO

Nel periodo di gestione semestrale di affiancamento al Gestore, la custodia dell'impianto è garantita da Gestore stesso.

73. VISITE ALL'IMPIANTO DA PARTE DI TERZI NON DIRETTAMENTE INTERESSATI ALL'ESERCIZIO

Hanno diritto all'accesso per le visite, i funzionari dell'Ente Appaltante preposti al controllo ed i funzionari degli Enti di Controllo (Regione, Provincia, ARPA, ASL, ecc.) ritenuti espressamente già autorizzati.

Si rammenta che i funzionari degli Enti di controllo sono autorizzati per legge ad effettuare tutte le ispezioni ritenute da loro opportune; è compito del Gestore organizzarsi affinché, chi presiede l'impianto, riceva ed accompagni detti funzionari nei luoghi richiesti perché possano svolgere le loro mansioni.

Hanno altresì diritto all'accesso, previo assenso di I.A., gli addetti delle società incaricate delle analisi relative al controllo, della fornitura di energia elettrica, acqua, gas, di additivi e reagenti, di ricambi, nonché dello smaltimento di polveri e scorie nonché delle acque di lavaggio nei transitori di manutenzione, avviamento e del percolato.

Hanno inoltre diritto di accesso, previa comunicazione trasmessa all'Ente Appaltante che autorizzi, i Progettisti, i Direttori dei Lavori, i Collaudatori con i relativi collaboratori, per l'implementazione delle opere in impianto.

L'E.A. è tenuta a nominare il Personale Tecnico che può accedere all'impianto con autorizzazione permanente in qualsiasi momento lo ritenesse necessario.

L'Ente Appaltante potrà richiedere al Gestore, sentito anche il parere dell'I.A. che affianca il Gestore stesso, l'autorizzazione per effettuare visite all'impianto di termovalorizzazione a tutte le persone che ne faranno richiesta, quali Tecnici ed Amministratori di altri Enti, scolaresche.

Sarà a carico del Gestore la sorveglianza con proprio personale nel caso di visite da parte di terzi; il tutto subordinatamente al rispetto delle Leggi e regolamenti vigenti in materia di sicurezza e delle procedure interne in uso.

La responsabilità della presenza di terzi sull'impianto è a totale carico del Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A. e pertanto prima dell'accesso all'impianto i soggetti terzi devono essere in possesso dell'autorizzazione scritta, rilasciata dal Gestore.

L'accesso per quanto sopra, è consentito nel rispetto e nei limiti delle procedure di sicurezza per l'accesso.

74. ATTIVITÀ A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Restano in capo all'Ente Appaltante e del proprio Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A., ove delegato, le seguenti attività:

- Gestione e oneri dei contratti di fornitura di energia elettrica,
- Gestione e oneri dei contratti di fornitura di acqua potabile ed industriale;
- Gestione e oneri dei contratti di fornitura di gas metano;
- Gestione e oneri dei contratti per lo smaltimento delle acque reflue;
- Gestione e oneri del contratto con i laboratori esterni per le verifiche chimico-fisiche di legge;
- Gestione e oneri dei contratti relativi agli impianti di videocontrollo e videosorveglianza;
- Gestione e oneri dei contratti relativi agli smaltimenti dei rifiuti non trattati per fermo impianto;
- Spese telefoniche;
- Fornitura del libro giornale dell'impianto;
- Gestione e oneri degli scarichi nelle fognatura o ai centri di trattamento;
- Gestione Amministrativa;
- Ricezione e pesatura dei rifiuti in ingresso ed in uscita all'impianto;
- Gestione dei dati - in affiancamento con l'I.A. - delle rilevazioni del sistema di monitoraggio delle emissioni in atmosfera;
- Gestione dei dati - in affiancamento con l'I.A. - delle rilevazioni del sistema di scarico delle acque al consorzio di trattamento;
- Tenuta dei registri ed effettuazione delle denunce di competenza eventualmente occorrenti;
- Piano di sicurezza per l'impianto per aree gestite dal Consorzio per la Zona Industriale di Macomer attraverso il Gestore Tossilo Tecnoservice S.p.A.;
- Licenze e permessi e relativi oneri;
- Gestione dei rifiuti ingombranti, separazione e smaltimento dei rifiuti non inviabili alla termovalorizzazione in impianto;
- Gestione degli allacciamenti agli scarichi idrici;
- Messa a disposizione di locali per Uffici, Servizi Igienici ed infermeria;
- Messa a disposizione dei locali per officina meccanica;
- Gestione del magazzino dei ricambi, sotto la supervisione dell'I.A. in affiancamento al Gestore;
- Approvvigionamento dei ricambi a propria cura e spesa, necessari alla manutenzione ordinaria;

- Oneri relativi alla manutenzione ordinaria e programmata delle apparecchiature e delle strutture impiantistiche, compreso l'utilizzo dei mezzi d'opera, dei materiali di consumo, fornitura e noleggio di attrezzature e mezzi di trasporto necessari;
- Controllo ed il mantenimento in perfetta efficienza dell'impianto antincendio e di tutte le sicurezze attive e passive;
- La pulizia degli impianti e la fornitura di detergenti e disinfettanti per la pulizia degli impianti e per l'igiene del personale, nonché dei prodotti per la derattizzazione e disinfezione;
- La compilazione presso l'impianto del libro giornale, la compilazione delle schede di manutenzione e la compilazione dei libretti di manutenzione delle attrezzature ove previsti dalle normative vigenti: dette attività saranno supervisionate dall'I.A. durante il periodo di gestione semestrale in affiancamento;
- Tenuta dei corsi di aggiornamento del personale.

Il Gestore Tossilo Tecnoservice S.p.A., con proprio Personale, continuerà a gestire direttamente i Servizi Generali ed Amministrativi, compresa la pesatura dei rifiuti e la produzione dei relativi documenti (formulari e registri) connessi all'attività di smaltimento dei rifiuti ed il servizio di guardiania per l'accesso al sito.

75. ATTIVITÀ A CARICO DELL'APPALTATORE

L'I.A. si impegna a provvedere con proprio personale operativo e direttivo, mezzi ed attrezzature atti alla gestione semestrale in affiancamento al Gestore, fornendo altresì indicazioni sulla manutenzione dell'impianto.

A titolo indicativo e non esaustivo si elenca:

- la nomina di un Responsabile Tecnico d'Impianto, tecnico iscritto all'albo Gestori ambientali per la categoria adeguata alla potenzialità dell'impianto di lingua italiana;
- la nomina di un Responsabile SME e di un Tecnico SME secondo quanto previsto dalla D.D.U.O. 1024/04;
- l'assunzione delle funzioni di Responsabile per la sicurezza dei lavoratori, ai sensi della D.L. 81/08 e ss.mm. e limitatamente al proprio personale presente in impianto;
- il personale necessario per l'esercizio ordinario dell'impianto in affiancamento al Gestore;
- il personale necessario per la manutenzione elettrica, meccanica e civile in affiancamento al Gestore;
- l'esercizio, in affiancamento a TOSSILO, la manutenzione ed il mantenimento in piena efficienza del sistema di monitoraggio delle emissioni, comprese le verifiche periodiche (N.B.: come detto, gli oneri relativi a sostituzioni nell'ambito della manutenzione ordinaria e programmata sono a carico della Stazione Appaltante);
- gestione delle verifiche chimico-fisiche ai fini della gestione, in affiancamento a TOSSILO;

- tutte le operazioni relative ad eventuali riparazioni nell'ambito di guasti e malfunzionamenti dovuti a difettosità delle apparecchiature e delle strutture impiantistiche in genere, di cui l'Appaltatore deve prestare garanzia a termini di legge, compreso l'utilizzo dei mezzi d'opera, dei materiali di consumo, fornitura e noleggio di attrezzature e mezzi di trasporto necessari all'espletamento degli interventi;
- la redazione, dei manuali d'uso e manutenzione per le nuove opere realizzate completi dei programmi di manutenzione preventiva (rif. "Piano di manutenzione" citato, allegato al progetto esecutivo);
- gestione ed esecuzione, in affiancamento a TOSSILO, delle verifiche periodiche effettuate da Enti notificati sugli apparecchi soggetti a dette verifiche;
- la predisposizione dei piani di sicurezza per il proprio personale impiegato e di quanto altro previsto dalle vigenti norme sulla sicurezza degli ambienti di lavoro;
- la collaborazione alla predisposizione del Piano di Sicurezza di impianto con l'Ente Appaltante, in termini di indicazioni e linee-guida;
- la fornitura e l'affissione di idonea segnaletica interna ed esterna all'impianto, ad integrazione di quella già posta in opera dallo stesso Appaltatore nell'ambito delle opere in appalto, là dove necessaria per ottemperare alle prescrizioni antinfortunistiche dettate dalle norme vigenti;
- le polizze assicurative di cui al presente Capitolato;
- la presentazione di relazioni mensili e trimestrali;
- coordinamento in affiancamento al Gestore, anche relativamente agli aspetti di sicurezza sul lavoro, dell'attività di Imprese terze che, su incarico del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer attraverso il proprio Gestore Tossilo Tecnoservice S.p.A., interverranno nell'impianto per il completamento di opere, al fine di assicurare una gestione ottimale dell'impianto durante i le attività stesse;
- esecuzione di opere relative alla sicurezza dell'impianto rese necessarie per disposizione di legge o esigenze emerse in sede di esecuzione dell'appalto o derivanti da disposizioni dell'organo di collaudo. Rientrano tra gli oneri a carico dell'I.A. tutti gli interventi e/o modifiche impiantistiche necessari all'ottenimento ed al mantenimento, per tutta la durata del semestre di gestione in affiancamento, delle condizioni di sicurezza prescritte dalle vigenti normative in materia;
- qualsiasi onere necessario da sostenere per rispettare le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

Il tutto con le modalità previste negli appositi articoli del presente Capitolato.

L'I.A. deve mantenere la disciplina sull'impianto ed ha l'obbligo di osservare e far osservare dai suoi addetti e tecnici, i regolamenti e le obbligazioni in genere assunte con il contratto.

L'Ente Appaltante può esigere il cambiamento degli addetti, dei capitulo e dei tecnici dell'I.A. addetti alla gestione semestrale in affiancamento, per insubordinazione, incapacità o grave negligenza, particolarmente in ordine:

- Ad una corretta esecuzione del servizio;
- Al rispetto delle norme di sicurezza ed antinfortunistica;

- Al rispetto delle leggi e regolamenti a protezione dell'ambiente;
- Al rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.

L'I.A. è comunque in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia e dalla negligenza dei suoi addetti e dei tecnici.

Gli ordini di servizio, le istruzioni e prescrizioni dell'Ente Appaltante dovranno essere eseguiti con la massima cura e prontezza, nel rispetto delle norme di contratto e di Capitolato.

L'I.A. non potrà mai rifiutarsi di dare immediata esecuzione, sotto pena dell'esecuzione d'ufficio da parte dell'E.A., con addebito della maggior spesa che l'Ente Appaltante avesse a sostenere rispetto alle condizioni di contratto.

76. RELAZIONE MENSILE E RAPPORTO TRIMESTRALE

Durante il semestre di gestione in affiancamento a TOSSILO, ogni mese, entro il 15° giorno del mese successivo alla scadenza di tale periodo, dovrà essere redatta e consegnata, su supporto cartaceo e digitale, all'Ente Appaltante un'apposita relazione con i seguenti elementi:

- Riepiloghi mensili dei dati di funzionamento dell'impianto;
- Tempo in ore di funzionamento mensile di ogni equipaggiamento elettromeccanico;
- Descrizione delle operazioni di manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria con indicazione delle ore e dei ricambi impiegati;
- Data e natura delle principali anomalie nel funzionamento dell'impianto, con nota sulle cause accertate o presumibili;
- Report dei movimenti del magazzino ricambi come entrate e come uscite.

L'inesatta o incompleta compilazione della relazione mensile comporta l'applicazione della penalità prevista all'Art. 86 del presente Capitolato Speciale.

Dovranno essere anche compilate e consegnate unitamente alla relazione mensile le schede relative ai controlli effettuati sui dispositivi di sicurezza, redatte secondo le istruzioni impartite dall'Ente Appaltante, nonché le relazioni mensili del responsabile tecnico e del responsabile informatico.

La documentazione deve essere accompagnata da una distinta dettagliata riportante il tipo ed il numero dei documenti consegnati che sarà protocollata all'atto della consegna.

La documentazione deve essere divisa, in sequenza temporale e secondo l'ordine di seguito indicato:

- Relazione mensile redatta secondo lo schema concordato con l'Ente Appaltante firmata dal responsabile tecnico di gestione dell'I.A.;
- Manutenzione ordinaria e programmata eseguita nel mese con le relative date di esecuzione;
- Eventuali interventi straordinari di manutenzione con lista delle ore e dei ricambi impiegati;
- Ulteriore documentazione;
- Commenti sul funzionamento dell'impianto.

Devono essere presentati anche i riepiloghi delle presenze giornaliere degli addetti dell'I.A.

Inoltre, con cadenza trimestrale, l'I.A. dovrà redigere e consegnare all'Ente Appaltante un rapporto sintetico e ben illustrativo delle condizioni generali di esercizio, manutenzione e sicurezza operativa dell'impianto, completo di osservazioni sulle caratteristiche dei rifiuti e sulle prestazioni raggiunte.

77. ULTERIORI PRESCRIZIONI PER IL PERIODO DI GESTIONE SEMESTRALE

Si richiama il fatto che il periodo di gestione semestrale è successivo rispetto a quello di accensione e messa a punto dell'impianto, che invece deve essere preventivo e propedeutico alle operazioni di collaudo. Pertanto nel periodo di gestione semestrale si intende che l'impianto debba funzionare a regime e dunque nel pieno rispetto di tutte le prescrizioni contrattuali, garantendo il pieno rispetto degli indici di funzionalità di cui al precedente art. 71.

In particolare durante questa fase deve essere garantito almeno un periodo continuativo di funzionamento di almeno 60 giorni.

Il periodo semestrale si intende per un semestre (182 giorni naturali e consecutivi) di funzionamento, fermate dell'impianto superiori a 24h per motivi impiantistici o manutenzioni ordinarie/straordinarie devono essere recuperate.

Al fine di controllare il corretto funzionamento dell'impianto, verranno eseguite n. 3 analisi complete su emissioni con le stesse modalità di cui agli artt. 61.2 e 71 sett'ultimo capoverso, seconda parte, e verificati i parametri garantiti. In caso di mancata conformità le analisi verranno ripetute con costi a carico dell'I.A. decurtati dal saldo finale.

PARTE 11 – INDICAZIONI DELL'APPALTATORE SULLA MANUTENZIONE

78. GENERALITA'

Gli interventi di manutenzione sono ricompresi nell'elaborato "Piano di manutenzione" redatto dall'Appaltatore a corredo del progetto esecutivo di manutenzione e riguardano l'impianto nel suo complesso e dunque sia le parti di nuova fornitura e le parti modificate a seguito dell'installazione di nuovi componenti comprese nel presente appalto, sia le parti che rimangono immutate rispetto alla situazione precedente l'intervento.

Le attività di manutenzione, nel loro complesso, devono permettere il raggiungimento e il mantenimento nel tempo delle prestazioni nominali dell'impianto in termini di capacità di smaltimento dei rifiuti, di rendimento energetico, di efficienza in termini di riduzione ai livelli minimi di prodotti residuali e nel consumo dei reagenti, di affidabilità in termini di ore di funzionamento annuo, di rispetto dei limiti di emissione in atmosfera di cui alle prescrizioni autorizzative e alla normativa vigente, di rispetto di tutti i vincoli autorizzativi prescritti, ad esempio in termini di emissione di rumore, di consumo di reagenti.

Le attività di manutenzione ricomprese nel Piano di manutenzione riguardano pertanto tutte le operazioni di manutenzione ordinaria e programmata, oltre alla previsione degli interventi di manutenzione straordinaria che potranno verificarsi durante la vita dell'impianto.

79. MANUTENZIONE ORDINARIA

La manutenzione ordinaria dell'impianto è l'insieme di tutte le operazioni di manutenzione che di norma avvengono durante il funzionamento dell'impianto e che comunque non ne inibiscono il regolare funzionamento. Sono comprese nella definizione di manutenzione ordinaria le operazioni su apparecchiature e macchinari che determinano l'arresto dell'impianto per periodi di tempo di norma non superiori alle 48 ore (cfr. definizione di Fermo Impianto).

Le attività di pulizia degli ambienti di lavoro, dei macchinari e dei quadri elettrici, ingrassaggio, lubrificazione, verifica livelli olio macchine, i serraggi sia di parti meccaniche che elettriche, la taratura della strumentazione di comando e controllo di processo, la sostituzione di parti d'usura.

Più in generale sono da considerarsi compresi nella manutenzione ordinaria tutti gli oneri necessari al corretto esercizio quotidiano degli impianti compresi i materiali di consumo ed il personale specializzato e non addetto alle attività di manutenzione come sopra descritte e di conduzione impianti.

80. MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Per manutenzione programmata dell'impianto si intende l'insieme di tutte le operazioni di manutenzione che di norma vengono effettuate nell'ambito della o delle fermate programmate dell'impianto nel corso dell'anno.

La programmazione delle fermate così come la relativa durata devono essere indicate dall'Appaltatore nel documento "Piano di manutenzione" che costituisce uno degli allegati del progetto esecutivo redatto dall'Appaltatore.

La manutenzione programmata comprende le fasi di verifica delle condizioni di uso e di funzionamento delle apparecchiature il cui stato di conservazione non può essere determinato senza arrestare il funzionamento dell'impianto per più di 48 ore, la relativa taratura e regolazione.

L'I.A. evidenzierà nel "Piano di manutenzione" tutte le operazioni di manutenzione programmata o preventiva previste dai costruttori delle macchine e/o indicate nell'elaborato allegato all'offerta.

L'elenco delle suddette operazioni, con la relativa descrizione, preliminarmente, dovrà essere, a cura dell'I.A., debitamente modificato ed eventualmente integrato, in funzione delle varianti già apportate all'impianto e sottoposto all'approvazione dell'Ente Appaltante.

81. MANUTENZIONE STRAORDINARIA

Per manutenzione straordinaria dell'impianto si intendono tutti gli interventi di manutenzione sulle apparecchiature dell'impianto non prevedibili, da attuarsi a seguito di guasti, rotture o malfunzionamenti dovute al raggiungimento del termine del ciclo di vita utile della apparecchiatura specifica. Il costo degli interventi di manutenzione straordinaria è a carico dell'Appaltatore per gli interventi che rientrano nell'ambito delle garanzie prestate per componenti nuovi o comunque modificati.

Nel "Piano di manutenzione" l'Appaltatore dovrà indicare gli interventi di manutenzione straordinaria che presumibilmente dovranno essere effettuati nell'arco del periodo di funzionamento previsto per l'impianto.

Non rientra nella definizione di manutenzione straordinaria la sostituzione delle parti di impianto definite "di usura".

Si intendono ricompresi nella "**manutenzione straordinaria**" tutti gli interventi che richiedono un temporaneo fermo di macchine o di interi sistemi impiantistici con sostituzione o riparazione di parti meccaniche, elettriche o elettroniche al di fuori delle attività previste nel corso delle annuali "manutenzioni programmate" e delle garanzie offerte.

Non sono compresi tra gli oneri di manutenzione straordinaria le sostituzioni delle parti meccaniche, elettriche ed elettroniche che di volta in volta saranno effettuate nel corso degli interventi manutentivi ordinari.

82. MAGAZZINO RICAMBI

La gestione del magazzino ricambi sarà svolta dal Gestore TOSSILO con affiancamento e supervisione dell'Appaltatore per il periodo di gestione semestrale in affiancamento .

Gli elaborati "Piano di gestione" e "Piano di manutenzione" redatti dall'I.A. a corredo del progetto esecutivo dovranno dare esaurienti indicazioni sulla corretta gestione del magazzino ricambi.

Si ricorda che le macchine, gli impianti, le apparecchiature, sia fisse sia mobili, e in generale qualsivoglia tipo di ricambi da prevedersi a magazzino devono tutti rispondere ai requisiti di legge, in particolare per quanto attiene alla sicurezza del loro impiego e debbono essere marchiati "CE", nel rispetto della direttiva macchine; gli impianti devono essere certificati secondo quanto previsto dalla normativa.

Nel documento "Piano di manutenzione" l'Appaltatore dovrà indicare la tipologia e il numero dei pezzi di ricambio da approvvigionare e/o mantenere a magazzino a cura del Gestore, necessari per gli interventi di manutenzione ordinaria e programmata, al fine di evitare condizioni di fuori servizio degli impianti.

83. SISTEMA INFORMATIVO DI MANUTENZIONE

L'Appaltatore, durante la fase di gestione in affiancamento a TOSSILO, si impegna ad indicare i termini di implementazione del “sistema informativo di manutenzione” fornito dall'E.A., qualora ritenuto necessario dall'Appaltatore stesso, al fine di ottimizzare le attività gestionali.

84. TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI

L'I.A. è obbligata ad applicare ai propri lavoratori dipendenti impegnati nell'attività di gestione semestrale in affiancamento condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi locali integrativi vigenti, per le diverse categorie di lavoratori, nei tempi e nelle località in cui si svolge il servizio.

Il suddetto obbligo vincola l'I.A. fino alla data dell'ultimazione del servizio suddetto.

L'I.A. deve altresì osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti sulle assunzioni, tutele, protezione, assicurazione, assistenza, libertà e dignità dei lavoratori, comunicando all'Ente Appaltante, prima dell'inizio della fase di gestione semestrale in affiancamento, gli estremi della propria iscrizione agli istituti previdenziali assicurativi.

L'I.A. dovrà presentare certificati degli istituti assicurativi e previdenziali dai quali risulti l'avvenuto adempimento di tutti i suoi obblighi in merito.

L'I.A. è obbligata all'osservanza delle vigenti leggi e regolamenti relativi a contratti di lavoro.

Il personale dell'I.A. addetto al servizio di gestione semestrale dell'impianto in affiancamento al Gestore dovrà osservare le norme di igiene e sicurezza sul lavoro vigenti durante tutta la durata del periodo.

L'I.A. dovrà fornire al proprio personale operante in impianto tutto l'abbigliamento e le attrezzature per la prevenzione degli infortuni e delle malattie (D.P.I.), tenuto conto del particolare ambiente di lavoro.

L'I.A. dovrà trasmettere all'Ente Appaltante, prima dell'inizio della gestione semestrale in affiancamento, il piano di tutela fisica del proprio personale impegnato all'interno dell'impianto.

PARTE 12 – CONTROLLI E PENALI PER INADEMPIENZE RELATIVE ALL'ATTIVITA' DI GESTIONE SEMESTRALE IN AFFIANCAMENTO

85. CONTROLLI DA PARTE DELLA STAZIONE APPALTANTE

L'Ente Appaltante si riserva di effettuare con il proprio personale tutti i controlli che ritiene utili al fine di verificare il rispetto delle norme contrattuali da parte dell'I.A.

I controlli potranno essere effettuati in qualsiasi momento del periodo di esecuzione del servizio, senza preavviso all'I.A., anche in assenza di testimoni.

Il personale dell'Ente Appaltante incaricato dei controlli compilerà un verbale.

Qualora i controlli effettuati evidenzino il mancato rispetto dei parametri relativi a condizioni di funzionamento, caratteristiche delle emissioni e prestazioni, saranno applicate le penalità previste dal successivo Art. 86, fatta salva la facoltà dell'I.A. di produrre relazione giustificativa a propria difesa.

Non si darà luogo all'applicazione delle penalità nel caso in cui l'I.A. possa dimostrare, con apposita relazione, che il mancato rispetto dei parametri suddetti è dovuto a cause indipendenti dalla propria attività di gestione semestrale in affiancamento, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante.

L'applicazione della penale di cui sopra non solleva l'I.A. dalle responsabilità civili e penali connesse al mancato rispetto di limiti di legge.

86. INADEMPIENZE E PENALITÀ

Al verificarsi di deficienze o inadempienze ad obblighi e/o oneri contrattuali, qualora l'I.A., appositamente diffidata mediante ordine di servizio, non ottemperi alle disposizioni impartite dall'Ente Appaltante nel congruo termine assegnatogli, sarà facoltà dell'Ente Appaltante stesso ordinare e far eseguire, anche d'ufficio in danno all'I.A., le operazioni previste dal presente Capitolato Speciale.

Il congruo termine da assegnare all'I.A. sarà stabilito dall'Ente Appaltante, tenuto conto della natura e della mole delle operazioni da eseguire.

Nel perdurare delle inadempienze succitate, l'Ente Appaltante potrà provvedere d'ufficio addebitando le spese sostenute all'I.A., con l'aggiunta di una percentuale pari al 40% di tali spese, a titolo di spese di regia e generali.

Qualora l'inadempienza dell'I.A. potesse arrecare pregiudizio al regolare funzionamento dell'impianto e/o della salute pubblica, l'Ente Appaltante potrà intervenire per provvedere immediatamente, dandone avviso all'I.A. addebitandole le spese sostenute e quelle di regia e generali come descritte al terzo capoverso del presente articolo, con l'aggiunta di una penale pari al 50% del totale così ottenuto di tali spese.

Nel caso in cui l'Ente Appaltante non volesse e/o non potesse avvalersi del potere sostitutivo di cui ai precedenti capoversi, all'I.A. che non adempia agli obblighi ed oneri contrattuali sarà applicata una penale che andrà da Euro 1 000.00 (mille) a Euro 10 000.00 (diecimila) per ogni singola violazione od inadempienza, a seconda della gravità del caso, ad insindacabile giudizio dell'Ente Appaltante.

Le irregolarità e le inadempienze riscontrate saranno contestate per iscritto con la concessione di un termine, non superiore a quindici giorni, per la messa in atto dei provvedimenti necessari a rimediare dandone le necessarie giustificazioni.

L'applicazione della penale non limita peraltro l'obbligo dell'Appaltatore di provvedere all'integrale risarcimento del danno ai sensi dell'Art. 1382 c.c. indipendentemente dal suo ammontare, ed anche in misura superiore all'importo della penale stessa.

L'applicazione delle penali di cui sopra non solleva l'I.A. dalle responsabilità civili e penali connesse al mancato rispetto di limiti di legge.

87. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione Appaltante si riserva il diritto di risolvere unilateralmente il contratto di appalto, qualora l'Appaltatore risulti gravemente inadempiente, oppure si dimostri negligente o non dia affidamento per il regolare e sollecito svolgimento dell'attività di gestione semestrale in affiancamento.

88. COMUNICAZIONI DELL'APPALTATORE

Durante l'espletamento dell'attività di gestione semestrale in affiancamento, l'I.A. dovrà dare tempestiva comunicazione telefonica e/o telegrafica e/o telefax e/o mail all'Ente Appaltante, oltre che allo stesso Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A. per le vie dirette, di ogni inconveniente che dovesse verificarsi all'impianto, soprattutto nel caso in cui ciò possa compromettere il funzionamento o vi sia la necessità di fermata totale o anche parziale dell'impianto.

In particolare dovranno essere immediatamente comunicati:

- Guasti delle apparecchiature elettromeccaniche, quadri elettrici, collegamenti, tubazioni, che comunque possano pregiudicare il buon funzionamento dell'impianto o le caratteristiche delle emissioni;
- Anomalie di funzionamento delle attrezzature elettroniche ed informatiche installate sull'impianto;
- Eventuali furti o danneggiamenti alle apparecchiature o alle strutture costituenti l'impianto;
- Preavviso delle operazioni di manutenzione programmata;
- Raggiungimento dell'85% del valore limite di emissione di uno qualsiasi dei parametri considerato soglia di pre-allarme al fine d'intervenire sulla conduzione per evitare il superamento del singolo limite di emissione.
- Emissioni fuori limite, che debbono determinare il fermo dell'alimentazione dei rifiuti al forno uscito dai parametri;
- Eventuale fuori servizio di parti o sezioni d'impianto;
- Ogni altro evento o notizia che abbia rilevanza per il corretto funzionamento dell'impianto.

La mancata o non tempestiva effettuazione delle comunicazioni di cui al presente articolo comporta l'applicazione delle penalità previste dall'Art. 86 del presente Capitolato, salvo ogni altra sanzione penale e/o amministrativa disposta dall'Autorità di Controllo.

PARTE 14 – OBBLIGHI, RESPONSABILITÀ E COPERTURE ASSICURATIVE

89. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'I.A. è direttamente responsabile dell'espletamento del servizio di gestione semestrale, in affiancamento a TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A., dell'impianto e di ogni altra opera annessa, nei limiti stabiliti dal contratto d'appalto e per responsabilità imputabile all'I.A.

L'I.A. si obbliga inoltre a rispondere direttamente a qualsiasi richiesta di risarcimento dei danni causati dal non corretto espletamento del servizio, comunque determinatosi, che pervenga all'Ente Appaltante da parte degli Enti di Controllo e/o di terzi nei limiti stabiliti dal presente Capitolato.

L'I.A. è tenuto a porre in atto a sua cura e spese tutta la diligenza e l'esperienza nonché gli accorgimenti, anche se non richiesti dalla normativa vigente, per evitare i danni di cui sopra, rimanendo pure a suo completo carico la responsabilità, penale e civile nonché il risarcimento delle sanzioni e dei danni che per causa dell'Impresa dovessero ricadere sul Consorzio per la Zona Industriale di Macomer.

Per effetto di quanto sopra disposto, l'Ente Appaltante trasmetterà all'I.A. le eventuali richieste di risarcimento pervenute da parte di terzi in relazione ad eventuali danni causati in ordine al non corretto espletamento del servizio, comunque determinatisi.

L'I.A. provvederà, all'atto della ricezione della richiesta di risarcimento di cui al comma precedente, con apposita dichiarazione, a sollevare l'Ente Appaltante da ogni responsabilità, qualora non si provveda sarà sospeso ogni pagamento fino alla definizione della controversia.

L'I.A. si obbliga a risarcire tutte le eventuali multe e/o sanzioni nelle quali dovesse incorrere l'Ente Appaltante o i suoi Funzionari connesse con l'attività oggetto del servizio appaltato a semplice richiesta dell'Ente Appaltante.

L'I.A. dovrà adottare a sua cura e spese tutte le cautele, porre rimedi e comunicare all'Ente Appaltante la necessità di eventuali modifiche perché tutto il complesso impiantistico sia in linea con le normative A.R.P.A., A.S.L., I.N.A.I.L., I.N.P.S., Ispettorato del Lavoro ed altri Enti di Controllo che siano sopravvenute successivamente al collaudo tecnico-amministrativo provvisorio e durante la fase di affiancamento semestrale alla gestione, affinché l'impianto stesso sia in grado di rispettare tutte le leggi vigenti in materia di sicurezza degli ambienti di lavoro.

Gli oneri derivanti dagli eventuali interventi in tal senso che comportino, nel periodo di gestione semestrale in affiancamento, modifiche impiantistiche di natura permanente successive al collaudo tecnico-amministrativo provvisorio dei lavori in appalto, a causa di sopravvenuti aggiornamenti normativi, saranno a carico dell'Ente Appaltante.

90. RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE E COPERTURE ASSICURATIVE

Nella fase di affiancamento semestrale alla gestione dell'impianto l'Appaltatore è obbligato ad assicurare, per il proprio personale operante e attraverso l'organizzazione della propria Impresa, il rispetto di tutti i precetti stabiliti a tutela della sicurezza e dell'igiene del lavoro, dell'ambiente e della incolumità delle persone, predisponendo a tal fine le opere provvisorie, mezzi collettivi e personali di protezione e tecnologie adeguate, assegnando personale operativo e direttivo sufficiente e qualificato e stabilendo corrispondenti e coerenti ordini di servizio e norme disciplinari. Il Responsabile della Sicurezza nominato dall'Appaltatore intratterrà rapporti con il responsabile della

Consorzio per la Zona Industriale di Macomer

Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo – Progetto preliminare

sicurezza del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, ovvero del proprio Gestore TOSSILO TECNOSERVICE S.p.A.

A tal fine dovrà essere garantita l'osservanza delle norme in materia d'igiene e sicurezza sul lavoro vigenti all'atto dello svolgimento dell'attività in appalto.

L'I.A. è obbligata ad adottare tutte le misure di sicurezza, ed antinfortunistiche ed ogni altro accorgimento e cautela, atti ad evitare rischi o danni che dovessero verificarsi a causa della propria attività a persone (cioè addetti dipendenti dell'Ente Appaltante e del Gestore, addetti dipendenti dell'I.A., addetti dipendenti di eventuali subappaltatori e terzi che dovessero, per disposizione della stessa o dell'Ente Appaltante, recarsi sull'impianto), animali e cose, nonché opere e servizi pubblici ed all'ambiente.

L'I.A. è responsabile di tutti i danni arrecati per sinistri provocati da propri errori connessi all'attività di gestione semestrale in affiancamento, purché la relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente, all'Appaltatore stesso.

L'I.A. è tenuta a ripristinare nel più breve tempo possibile la funzionalità degli impianti, dei macchinari e delle strutture nelle stesse condizioni in cui si trovavano antecedente al sinistro ove ne sia accertata l'imputabilità alla stessa.

A copertura dei rischi suddetti, l'I.A. è obbligata a contrarre con Compagnie Assicuratrici di primaria importanza polizze assicurative che dovranno dare copertura di tutti i danni arrecati per sinistri provocati per errori di conduzione, manutenzione, montaggio e/o smontaggio delle opere, delle apparecchiature e delle installazioni dell'impianto nell'ambito dell'attività di gestione semestrale in affiancamento a TOSSILO.

Le polizze assicurative dovranno altresì dare copertura anche ai maggiori oneri che l'Ente Appaltante dovesse sopportare per l'eventuale fermo dell'impianto o comunque per le eventuali restrizioni al suo funzionamento in conseguenza degli errori suddetti.

L'I.A. dovrà procedere a sue spese e nel più breve tempo possibile alla riparazione per detti danni, e sarà indennizzata dall'E.A. delle sole somme ricevute dalla Società Assicuratrice al netto delle franchigie e di eventuali altri costi diretti sostenuti dall'E.A. ed opportunamente documentati.

La stipulazione dei contratti di assicurazione che prevedono franchigie dovrà essere autorizzata dall'Ente Appaltante prima della stipula del Contratto.

PARTE 15 – DISPOSIZIONI FINALI

91. ADEMPIMENTI ALLA LEGGE N. 136/2010

L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori dovranno aprire un conto corrente presso un istituto di credito ovvero presso Poste Italiane S.p.A. dedicato a consentire la tracciabilità dei flussi finanziari tra i contraenti, ove dovranno essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale che dovrà riportare il codice unico di progetto (CUP) relativo all'investimento pubblico sottostante.

I soggetti economici dovranno comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e si impegna ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010, provvedendo a trasmettere alla Stazione Appaltante copia del contratto ovvero della clausola aggiunta, debitamente sottoscritta dalle parti.

In tutti i casi in cui le transazioni sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste italiane S.p.A., la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto ai sensi dell'Art. 1456 c.c.

92. DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente Capitolato Speciale potrà essere integrato con norme specifiche, le quali tuttavia non potranno essere in contrasto o costituire deroga alle disposizioni ivi contenute; tali modifiche, qualora non comportino maggiori oneri per l'Ente Appaltante o significativa variazione delle condizioni contrattuali complessive, potranno essere assunte anche con semplice ordine scritto da parte del dirigente dell'Ente Appaltante, controfirmato per accettazione da persona delegata dell'I.A.: in tal caso non saranno necessari atti aggiuntivi al contratto.

93. CONTROVERSIE

Qualsiasi controversia inerente l'Appalto che non si sia potuta risolvere mediante accordo bonario sarà devoluta in via esclusiva al Foro di Oristano – Sezione distaccata di Macomer (NU).

Consorzio per la Zona Industriale di Macomer

**Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento
rifiuti di Macomer/Tossilo – Progetto preliminare**

ALLEGATO:

DISCIPLINARE DI GARA



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE AUTONOMA SARDEGNA

CONSORZIO PER LA ZONA INDUSTRIALE DI MACOMER

Zona Industriale Tossilo – 08015 Macomer (NU)

Tel: 0785/71675 - 0785/70597 Fax:0785/72125

Profilo del committente: www.consorzioidustrialemacomer.it

DISCIPLINARE DI GARA

PROCEDURA APERTA PER APPALTO DI PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE

(Contratti sopra soglia comunitaria – Offerta economicamente più vantaggiosa)

Il presente disciplinare è allegato al bando di gara di cui fa parte integrante

Procedura aperta per la Progettazione esecutiva, previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta, con relativa realizzazione dei lavori e gestione dell'impianto per 6 mesi – "REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA LINEA DI TERMOVALORIZZAZIONE DA 30 MWT PRESSO IL SISTEMA DI TRATTAMENTO RIFIUTI DI MACOMER/TOSSILO".

CODICE C.U.P: H86D11000100009

CODICE C.I.G. 40294718A7

Importo complessivo a base d'asta	€	40.000.000,00
Lavori a corpo e onorari di progettazione soggetti a ribasso	€	39.400.000,00
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	600.000,00

Articolo 1 (Oggetto dell'appalto e importo a base di gara)

Oggetto della presente gara è l'affidamento, mediante procedura aperta, ai sensi degli artt. 53, del D. Lgs 163/2006 e 168 del D.P.R. 207/2010, dell'appalto per la progettazione esecutiva (previa acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta) e per l'esecuzione dei lavori di realizzazione e gestione per 6 mesi, di una nuova linea dell'impianto di termovalorizzazione Rifiuti sito in Macomer (NU) Zona Industriale Tossilo, dimensionata per trattare 7,6 tonnellate/ora e produrre 30 MW termici, utilizzando per quanto possibile la fossa e le opere civili e di servizio esistenti, in attuazione della Delibera del C.L. n. 54 del 15.06.2012.

L'esigenza di procedere all'affidamento sulla base del progetto preliminare dell'Amministrazione si fonda sulla necessità di realizzare i lavori con la massima disponibilità tecnologica presente sul mercato di riferimento. L'opera da realizzare prevede infatti una complessità progettuale che richiede l'apporto di diverse competenze professionali e, spesso, un Know how coperto da brevetto da parte delle ditte esecutrici.

L'appalto è del tipo "**chiavi in mano**" e, più in particolare, prevede le seguenti attività:

1. La **progettazione esecutiva**, previa acquisizione in sede di gara della progettazione definitiva, e il coordinamento per la sicurezza in fase progettuale per la realizzazione dei lavori di revamping dell'impianto di termovalorizzazione di Macomer;

2. la **richiesta e l'ottenimento**, in nome e per conto del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, con la predisposizione di tutta la documentazione necessaria, di tutte le autorizzazioni, pareri e nullaosta da parte delle autorità competenti sulla progettazione definitiva ed esecutiva, sulla esecuzione dei lavori e sull'esercizio dell'impianto nella sua globalità, compresa la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (V.I.A.), di richiesta dell'A.I.A. e quant'altro necessario alla costruzione e regolare avviamento in esercizio dell'impianto. A tale fine il progetto definitivo presentato in sede di gara dovrà contenere lo **Studio di Impatto Ambientale** finalizzato all'acquisizione del giudizio di compatibilità ambientale nella procedura di VIA;
3. la **realizzazione dei lavori** di revamping dell'impianto di termovalorizzazione di Macomer; ovvero realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione utilizzando per quanto possibile la fossa e le opere civili e di servizio esistenti, comprensiva di tutti i lavori edili, di tutte le opere di collegamento idraulico ed elettrico, i materiali e le apparecchiature elettromeccaniche, l'hardware e il software necessari;
4. avviamento e **gestione** dell'impianto per un periodo di **sei mesi** in affiancamento al personale di Tossilo Tecnoservice S.p.A., attuale e futuro gestore dell'impianto.

Il criterio di aggiudicazione sarà quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs 163/2006 e dell'art. 18, comma 1, lettera c), della L. R. 07.08.2007, n. 5.

Il luogo di esecuzione dei lavori è il Comune di Macomer (Provincia di Nuoro).

L'importo complessivo a base d'asta è pari a **€ 40.000.000,00** (Euro quarantamiloni/00), I.V.A. esclusa, di cui:

=> **Euro 39.400.000,00** (Euro trentanovemilioniquattrocentomila) per la progettazione, l'esecuzione dei lavori a corpo, l'avviamento e la gestione semestrale dell'impianto, soggetti a ribasso d'asta, di cui:

euro 38.900.000,00 (Euro trentottomilioninovecentomila) per l'esecuzione dei lavori a corpo, l'avviamento e la gestione semestrale dell'impianto soggetti a ribasso;

euro 500.000,00 (Euro cinquecentomila) per onorari di progettazione soggetti a ribasso.

=> **Euro 600.000,00** (Euro seicentomila) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso

Le **lavorazioni** di cui si compone l'intervento, esclusi gli oneri di sicurezza, sono le seguenti:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 34/2000	Qualificazione obbligatoria (si/no)	Importo (Euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
					Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Impianti di smaltimento rifiuti	OS 14 (ovvero ex DPR 207/2010)	SI	26.848.000,00	69,02	prevalente	Si, nei limiti di legge (30%)
Impianti per produzione di energia elettrica	OG 9	SI	7.727.000,00	19,86	scorporabile	Si, nei limiti di legge
Edifici civili e industriali	OG 1	SI	4.325.000,00	11,12	scorporabile	Si, nei limiti di legge
TOTALE			38.900.000,00	100,00		

Gli **oneri della sicurezza**, rispetto alle lavorazioni di cui si compone l'intervento, sono i seguenti:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 34/2000	Importo lavorazioni	Importo O.S.	% O.S. su importo lavorazioni
Impianti di smaltimento rifiuti	OS 14 (ovvero ex dPR 207/2010)	26.848.000,00	349.000,00	1,30
Impianti per produzione di energia elettrica	OG 9	7.727.000,00	92.700,00	1,20
Edifici civili e industriali	OG 1	4.325.000,00	158.300,00	3,66
TOTALE		38.900.000,00	600.000,00	

Le **lavorazioni** di cui si compone l'intervento, con relativa classifica, comprehensive degli oneri di sicurezza, sono pertanto le seguenti:

Lavorazione	Categoria D.P.R. 34/2000	Classifica	Qualificaz. obbligatoria (si/no)	Importo (Euro)	%	Indicazioni speciali ai fini della gara	
						Prevalente o scorporabile	Subappaltabile (si/no)
Impianti di smaltimento rifiuti	OS 14 (ovvero ex dPR 207/2010)	Illimitata	SI	27.197.000,00	68,85	prevalente	Si, nei limiti di legge (30%)
Impianti per produzione di energia elettrica	OG 9	VI	SI	7.819.700,00	19,80	scorporabile	Si, nei limiti di legge
Edifici civili e industriali	OG 1	V	SI	4.483.300,00	11,35	scorporabile	Si, nei limiti di legge
TOTALE				39.500.000,00	100,0		

Le **classi e categorie** dei lavori oggetto della progettazione definitiva ed esecutiva, individuate sulla base indicativa delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali (rif. ex Legge n. 143/1949 e ss.mm.ii.) sono le seguenti (compresi oneri di sicurezza):

Classe	Categoria	Oggetto	Importo (Euro)	%
III-a		Impianti per la produzione/distribuzione del vapore, dell'energia elettrica, ... - <i>Impianti trattamento rifiuti</i>	35.016.700,00	88,65
I-b		Edifici industriali di importanza costruttiva corrente ... - Edifici, tettoie	2.977.208,00	7,54
I-f		Strutture complesse in cemento armato	1.506.092,00	3,81
TOTALE			39.500.000,00	100,00

L'oggetto dell'appalto, la descrizione delle prestazioni progettuali e dei lavori da eseguire nonché le altre modalità, sono dettagliatamente riportati negli elaborati tecnici di progettazione preliminare, nel Capitolato Speciale prestazionale d'Appalto, nel Capitolato speciale - Norme Tecniche con Specifiche Tecniche-, costituenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare, predisposti e messi a disposizione dalla

Stazione Appaltante.

Articolo 2 (Tempo di esecuzione dell'appalto)

Il termine utile complessivo per dare esecuzione all'appalto è così suddiviso:

progettazione esecutiva	gg. 60
esecuzione dei lavori	mesi 30

Intervenuta la stipulazione del contratto, previa approvazione del progetto definitivo, il termine per la **progettazione esecutiva** è di **60 (sessanta) giorni**, naturali e consecutivi decorrenti dalla data dell'ordine di servizio emesso dal responsabile del procedimento. Il termine **per l'esecuzione dei lavori è di 30 mesi (trenta mesi)**, naturali e consecutivi (ovvero il minor termine proposto in sede di gara), decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, redatto dalla Direzione dei lavori a seguito dell'approvazione del Progetto Esecutivo da parte dell'Ente e della conseguente stipulazione dell'Atto Aggiuntivo.

Articolo 3 (Finanziamento e pagamenti)

Finanziamento: Finanziamento R.A.S. con D.D.S. n. 1051 del 07.11.2011 POR FERS 2007-2013 Asse IV Obiettivo specifico 4.1.

Lavori. Pagamenti in acconto. Secondo quanto stabilito dall'art. 57 del Capitolato Prestazionale, le rate di acconto sono dovute in ogni caso con cadenza minima bimestrale e comunque al raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi della normativa vigente, al netto del ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri per la sicurezza e al netto della ritenuta dello 0,50%, non inferiore a **€ 2.000.000,00 (Euro duemilioni/00)**.

Pagamento corrispettivo progettazione. Ai sensi dell'art. 26 del Capitolato Prestazionale:

1 Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti dipendenti dell'Appaltatore o facenti parte del suo staff tecnico, il pagamento dei corrispettivi è effettuato a favore dell'Appaltatore, previa presentazione della polizza di garanzia prevista dall'art. 111 del D.Lgs n. 163/2006.

2 Qualora la progettazione esecutiva sia stata eseguita da progettisti non dipendenti dell'appaltatore, comunque non facenti parte del suo staff tecnico ai sensi dell'articolo 79, comma 7, D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ma indicati o associati temporaneamente ai fini dell'esecuzione del contratto, il pagamento dei corrispettivi è effettuato, previa presentazione della polizza di garanzia prevista dall'art. 111 del D.Lgs n. 163/2006, a favore dell'appaltatore, purché questi presenti le fatture quietanziate da parte dei progettisti, entro i successivi 15 giorni, pena la trattenuta del medesimo importo sul primo successivo pagamento utile a suo favore o rivalsa sulla cauzione definitiva;

3 Sul corrispettivo del Progetto non è prevista alcuna ritenuta di garanzia.

Articolo 4 (Offerte anormalmente basse)

Ai sensi dell' articolo 86, comma 2, del D.lgs. n. 163/2006, si procederà alla valutazione di congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, siano entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti

Ai sensi dell'art. 87, comma 1, del D.lgs. n. 163/2006, quando un'offerta appaia anormalmente bassa, la Stazione Appaltante richiede all'offerente le giustificazioni relative alle voci di prezzo che concorrono a formare l'importo

complessivo posto a base di gara nonché agli altri elementi di valutazione dell'offerta, procedendo ai sensi dell'articolo 88, del D.lgs. n. 163/2006. La Stazione Appaltante richiede per iscritto le giustificazioni, assegnando al concorrente un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione, per iscritto, delle medesime, ai sensi degli artt. 87 e 88, del Decreto Legislativo n. 163/2006.

Ove nel procedimento di verifica della congruità dell'offerta, l'esame delle giustificazioni presentate non sia sufficiente ad escludere l'incongruità dell'offerta, la Stazione appaltante richiede all'offerente le precisazioni ritenute pertinenti, procedendo ai sensi degli artt. 87 e 88 del D.Lgs. 163/2006.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 5, lett. a), del D. Lgs. n. 163/2006, l'offerente dovrà dichiarare, in sede di giustificazione dell'offerta, se le informazioni fornite, o parte delle stesse, costituiscano, secondo propria motivata dichiarazione, segreti tecnici o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso da parte di terzi, ex art. 22 e ss., L. 241/90 e s.m.i..

Articolo 5 (Procedura di aggiudicazione)

La procedura di gara sarà articolata nelle seguenti fasi, a cura della Commissione giudicatrice, all'uopo nominata dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte (con le modalità previste dagli articoli 84 del d.lgs. 163/2006 e 49 della L.R. n. 5/2007):

➤ **PRIMA FASE - ammissione concorrenti alla gara.** L'apertura delle buste avverrà in data **02/10/2012 alle ore 9,30** presso gli Uffici del Consorzio per la zona industriale di Macomer, Loc. Tossilo, 08015 Macomer (NU) e sono ammessi ad assistere alle operazioni di gara i legali rappresentanti dei concorrenti o loro delegati purché muniti di atto formale di delega.

La Commissione giudicatrice procederà alla verifica del rispetto del termine e delle modalità di presentazione dei plichi e, sulla base della verifica di regolarità della **documentazione amministrativa** (BUSTA A), all'ammissione o all'esclusione dei concorrenti. Durante tale fase non avrà luogo il controllo a campione (art. 18 c. 3, LR 5/07). La stazione appaltante potrà, comunque, procedere, in qualunque momento, al controllo sulle dichiarazioni rese, ai sensi del d.P.R. 445/2000.

➤ **SECONDA FASE - apertura offerte tecniche** ("BUSTA "B" – offerta tecnica): si svolgerà in seduta pubblica al fine del solo controllo formale del corredo documentale prescritto. All'apertura delle offerte tecniche, farà seguito la relativa valutazione. La Commissione, pertanto, procederà, **in una o più sedute riservate**, alla valutazione della documentazione inserita nella busta "B – Offerta tecnica" e all'assegnazione dei punteggi relativi alle caratteristiche metodologiche, qualitative e tecniche ricavate dal progetto definitivo-offerta. I coefficienti attraverso i quali si procederà all'assegnazione dei punteggi saranno determinati sulla base del metodo di cui al successivo articolo 6). I coefficienti ed i punteggi attribuiti sono verbalizzati a conclusione dell'ultima seduta riservata.

➤ **TERZA FASE – apertura offerte economiche** (BUSTA "C"- offerta economica/tempo). La Commissione giudicatrice, in seduta pubblica:

- a) darà lettura dei punteggi già attribuiti, nelle precedenti sedute riservate, alle offerte tecniche, verbalizzati a conclusione dell'ultima relativa seduta riservata;
- b) procederà all'apertura delle BUSTE "C" – Offerta Economica/tempo", all'attribuzione del punteggio per l'elemento "prezzo" e per l'elemento "riduzione del tempo di consegna";

- c) procederà, per ciascun concorrente, all'attribuzione del punteggio complessivo ottenuto;
- d) definirà la graduatoria di merito dei concorrenti;
- e) procederà all'individuazione delle offerte anormalmente basse secondo i criteri di cui agli artt. 86, 87, 88 del D.Lgs. n. 163/2006.

Qualora la Commissione giudicatrice non rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, chiude la seduta pubblica. La Stazione Appaltante **dispone l'aggiudicazione provvisoria** e l'avvio del sub-procedimento di verifica, sul primo e sul secondo graduato, dei requisiti generali e speciali di capacità. Qualora la Commissione giudicatrice rilevi la presenza di offerte anormalmente basse, la stazione appaltante avvierà il procedimento di cui agli articoli 86, 87 e 88 del d.lgs. 163/2006 e 121, del d.p.r. 207/2010 e avrà luogo la *Quarta Fase*.

➤ **QUARTA FASE (eventuale) – giudizio di anomalia:** la valutazione dei giustificativi, a cura della Commissione giudicatrice, avrà luogo in una o più sedute riservate, fatto salvo il contraddittorio con gli operatori coinvolti. Gli esiti del giudizio di anomalia, saranno esposti in seduta pubblica, ai sensi dell'art. 121 del d.P.R. 207/2010. La Commissione giudicatrice procederà alla verifica delle offerte anormalmente basse secondo quanto previsto dall'art. 88 del D.lgs. n. 163/2006, nell'ordine previsto al comma 7 del medesimo articolo, sulla scorta delle giustificazioni presentate dal concorrente ed eventuali ulteriori precisazioni richieste dall'Ente (Art. 88 commi 1 bis e 2 del D.lgs. n. 163/2006). La Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 88, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, procede sottoponendo a verifica la prima migliore offerta, se la stessa appaia anormalmente bassa e, qualora ritenuta anomala procede nella stessa maniera, progressivamente, nei confronti delle successive migliori offerte, fino ad individuare la migliore offerta non anomala. In caso di parità di punteggio, si procederà all'individuazione del primo in graduatoria mediante sorteggio. Resta inteso che prima di confermare il giudizio di anomalia sull'offerta, la Stazione Appaltante, ai sensi dei commi 4 e 5, art. 88 del D.Lgs. n. 163/2006, convoca l'offerente con un anticipo non inferiore a tre giorni lavorativi e lo invita a indicare ogni elemento che ritenga utile. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, non oltre la quinta, fermo restando quanto previsto ai commi da 4 a 5 dell'art. 88 del D. Lgs 163/2006.

All'esito del procedimento di verifica delle offerte anomale, la Commissione giudicatrice dichiara in seduta pubblica le eventuali esclusioni delle offerte che, in base all'esame degli elementi forniti, risultino non congrue e definisce la conseguente **graduatoria finale di merito**.

Relativamente alla data di svolgimento delle successive sedute pubbliche (apertura offerte tecniche ed Economiche/Tempo) e alla eventuale ultima fase (Giudizio di Anomalia), sarà trasmesso ai concorrenti, tramite fax, apposito avviso, almeno tre giorni prima.

L'aggiudicazione provvisoria vincola immediatamente il concorrente mentre è soggetta a verifica da parte della Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 5/2007.

La Stazione Appaltante procederà a verificare in capo al soggetto aggiudicatario e al secondo in graduatoria, il possesso dei requisiti di ordine generale e il possesso dell'attestazione S.O.A. .

5.1) Verifica requisiti speciali. L'aggiudicatario e il secondo in graduatoria, saranno, altresì, invitati a trasmettere i documenti – di seguito richiamati -comprovanti il possesso dei requisiti di capacità economico - finanziaria e tecnico-organizzativa del soggetto incaricato della progettazione esecutiva, indicato, associato ovvero in organico nello Staff Tecnico dell'operatore concorrente nonché i requisiti economico finanziari del

soggetto esecutore dei lavori pubblici (attestazione S.O.A. ovvero, per gli operatori con sede in altri Stati dell'Unione Europea, il possesso di equivalenti requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa):

1) **fatturato globale per servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010**, espletati nei migliori 5 esercizi del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara:

a) professionisti singoli – associati - società di professionisti: copie delle dichiarazioni annuali I.V.A. ovvero Modello Unico, corredati da relativa ricevuta di presentazione, riguardanti il quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara e attestati conformi all'originale dal legale rappresentante e, per coloro che svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività, dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante con la quale si indichi la ripartizione del volume d'affari nelle varie attività;

b) società d'ingegneria: copie dei bilanci annuali, riclassificati in base alle normative europee recepite nell'ordinamento italiano (articoli 2423 e seguenti del Codice Civile), corredati dalle note integrative e dalla relativa nota di deposito, riguardanti il quinquennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, attestati conformi agli originali dal legale rappresentante e, per le società che svolgono attività di progettazione unitamente ad altre attività, eventuale dichiarazione sostitutiva con la quale il legale rappresentante della società indichi la ripartizione della cifra d'affari nelle varie attività svolte dal concorrente qualora la nota integrativa non riporti la suddetta ripartizione. La ripartizione di volume di affari è suscettibile di verifica da parte dell'Ente attraverso la richiesta di documenti di fatturazione che attestino l'effettiva ripartizione dei ricavi per le diverse attività.

2) **Servizi di cui all'art. 252 del D.P.R. 207/2010**, dichiarati dal concorrente ai fini della partecipazione alla gara: **certificati** rilasciati da amministrazioni ed enti pubblici ovvero dichiarazioni dei committenti privati riportanti l'oggetto del servizio svolto e la relativa suddivisione nelle classi e categorie di cui alle vigenti tariffe professionali con i relativi importi e con la precisazione che lo stesso è stato regolarmente eseguito. Tuttavia, nel caso d'impossibilità oggettiva ad ottenere i predetti certificati o attestazioni, il concorrente può presentare altra documentazione dalla quale siano desumibili i predetti dati e idonea a comprovare l'avvenuto svolgimento del servizio.

3) **Numero medio annuo del personale tecnico utilizzato nell'ultimo triennio**. In particolare, dovrà essere presentato, per ciascun anno:

- l'organigramma integrato con la qualifica professionale e la tipologia del contratto, riferita esclusivamente al personale tecnico utilizzato;
ed inoltre:
- per i soci, il certificato camerale o l'atto costitutivo da cui risultino i soci lavoranti, ovvero il libro unico del lavoro, ovvero il libro soci (*se del caso*);
- per i dipendenti, il Libro unico del lavoro (*se del caso*);
- per i consulenti su base annua, la documentazione probatoria comprovante, a termini dell'art. 263, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 207/2010, una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, realizzata nei confronti della società offerente, risultante dall'ultima dichiarazione IVA (*se del caso*);
- per i collaboratori a progetto, copia dei contratti (*se del caso*).

La documentazione prodotta in copia semplice, deve essere accompagnata da una dichiarazione di conformità del legale rappresentante, con indicazione dell'amministrazione presso la quale si trovano gli

originali, corredata da una copia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore. Si fa comunque presente che, se il concorrente non è in grado, per giustificati motivi, di presentare i documenti richiesti, può provare la propria capacità economico-finanziaria o tecnica-organizzativa mediante qualsiasi altro documento ritenuto idoneo da questo Ente.

4) Cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta e indiretta dell'esecutore dei lavori. Ai sensi dell'art. 79, commi 3 e 4, d.P.R. 207/2010, la cifra di affari in lavori relativa all'attività diretta è comprovata: da parte delle ditte individuali, delle società di persone, dei consorzi di cooperative, dei consorzi tra imprese artigiane e dei consorzi stabili con le dichiarazioni annuali IVA e con le relative ricevute di presentazione; da parte delle società di capitale con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e con le relative note di deposito. La cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta è attribuita in proporzione alle quote di partecipazione dell'impresa concorrente ai consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettere e) ed f), del codice, e alle società fra imprese riunite dei quali l'impresa stessa fa parte, nel caso in cui questi abbiano fatturato direttamente alla stazione appaltante e non abbiano ricevuto fatture per lavori eseguiti da parte di soggetti consorziati. La cifra di affari in lavori relativa all'attività indiretta è comprovata con i bilanci riclassificati in conformità delle direttive europee e le relative note di deposito o con le dichiarazioni annuali IVA e relative ricevute di presentazione qualora i soggetti partecipati non siano obbligati alla redazione e deposito dei bilanci.

5) Imprese straniere. La certificazione prodotta a comprova dei requisiti tecnico-finanziari dichiarati, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale delle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

I concorrenti hanno la facoltà di non trasmettere tutti o parte dei suddetti documenti solo nel caso in cui questi siano già in possesso dell'Ente, siano in corso di validità e siano stati verificati positivamente. Tale circostanza va espressamente indicata dai concorrenti con l'indicazione della procedura di gara nel corso della quale sono stati già acquisiti tutti o parte dei documenti richiesti.

Si ricorda che il termine di **dieci giorni**, dal ricevimento della richiesta, per la presentazione dei documenti sopra indicati, è **perentorio**. Si invitano, pertanto, gli operatori economici a volersi attivare per tempo per l'invio tempestivo dei documenti richiesti. Si precisa che qualora la predetta documentazione non venga trasmessa ovvero non confermi le dichiarazioni rilasciate in sede di partecipazione alla gara, si procederà all'esclusione degli operatori economici, all'escussione della cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità di Vigilanza sui Contratti pubblici.

La mancata comprova dei requisiti di ordine generale e/o speciale, dichiarati dall'aggiudicatario, oltre alle conseguenze penali, previste dall'art. 76 del T.U. n. 445/2000, in caso di contenuto non veritiero, darà luogo all'annullamento dell'aggiudicazione e alla segnalazione del fatto alle Autorità competenti.

L'esito negativo della verifica sul possesso dei requisiti di ordine generale da parte dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria ovvero la mancata produzione da parte dell'aggiudicatario e del secondo in graduatoria della documentazione a comprova dei requisiti di ordine speciale (ovvero la mancata dimostrazione degli stessi o la non corrispondenza di essi a quanto dichiarato), entro i termini sopraindicati, darà luogo alla rideterminazione della soglia di anomalia (Cons. Stato, Sez. IV, 17.9.2007, n. 4840).

Stipulazione del contratto. Ai sensi dell'art. 168, commi 1, 2 e 3 del d.P.R. 207/2010, la stipulazione del

contratto deve avvenire successivamente all'acquisizione di eventuali pareri necessari e all'approvazione, da parte della stazione appaltante, del progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara. Entro dieci giorni dall'aggiudicazione definitiva, ai sensi dell'art. 15, l.r. 5/2007, il responsabile del procedimento avvia le procedure per l'acquisizione dei necessari eventuali pareri e per l'approvazione del progetto definitivo presentato in sede di gara.

Ai fini di quanto sopra, sulla base del progetto definitivo, completo di Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.), fornito in sede di gara, il soggetto aggiudicatario definitivo dovrà attivare a nome e per conto del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, predisponendo tutta la documentazione necessaria, entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, la procedura di VIA di competenza regionale, seguendone il percorso tecnico-amministrativo, fino al rilascio della dichiarazione di Compatibilità Ambientale. Di tutte le indicazioni/prescrizioni formulate dalla Autorità competente, dovrà essere tenuto conto anche nello sviluppo delle successive fasi progettuali. Si precisa pertanto che:

- 1) la procedura di VIA è a cura e spese dell'aggiudicatario definitivo;
- 2) in caso di prescrizioni e condizioni con parere VIA favorevole, che portino a modifiche del progetto con aggravio di costi, gli stessi sono a totale carico dell'aggiudicatario definitivo;
- 3) qualora le prescrizioni in fase di VIA comportino modifiche al progetto definitivo fornito in sede di gara, di queste si dovrà tener conto nello sviluppo del progetto esecutivo;

Parallelamente alla procedura di VIA il soggetto aggiudicatario definitivo dovrà inoltre richiedere, a nome e per conto del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer, predisponendo tutta la documentazione necessaria, tutte le altre necessarie autorizzazioni, pareri e nullaosta da parte delle autorità competenti sulla progettazione definitiva.

In tale fase l'affidatario provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto definitivo alle eventuali prescrizioni susseguenti ai suddetti pareri, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo a favore dello stesso. Qualora l'affidatario non adegui il progetto definitivo entro la data perentoria assegnata dal responsabile del procedimento, non si procede alla stipula del contratto e si procede all'annullamento dell'aggiudicazione definitiva e ad interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, al fine di procedere ad una nuova aggiudicazione; si provvede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Entro 30 giorni dalla data di notifica dell'esito positivo della procedura di VIA (o dell'ultimo parere notificato) si procede all'approvazione del progetto definitivo aggiornato ed alla stipula del contratto.

Successivamente alla stipula del contratto, il responsabile del procedimento, con apposito ordine di servizio, dispone che l'affidatario dia inizio alla redazione del progetto esecutivo, che dovrà essere completata nel termine di 60 giorni.

Gli elaborati del progetto esecutivo dovranno rispettare gli elementi presenti nel progetto definitivo e quanto previsto dall'Art. 33 del D.P.R. n° 207/2010 e s.m.i.. In ogni caso il progetto esecutivo dovrà tener conto di tutte le indicazioni/prescrizioni conseguenti al procedimento di VIA e degli altri eventuali pareri. Esso dovrà essere presentato in **n. 10 copie cartacee e su supporto informatico**. Il RUP provvederà quindi a richiedere eventuali pareri sul progetto esecutivo il quale, se del caso, dovrà essere adeguato dall'offerente in esito alle indicazioni dei predetti pareri.

Il progetto definitivo presentato come offerta in sede di gara e il progetto esecutivo sono soggetti, prima

dell'approvazione di ciascun livello di progettazione, a verifica secondo quanto previsto dalla parte II, titolo II, capo II, del d.P.R. 207/2010

Articolo 6 (Criterio di aggiudicazione)

L'aggiudicazione del presente appalto sarà effettuata sulla base del **progetto-offerta** di livello definitivo, redatto sulla base del progetto preliminare predisposto dall'Ente e posto a base di gara, applicando il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli articoli 55 e 83 del D.Lgs. 163/2006 e 18, comma 1, lett. c) della L.R. n. 5/2007. Il punteggio massimo riservato alla valutazione dell'offerta tecnica ed economica/tempo, è costituito da 100 punti, suddivisi tra gli elementi di valutazione e rispettivi fattori ponderali di seguito indicati, garantendo, in conformità all'art. 120, comma 1 del d.P.R. 207/2010, che gli aspetti tecnici legati alla qualità, alle caratteristiche funzionali, al pregio tecnico ed alle prestazioni energetiche abbiano un peso non inferiore a 65 punti su 100.

Elementi	Punteggio massimo
A: OFFERTA TECNICA - Caratteristiche funzionali, tecnologiche e ambientali	65
B: OFFERTA ECONOMICA (Prezzo)	25
C: OFFERTA TEMPO DI ESECUZIONE LAVORI	5
D: OFFERTA MIGLIORIA (sistema riduzione rifiuti a monte)	5

- per quanto riguarda la valutazione degli **elementi quantitativi**, di natura tecnica o economico-temporale, il punteggio verrà assegnato utilizzando le seguenti formule di calcolo:

formula diretta (parametro più alto=parametro più conveniente) **Pi=Pmax*i**

ove Pi = punteggio da assegnare al parametro preso in esame

Pmax = punteggio massimo assegnabile

i = rapporto tra il parametro preso in esame ed il parametro offerto più vantaggioso

formula inversa (parametro più basso=parametro più conveniente) **Pi=Pmax/i**

ove Pi = punteggio da assegnare al parametro preso in esame

Pmax = punteggio massimo assegnabile

i = rapporto tra il parametro offerto più vantaggioso ed il parametro preso in esame

- per quanto riguarda la valutazione degli elementi tecnici proposti di **natura qualitativa**, il punteggio verrà assegnato attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari. Si procederà come segue: per ogni concorrente la valutazione avverrà mediante l'attribuzione di un coefficiente, variabile tra zero e uno, con due cifre decimali (es. 0,62), da parte di ciascun Commissario, sulla base della propria discrezionalità tecnica. A "zero" corrisponde una valutazione minima, mentre a "uno" una valutazione massima, con le relative gradazioni possibili da 0,01 a 0,99. Successivamente, per la voce in esame, verrà calcolata la media dei coefficienti attribuiti dai commissari. Il punteggio attribuito al punto in esame sarà individuato moltiplicando il relativo coefficiente medio per il peso (ponderazione) previsto.

- La determinazione del punteggio relativo al “**Prezzo**” avverrà secondo la seguente formula:

$$P=25 *i$$

Dove P=punteggio attribuito all'elemento prezzo, i = rapporto tra ribasso percentuale offerto dal concorrente in esame e ribasso percentuale offerto più vantaggioso. Non sono ammesse offerte in aumento.

- La determinazione del punteggio sui “**Tempi di esecuzione**” avverrà attribuendo un punto per ogni mese di riduzione (rispetto al tempo massimo di 30 mesi) del tempo di esecuzione dei lavori fino a un massimo di 5 punti.

- La determinazione del punteggio su “**Miglioria**” (sistema di riduzione rifiuti a monte) avverrà secondo il criterio della media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari.

Quanto all'“OFFERTA TECNICA” la Commissione giudicatrice, applicherà i seguenti criteri di valutazione e relativi fattori ponderali, con i relativi sub-criteri e sub-pesi.

1. OFFERTA TECNICA	65/100
Consistenza della fornitura	22/100
a. Livello tecnologico, qualitativo e quantitativo della dotazione impiantistica proposta, dei materiali previsti, della qualità, affidabilità e rendimento delle apparecchiature meccaniche ed elettriche. Caratteristiche del sistema di automazione ed integrazione del sistema proposto con il DCS esistente. Livello di completezza, precisione, grado di dettaglio del progetto offerta con riferimento alla completezza dei calcoli di processo, di primo dimensionamento strutturale, al grado di dettaglio e completezza delle specifiche tecniche delle singole apparecchiature.	20
b. Livello di completezza, precisione, grado di dettaglio nella relazione del progetto offerta, con riferimento alla completezza dei calcoli impiantistici di processo di primo dimensionamento strutturale, al grado di dettaglio e completezza delle specifiche tecniche delle singole apparecchiature, allo sviluppo dei particolari costruttivi e della loro idoneità ed importanza rispetto agli effetti costruttivi e manutentivi.	2
Caratteristiche funzionali delle opere	12/100
c. Garanzie di durata delle singole macchine, consumi dei reagenti, autocunsumo di energia elettrica per usi interni.	4
d. Qualità del progetto sotto l'aspetto della flessibilità ovvero della capacità degli impianti di funzionare nelle diverse condizioni d'esercizio con	4

differente tipologia del rifiuto alimentato ed eventuali spillamenti di vapore a bassa pressione per utilizzi diversi dalla produzione d'energia elettrica minimizzando i consumi energetici. Tale flessibilità dimostrata attraverso idonee rappresentazioni grafiche e numeriche.	
e. Rendimento energetico al netto dell'autoconsumo.	4
Caratteristiche ambientali ed estetiche	29/100
f. Qualità del progetto sotto l'aspetto architettonico, estetico e dell'inserimento paesistico.	2
g. Disposizione delle opere progettate, atte ad ottimizzare gli spazi per minimizzare gli ingombri e consentire una elevata flessibilità di esercizio. Funzionalità del lay-out del progetto, viabilità interna, accessibilità e facilità di manutenzione delle apparecchiature.	2
h. Studio di inserimento ambientale con particolare riferimento al calcolo delle ricadute, riduzione diossine ed altre emissioni inquinanti.	25
Organizzazione del metodo di lavoro	2/100
Cura, dotazioni impiantistica ed organizzazione dei cantieri, in funzione principalmente della sicurezza dei lavoratori e delle minori interazioni possibili con l'impianto esistente e funzionante e tenuto conto della specificità delle figure professionali coinvolte	2

ELEMENTI DI VALUTAZIONE – SUB-CRITERI

Offerta tecnica – Consistenza della fornitura – Punto a		
Sub-Criteri		Incidenza (%)
Griglia di combustione <i>(valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)</i>		
Superficie griglia	mq	18%
Peso barrotti e piastre esposte al fuoco	Kg	
Materiale dei barrotti:		
Peso parti meccaniche	Kg	
Peso Struttura di sostegno, carpenterie, tramogge	Kg	
Perdita di carico aria attraverso la griglia (al CTN)	Pa	

Caldaia (valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)

Parti in pressione (De: diametro esterno ; s: spessore)	Superficie mq	Tubi De x s	Peso Kg	20%
Pareti membranate				
Evaporatori convettivi				
Surriscaldatori				
Superficie parte radiante				
Economizzatori				
Tipologia, Spessore e estensione nominale del materiale di rivestimento (in mm e mq)				
totale				
Corpo cilindrico: De x L (m): escluso fondi				
Tubi di circolazione acqua-vapore				
Totale parti in pressione				
Parti non in pressione (s- spessore)	mq	S:mm	kg	
Struttura di sostegno caldaia				
Casing economizzatore				
Tramogge				
Dispositivi di pulizia superfici di scambio	Tipo		N°	
Tempo di funzionamento continuo della caldaia	H			
T fumi uscita a regimi CTN	H			
Dopo 2000 h da ultima fermata	°C			
Dopo 4000 h da ultima fermata	°C			

Depurazione fumi (<i>valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione</i>)			
Filtro Elettrostatico			
N. campi			
Superfici			
Peso			
Filtri a maniche	N°	Diametro	Lunghezza
Quantità Celle			
Quantità maniche			
Superficie totale maniche (mq)			
Qualità tessuto maniche			
Grammatura tessuto (g/mq)			
	mq	s:mm	kg
Casing			
Tramogge			
Struttura sostegno			
Velocità fumi			
Temperatura di funzionamento			
totale			
DeNox catalitico (<i>valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione</i>)			
Catalizzatore: tipo e marca			
Area di passaggio fumi vuoto per pieno	mq		
Quantità di strati di catalizzatore	N°		
Altezza di ciascun strato	mm		
Volume complessivo del catalizzatore	mc		
	mq	s:mm	kg
Casing reattore			
Struttura sostegno			

10%

18%

totale		
Turboalternatore e condensatore		
Consumo specifico di vapore per produzione EE alle condizioni nominali <i>(applicazione formula inversa sulla base del valore garantito: Kg/kWh)</i>	Kg/kWh	6%
Potenza resa ai morsetti dell'alternatore <i>(applicazione formula diretta sulla base del valore garantito: kW)</i>	kW	16%
Condensatore		
Grado di vuoto alle condizioni nominali temperatura esterna 30 °C <i>(applicazione formula inversa sulla base del valore garantito: bar)</i>	bar	12%

Offerta tecnica – Consistenza della fornitura – Punto b	
Sub-Criteri <i>(valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)</i>	Incidenza (%)
Livello di completezza, precisione, grado di dettaglio nella relazione del progetto offerta, con riferimento alla completezza dei calcoli impiantistici di processo di primo dimensionamento strutturale, al grado di dettaglio e completezza delle specifiche tecniche delle singole apparecchiature, allo sviluppo dei particolari costruttivi e della loro idoneità ed importanza rispetto agli effetti costruttivi e manutentivi.	100%

Offerta tecnica – Caratteristiche funzionali delle opere – Punto c	
Sub-Criteri	Incidenza (%)
Durata delle garanzie del sistema turboalternatore-condensatore <i>(applicazione formula diretta sulla base del valore garantito: n. mesi aggiuntivi)</i>	35%
Durata delle garanzie del Sistema caldaia - Water jackets. <i>(applicazione formula diretta sulla base del valore garantito: n. mesi aggiuntivi)</i>	35%

Autoconsumo di energia elettrica per usi interni <i>(applicazione formula inversa sulla base del valore garantito: MWh/anno)</i>	15%
Consumi dei reagenti. <i>(valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)</i>	15%

Offerta tecnica – Caratteristiche funzionali delle opere – Punto d	
Sub-Criteri <i>(valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)</i>	Incidenza (%)
Valutazione del diagramma di combustione	50%
Flessibilità dell'impianto e margini di dimensionamento.	50%

Offerta tecnica – Caratteristiche funzionali delle opere – Punto e	
Sub-Criteri	Incidenza (%)
Rendimento energetico <i>(applicazione formula diretta sulla base del valore garantito: %)</i>	100%

Offerta tecnica – Caratteristiche ambientali ed estetiche – Punto f	
Sub-Criteri <i>(valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)</i>	Incidenza (%)
Inserimento paesaggistico	30%
Armonizzazione stilistica con le opere esistenti	20%
Logistica, viabilità interna, accessibilità	50%

Offerta tecnica – Caratteristiche ambientali ed estetiche – Punto g	
Sub-Criteri <i>(valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)</i>	Incidenza (%)
Disposizione delle opere progettate, atte ad ottimizzare gli spazi per minimizzare gli ingombri e consentire una elevata flessibilità di esercizio	100%

Offerta tecnica – Caratteristiche ambientali ed estetiche – Punto h	
Sub-Criteri	Incidenza (%)
Studio di inserimento ambientale nella sua completezza <i>(valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)</i>	8%
Calcolo delle ricadute <i>(valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)</i>	12%
Riduzione diossine: concentrazione totale di diossine e furani calcolata come concentrazione “tossica equivalente” come definita dal D. lgs 133/2005 (ng/Nmc) <i>(applicazione formula inversa sulla base del valore garantito: ng/Nmc)</i>	38%
Riduzione altri inquinanti con punteggio ripartito equamente tra: Polveri, NOx, HCl, CO, NH₃, TOC, IPA. <i>(applicazione formula inversa sulla base del valore finale garantito calcolato e misurato come da D. lgs 133/2005)</i>	42%

Offerta tecnica – Organizzazione del metodo di lavoro	
Sub-Criteri <i>(valutazione da 0 a 1 da parte dei membri della Commissione)</i>	Incidenza (%)
Organizzazione del cantiere e dotazioni impiantistiche in funzione della sicurezza del lavoro	30%
Organigramma di cantiere	40%
Minimizzazione delle interazioni con l'impianto esistente	30%

Articolo 7 (Soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi di qualificazione)

7.1) Soggetti ammessi alla gara

Possono partecipare alla gara gli operatori economici indicati negli articoli 34 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai quali si applica l'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006 e l'art. 62, del D.P.R. ottobre 2010 n. 207, in possesso dei requisiti di qualificazione prescritti al successivo punto 7.2).

Ai sensi dell'art. 53, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, ogni operatore economico, e quindi sia le imprese in possesso dell'attestazione per la progettazione e l'esecuzione, sia le imprese in possesso dell'attestazione per la sola costruzione, devono avvalersi di un **progettista qualificato** alla realizzazione del progetto esecutivo, direttamente presente nello staff tecnico dell'operatore, individuato in sede di offerta o associato

e scelto tra i soggetti indicati dall'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. n. 163/2006 (utilizzando preferibilmente il Modello 2):

- liberi professionisti singoli od associati nelle forme di cui alla L. 23.11.1939 n. 1815, e ss.mm.ii.;
- società di professionisti, in possesso dei requisiti di cui all'art. 255 del D.P.R. 207/2010;
- società di ingegneria, in possesso dei requisiti di cui all'art.254 del D.P.R. 207/2010;
- prestatori di servizi di ingegneria ed architettura di cui alla categoria 12 dell'allegato II A, del D. Lgs. n. 163/2006 stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- raggruppamenti temporanei (R.T.), costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e), f), f-bis) e h), dell'art. 90, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006, ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37 del Codice dei contratti in quanto compatibili;
- consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria, anche in forma mista, di cui all'art. 36 del D. Lgs. n. 163/2006;

Possono, altresì, essere associati o indicati i consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), e h), del D. Lgs. n. 163/2006, i soggetti che abbiano stipulato il contratto di GEIE (Gruppo Europeo di Interesse Economico) ai sensi del D. Lgs. 23.07.1991, n. 240, nonché altri operatori economici in possesso dei requisiti generali e speciali stabiliti nel presente Disciplinare.

Qualora l'operatore economico dichiarerà di indicare o associare per la progettazione esecutiva soggetti raggruppati temporaneamente ai sensi dell'art. 90, comma 1, lett. g), sopra citato (ai quali si applicano le disposizioni dell'art. 37 del Codice dei contratti), tali raggruppamenti temporanei sono obbligati a indicare, ai sensi degli artt. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e 11, comma 8 della L. R. n. 5/2007, in qualità di *co-progettista*, almeno un **giovane professionista** iscritto all'albo professionale ovvero in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla normativa europea, da meno di cinque anni.

NOTA BENE: La presenza del "giovane professionista" nei Raggruppamenti Temporanei non ne presuppone l'associazione o la corresponsabilità contrattuale, né il possesso di una quota di requisiti tecnico-organizzativi, essendo sufficiente la sua presenza come dipendente o collaboratore contrattualizzato (con incarico per lo specifico concorso) di uno dei concorrenti raggruppati (Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 24 ottobre 2006, n. 6347).

7.2) Requisiti speciali dell'esecutore dei lavori

I concorrenti devono essere in possesso dei seguenti requisiti speciali minimi di qualificazione che saranno dichiarati, in conformità agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando preferibilmente l'apposito Modello 3-bis (*per i lavori*):

A) possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (**S.O.A.**) ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 ovvero del D.P.R. n. 207/2010, per le categorie OS 14, OG1, OG9 (in conformità al regime transitorio di cui all'art. 357, comma 12, del D.P.R. 207/2010). Tale attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, deve essere in corso di validità e documentare la qualificazione di **sola costruzione** in categorie e classifiche adeguate ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010, nonché il possesso in capo al **progettista qualificato**, indicato o associato, dei requisiti di carattere economico-finanziario e tecnico-organizzativo, di cui al successivo art. 7.3 (utilizzando preferibilmente, per il progettista qualificato, l'apposito Modello 3-*quater* e relativa Scheda Tecnica, per i *requisiti tecnico-professionali*;

l'apposito Modello 3-*quinquies*, per i *requisiti economico-finanziari*). La classifica delle attestazioni S.O.A. possedute, deve essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza, secondo le modalità stabilite dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 e il concorrente deve indicare o associare (utilizzando l'apposito Modello 2) -per la redazione del progetto esecutivo - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità economico-finanziario e tecnico – organizzativo (art. 7.3).

ovvero

B) possesso di attestazione rilasciata da Società Organismo di Attestazione (S.O.A.) ai sensi del D.P.R. n. 34/2000 ovvero del D.P.R. n. 207/2010, per le categorie OS 14, OG1, OG9 (in conformità al regime transitorio di cui all'art. 357, comma 12, del D.P.R. 207/2010). Tale attestazione, rilasciata da una SOA regolarmente autorizzata, deve essere in corso di validità e documentare la qualificazione per **progettazione e costruzione** in categorie e classifiche adeguata ai sensi dell'art. 95 del D.P.R. n. 207/2010. In tal caso la relativa classifica deve coprire la somma degli importi dei lavori, degli oneri di sicurezza e degli onorari di progettazione e, inoltre, lo staff tecnico in organico deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 263, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, come precisati al successivo art. 7.3 e dichiarati utilizzando preferibilmente gli appositi Modelli: Modello 3-*quater* e relativa Scheda Tecnica e Modello 3-*quinquies*.

Nel caso in cui lo staff tecnico del concorrente sia carente degli ulteriori specifici requisiti economico-finanziario e tecnico – organizzativo, previsti dall'art. 263, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, è necessario che il concorrente indichi o associ (utilizzando l'apposito Modello 2) -per la redazione del progetto esecutivo - un progettista qualificato (singolo o raggruppato), in possesso dei prescritti requisiti minimi di capacità (come sopra indicati). La classifica dell'attestazione S.O.A. posseduta, in tal caso, dovrà essere sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori e degli oneri di sicurezza.

Nel caso in cui il concorrente sia in possesso di attestazione per progettazione e costruzione, ai fini del raggiungimento dei suddetti requisiti può sommare i requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, posseduti dalla propria struttura tecnica e i requisiti di cui all'art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, posseduti dai progettisti indicati o associati.

Poiché l'importo a base di gara è superiore a **euro 20.658.000,00** ai sensi dell'art. 61, co. 6 del d.P.R. 207/2010, l'operatore, singolo o plurimo, oltre alla qualificazione conseguita in categorie e classifiche adeguate, secondo quanto prescritto alle precedenti lett. A) e B), deve aver realizzato, nei migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, una cifra di affari, ottenuta con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, non inferiore a 2,5 volte l'importo dei lavori a base di gara, pari complessivamente a **98.750.000,00** euro; il requisito è comprovato secondo quanto previsto all'articolo 79, commi 3 e 4 del d.P.R. 207/2010, ed è soggetto a verifica da parte delle stazioni appaltanti. Si applica il regime transitorio di favore di cui all'art. 253, comma 9-bis del d.lgs. 163/2006).

ovvero

C) per gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, l'esistenza dei requisiti prescritti è accertata in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi Paesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 62, del D.P.R. ottobre 2010 n. 207. Nel caso in cui lo staff tecnico in organico non sia in possesso dei requisiti tecnici previsti dall'art. 263 comma 1 lett. a), b) c) e d), del D.P.R. n. 207/2010, l'operatore economico dovrà

indicare o associare un progettista qualificato secondo quanto stabilito ai precedenti punti A) e B). Si applica in ogni caso l'art. 47 del D. Lgs. n. 163/2006. In particolare, tali operatori devono dichiarare, a pena di esclusione (utilizzando preferibilmente il Modello 3-*sexties*), ai sensi del D.P.R. 445/2000 con le modalità di cui all'art. 38 co. 3 (correlata di copia di un documento d'identità del dichiarante) il possesso dei seguenti requisiti (si applica il regime transitorio di favore di cui all'art. 253, comma 9-bis del d.lgs. 163/2006):

1. **cifra d'affari in lavori** (espressa in euro), svolti mediante attività diretta ed indiretta, relativa ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, non inferiore al 100% degli importi delle qualificazioni richieste nelle varie categorie dell'appalto da affidare, così come definita dall'art. 79, comma 2, lettera b) del d.P.R. 207/2010;
2. **esecuzione di lavori**, relativi ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti a ciascuna categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al **90%** di quello della classifica richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera b) del d.P.R. 207/2010;
3. **esecuzione di un singolo lavoro**, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara, appartenenti ad ogni singola categoria richiesta, oggetto dell'appalto, di importo non inferiore al **40%** della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di **due lavori**, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al **55%** della qualificazione richiesta, ovvero, in alternativa, di **tre lavori**, nella stessa singola categoria, di importo complessivo non inferiore al **65%** dell'importo della qualificazione richiesta, così come definiti dall'art. 79, comma 5, lettera c) del d.P.R. 207/2010;
4. **costo complessivo sostenuto per il personale dipendente**, non inferiore ai valori fissati dall'articolo 79, comma 10, del d.P.R. 207/2010, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
5. **dotazione stabile di attrezzatura tecnica** secondo i valori fissati dall'art. 79, comma 8 del d.P.R. 207/2010, relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente alla data di pubblicazione del bando di gara;
6. **possesso di idonea direzione tecnica** costituita ai sensi dell'art. 87 del d.P.R. 207/2010;
7. **possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000**, ai sensi dell'art. 63 del d.P.R. 207/2010;
8. **possesso di attività di progettazione svolta dallo staff tecnico** che soddisfi i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di cui all'art. 7.3), del presente disciplinare di gara ovvero, **in alternativa**, indicazione o associazione di un progettista qualificato, scelto tra i soggetti di cui all'art. 90 co. 1 lettere d), e), f), f-bis), g) e h) del Codice, a cui sarà affidata la progettazione esecutiva, presentando quanto indicato alla precedente lett. A).
9. **Idonee referenze bancarie.**

La certificazione prodotta a comprova dei requisiti, dovrà corrispondere a documenti equivalenti in base alla legge dello Stato di appartenenza, tradotti in lingua italiana e certificati come conformi al testo originale dalle autorità diplomatiche o consolari o da un traduttore ufficiale.

7.2.1) Ripartizione dei requisiti nei Raggruppamenti Temporanei per l'esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010 si rammenta che:

1. l'operatore **singolo** deve essere in possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti e determinati con riferimento alla categoria prevalente e alle categorie scorporabili per i singoli importi (art. 92, comma 1, D.P.R. n. 207/2010). I requisiti relativi alle categorie scorporabili non posseduti dall'impresa devono da questa essere posseduti con riferimento alla categoria prevalente (con relativo subappalto, nei limiti di legge, trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria).
2. Per le A.T.I., per i consorzi e per i GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del Codice dei Contratti - **di tipo orizzontale** - alla capogruppo è richiesto il possesso dei requisiti prescritti per l'operatore singolo, nella misura del **40%**, mentre a ciascuna delle mandanti è richiesto il possesso dei medesimi requisiti nella misura minima del **10%**, purché la somma dei requisiti sia almeno pari a quella richiesta nel presente Disciplinare. L'impresa mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuno dei mandanti (art. 92, comma 2, D.P.R. n. 207/2010). I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte da imprese mandanti sono posseduti dalla impresa mandataria con riferimento alla categoria prevalente, con conseguente obbligo di subappalto, nei limiti di legge. I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti in raggruppamento temporaneo nella percentuale corrispondente alle quote di partecipazione, nel rispetto delle percentuali minime di cui sopra.
3. Per le A.T.I., per i consorzi e per i GEIE di cui all'art. 34, comma 1, lett. d), e) ed f), del Codice dei Contratti - **di tipo verticale** - i requisiti di qualificazione economico-finanziari e tecnico-organizzativi sono posseduti dalla mandataria nella categoria prevalente; nelle categorie scorporate ciascuna mandante possiede i requisiti previsti per l'importo dei lavori della categoria che intende assumere e nella misura indicata per l'impresa singola. I requisiti relativi alle lavorazioni scorporabili non assunte dalle mandanti sono posseduti dalla mandataria con riferimento alla categoria prevalente (con relativo subappalto nei limiti di legge, trattandosi di categorie a qualificazione obbligatoria).
4. I lavori riconducibili alla categoria prevalente ovvero alle categorie scorporate possono essere assunti anche da imprese riunite in raggruppamento temporaneo di tipo orizzontale, con le stesse modalità di cui ai precedenti punti 2 e 3, costituendo un raggruppamento di **tipo misto**.
5. **Cooptazione**. Se l'operatore singolo o gli operatori che intendano riunirsi in associazione temporanea hanno i requisiti per partecipare alla gara di cui al presente Disciplinare, possono associare altri operatori economici qualificati anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nel bando di gara, a condizione che i lavori eseguiti da questi ultimi non superino il **20 (venti) per cento** dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuno sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad esse affidati (art. 92, comma 5, D.P.R. n. 207/2010).

I concorrenti riuniti in Raggruppamenti Temporanei di Imprese, ai sensi del co. 13 dell'art. 37 del Codice, devono eseguire le prestazioni nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al Raggruppamento.

7.2.2) - Certificazione di qualità. Ai sensi dell'art. 92, co. 8, le imprese qualificate nella I e II classifica, non in possesso, ai sensi dell'articolo 63, comma 1, della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono partecipare in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti agli affidamenti di contratti per i quali sia richiesta al

concorrente singolo un'attestazione per classifiche superiori.

7.3) Requisiti speciali del progettista qualificato

7.3.1) Requisiti economico – finanziari (Modello 3-quinquies)

Ai sensi dell'art. 263, lett. a) del D.P.R. n. 207/2010, in applicazione del regime transitorio di cui all'art. 253, comma 15-bis del D. Lgs 163/2006, il progettista qualificato deve essere in possesso, a pena di esclusione, del seguente requisito: *Fatturato globale* per servizi, di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010, espletati nei migliori cinque esercizi del decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, per un importo complessivo non inferiore ad **Euro 1.000.000,00**, pari a due volte l'importo dei servizi a base d'asta.

Il fatturato globale dovrà essere autocertificato ai sensi dell'art. 262, comma 7, del D.P.R. n. 207/2010 nella domanda di partecipazione alla gara e dimostrato mediante la documentazione indicata al precedente art. 5 del presente disciplinare, utilizzando preferibilmente l'apposito **Modello 3-quinquies**.

Per i Consorzi stabili il fatturato globale in servizi di ingegneria e architettura realizzato da ciascuna società consorziata, nei migliori cinque esercizi del decennio precedente alla data di pubblicazione del bando, è incrementato secondo quanto stabilito dall'articolo 36, comma 6 del d.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; ai consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37, nonché 253, comma 8, del D.lgs. n. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 256, del D.P.R. n. 207/2010, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, del D.P.R. n. 207/2010 i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del D. Lgs n. 163/2006, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010.

7.3.2) Requisiti tecnico – organizzativi (Modello 3-quater e relativa Scheda Tecnica)

Ai sensi dell'art. 263 del D.P.R. n. 207/2010, i concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei seguenti requisiti di carattere tecnico-organizzativo che saranno autocertificati nella domanda di partecipazione alla gara e dimostrati mediante la documentazione indicata al precedente art. 5 del presente disciplinare, utilizzando preferibilmente l'apposito *Modello 3-quater*.

- a) Aver svolto - ai sensi dell'art. 263, lett. b) del D.P.R. n. 207/2010 - nell'ultimo decennio anteriore alla data di pubblicazione del bando, servizi, di cui all'art. 252 D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti a ciascuna delle seguenti classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, individuate sulla base delle elencazioni contenute nelle tariffe professionali, per un importo globale per ciascuna delle dette classi e categorie non inferiore a 1 volta l'importo stimato dei relativi lavori da progettare:

Classe Categoria di riferim.	Oggetto	Importo (Euro) pari a una volta l'importo stimato dei lavori da progettare
III-a	Impianti per la produzione e distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e forza motrice – Impianto trattamento rifiuti	€ 35.016.700,00
I-b	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente ..., tettoie	€ 2.977.208,00
I-f	Strutture complesse in cemento armato	€ 1.506.092,00

- b) Aver svolto - ai sensi dell'art. 263, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010 - negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando di gara, **n. due servizi** di cui all'art. 252 D.P.R. n. 207/2010, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e categorie, per un importo complessivo non inferiore a **0,50 volte** l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle classi e categorie:

Classe Categoria	Oggetto	Importo (Euro) pari a 0,5 volte l'importo stimato dei lavori da progettare
III-a	Impianti per la produzione e distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e forza motrice – Impianto trattamento rifiuti	€ 17.508.350,00
I-b	Edifici industriali di importanza costruttiva corrente ..., tettoie	€ 1.488.604,00
I-f	Strutture complesse in cemento armato	€ 753.046,00

- c) Aver utilizzato - ai sensi degli artt. 263, lett. d) del D.P.R. n. 207/2010 e 253 comma 15-bis del D. Lgs n. 163/2006 - nei migliori tre anni del quinquennio precedente alla data di pubblicazione del bando - un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore a 8 (otto) unità, pari a due volte le unità stimate come necessarie (pari a quattro unità) per lo svolgimento del servizio, comprendente:

c.1) i soci;

c.2) i dipendenti;

c.3) i consulenti su base annua, muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero facciano parte dell'ufficio di direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti della società una quota superiore al 50 per cento del proprio fatturato annuo risultante dall'ultima dichiarazione IVA;

c.4) i collaboratori a progetto, in caso di soggetti non esercenti arti e professioni.

(Dovrà essere indicato, per ciascun anno, l'organigramma integrato con la qualifica professionale posseduta e la tipologia di contratto).

Ai fini della valutazione del requisito di cui alle precedenti lett. a) e b) si precisa che:

- per **servizi svolti nel decennio precedente** devono intendersi, oltre ai servizi iniziati ed ultimati in detto periodo, anche quelli ultimati in detto periodo, ancorché iniziati precedentemente, per la quota che rientra nel decennio di riferimento;
- i **servizi di progettazione** dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente a progetti approvati dal committente o per i quali sia stato redatto il verbale di verifica o validazione ai sensi di legge. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della

prestazione svolta;

- i **servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza** dei lavori valutabili sono quelli riferiti esclusivamente ad interventi ultimati per i quali sia stato già emesso il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione. In caso di prestazioni professionali per privati, in carenza di tali certificati, gli stessi possono essere sostituiti da idonea dichiarazione del committente attestante la regolarità della prestazione svolta.

Ai sensi dell'art. 256, del D.P.R. n. 207/2010, ai fini della partecipazione alle gare per l'affidamento dei servizi di cui all'articolo 252, del D.P.R. n. 207/2010 i consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria costituiti ai sensi dell'articolo 90, comma 1, lettera h), del D. Lgs n. 163/2006, si qualificano, per la dimostrazione dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dagli articoli 263 e 267 del D.P.R. n. 207/2010, attraverso i requisiti dei consorziati; possono avvalersi anche dei requisiti maturati dalle singole società che partecipano al consorzio stabile nei cinque anni precedenti alla costituzione del consorzio stabile e comunque entro il limite di dieci anni precedenti la pubblicazione del bando di gara. I consorzi stabili sono tenuti agli obblighi di comunicazione imposti dall'articolo 254 del D.P.R. n. 207/2010.

7.3.3) - Requisiti del tecnico laureato abilitato – è responsabile degli studi ambientali e deve essere in possesso, a pena di esclusione, del seguente requisito di carattere tecnico: Iscrizione al relativo albo professionale da almeno cinque anni. Tale requisito sarà autocertificato in sede di gara (utilizzando preferibilmente il Modello 3-ter, “*Dichiarazioni del progettista qualificato*”, se associato; il Modello 6, “*Struttura Operativa*” se socio, consulente su base annua, dipendente).

7.3.4) -Requisiti dei Raggruppamenti Temporanei costituiti o costituendi. I requisiti di cui ai precedenti punti 7.3.1 e 7.3.2 dovranno essere posseduti dal Raggruppamento nel suo complesso, tenendo conto che la partecipazione è consentita in raggruppamenti di tipo verticale, orizzontale e misto (*Autorità Vigilanza Contratti Pubblici - Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010*). Nel caso di Raggruppamento Temporaneo i requisiti di cui ai punti 7.3.1) e 7.3.2) - **ad eccezione dei servizi di punta di cui all'art. 263, lett. c) del D.P.R. n. 207/2010** - devono essere posseduti, dal capogruppo nella misura non superiore al 60% mentre la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dal o dai mandanti (ai quali non sono richieste percentuali di possesso dei requisiti minimi), fermo restando che il raggruppamento, nel suo complesso, deve possedere il 100% dei requisiti richiesti. In ogni caso, la mandataria deve possedere i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti. La mandataria, ove sia in possesso di requisiti superiori alla percentuale prevista dal bando di gara, partecipa alla gara per una percentuale di requisiti pari al limite massimo stabilito. La soglia massima del 60 % in capo al mandatario, è finalizzata a garantire la Stazione Appaltante circa l'effettiva idoneità dell'aggiudicatario ad eseguire il contratto e la sua solvibilità in caso di inadempimento, con il conseguente coinvolgimento di tutti i soggetti qualificati del raggruppamento nell'esecuzione della prestazione, ciascuno in proporzione al segmento di attività di propria pertinenza. Tale formula garantisce una effettiva partecipazione di tutti i soggetti del raggruppamento, attesa la rilevante trasversalità delle competenze richieste. Si precisa che ai sensi dell'art. 261, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010, il requisito di cui all'articolo 263, comma 1, lettera c) – **servizi di punta** - non è frazionabile per i raggruppamenti temporanei e, pertanto, **ciascun servizio**

deve risultare svolto per intero da un unico soggetto.

Relazione geologica. Le attività inerenti alla geologia, si configurano quali prestazioni secondarie, strettamente interconnesse alla progettazione, da eseguirsi a cura del professionista eventualmente indicato nella Struttura Operativa di cui all'art. 7.4) che segue. Il geologo, in possesso dei requisiti di cui all'art.7.3.3), potrà essere associato in A.T.I. verticale e dovrà eseguire il 100% della prestazione di competenza.

7.4) Struttura Operativa per l'esecuzione della progettazione esecutiva

Ai sensi dell'art. 90, comma 7 e dell'art. 46, comma 1 bis del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta. La progettazione esecutiva dovrà essere espletata da professionisti iscritti in appositi albi, previsti dai vigenti Ordinamenti Professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali ed estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale. E' fatto salvo quanto stabilito dall'art. 47, del D. Lgs n. 163/2006. Per lo svolgimento del servizio in oggetto si stima che il personale tecnico occorrente sia almeno di n. 4 (quattro) unità. In particolare, la struttura operativa, indicata in sede di offerta dal progettista qualificato, indicato o associato, ovvero dall'operatore economico qualificato per progettazione ed esecuzione che si avvale del proprio Staff Tecnico, utilizzando preferibilmente il Modello 6, allegato al presente disciplinare, dovrà essere costituita almeno dalle seguenti figure professionali:

ATTIVITÀ	FIGURE PROFESSIONALI
Progettazione architettonica, civile, statica, igiene e sicurezza nei cantieri edili	n. 1 ingegnere/architetto
Progettazione impiantistica, elettrica, termo meccanica e idraulica	n. 1 ingegnere
Progettazione impiantistica speciale	n. 1 ingegnere
Studi ambientali	n. 1 tecnico laureato abilitato

Il soggetto indicato nella struttura operativa potrà essere componente di una associazione temporanea ovvero professionista in organico alla struttura del concorrente o del progettista qualificato indicato, con status di dipendente, socio attivo, consulente su base annua ai sensi dell'art. 263, co.1 lett. d) del d.P.R. 207/2010.

1) -La proposta della Struttura Operativa da parte del progettista qualificato, indicato o associato, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile;
- da ciascun socio ovvero dal rappresentante legale che dichiara di averne i poteri, nel caso di Studio

Associato.

2) -La proposta della struttura operativa da parte degli operatori qualificati per progettazione e costruzione, che abbiano all'interno del proprio Staff Tecnico le figure professionali in possesso dei prescritti requisiti speciali, dovrà essere sottoscritta, a pena di esclusione:

- dal rappresentante legale, nel caso di singolo operatore economico;
- dal rappresentante legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituiti;
- dai Rappresentanti Legali di tutti gli operatori economici raggruppati nel caso di R.T.I., Consorzi Ordinari, GEIE costituendi;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzio Stabile, Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro, Consorzio tra imprese artigiane.

3) -La proposta della struttura operativa dovrà, inoltre, essere accompagnata da una dichiarazione di impegno, debitamente sottoscritta, a pena di esclusione, dai componenti della struttura operativa, con allegata copia di un documento d'identità in corso di validità, con la quale ciascuno dei professionisti indicati nella predetta struttura, accetta di svolgere la prestazione e dichiara di non partecipare in alcuna delle strutture operative indicate dagli altri concorrenti.

4) -Tra i componenti della struttura operativa, a pena di esclusione, dovrà, inoltre, essere indicato il professionista incaricato dell'integrazione delle prestazioni specialistiche.

5) - Eventuali sostituzioni di professionisti indicati come responsabili, dovranno essere motivate e autorizzate dalla Stazione Appaltante, ferma restando la composizione del raggruppamento affidatario dell'incarico.

Articolo 8 (Modalità di partecipazione alla gara)

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

Gli operatori interessati potranno prendere visione del Capitolato Speciale Prestazionale e degli altri documenti componenti il progetto preliminare, presso il sito ufficiale www.consorziindustrialemacomer.it ovvero presso l'Ufficio Tecnico – Loc. Tossilo - 08015 Macomer, dalle ore 09:00 alle ore 13:00 di tutti i giorni feriali, escluso il sabato.

Il plico contenente le offerte e la relativa documentazione, in un **UNICO PLICO DI TRASMISSIONE** chiuso, pena l'esclusione dalla gara, deve pervenire presso il Consorzio per la Zona Industriale di Macomer – Loc. Tossilo, 08015 Macomer (NU), a mezzo di raccomandata a/r del servizio postale, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata, entro e non oltre il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 25.09.2012**. Entro il predetto termine perentorio è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico, dalle ore 09,00 alle ore 13,00 (sabato, domenica e giorni festivi esclusi) presso la sede legale della Stazione Appaltante in epigrafe indicata.

Il plico deve essere idoneamente sigillato con modalità atte a garantire la sua assoluta integrità, controfirmato sui lembi di chiusura e recare all'esterno - oltre all'intestazione del mittente, all'indirizzo e al

numero telefonico e di fax dello stesso - la seguente dicitura "**Procedura aperta per la Progettazione esecutiva con relativa realizzazione dei lavori e gestione dell'impianto per 6 mesi – Realizzazione di una nuova linea di termovalorizzazione da 30 MWt presso il sistema di trattamento rifiuti di Macomer/Tossilo.- SCADENZA PRESENTAZIONE OFFERTE ORE 12,00 DEL GIORNO 25.09.2012 - NON APRIRE**", seguito dalla dicitura "OFFERTA".

Il recapito tempestivo del plico, entro la scadenza sopra indicata, rimane ad esclusivo rischio del mittente e la Stazione Appaltante è pertanto esonerata da ogni responsabilità per il recapito eventualmente ritardato o mancato. Non sarà presa in considerazione né ritenuta valida alcuna offerta sostitutiva od aggiuntiva rispetto ad altra precedentemente recapitata dal concorrente.

Pena la non ammissione alla gara, il concorrente dovrà avere preliminarmente effettuato apposito sopralluogo assistito (alla presenza cioè di un tecnico della Stazione Appaltante all'uopo incaricato), sui siti oggetto dell'appalto. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato unicamente dal Titolare o Legale Rappresentante o Istitore, o da Soci amministratori o dal Direttore tecnico o da un Tecnico comunque riconducibile alla struttura organizzativa partecipante alla procedura di gara, con esclusione quindi dei meri procuratori. Tale sopralluogo dovrà essere effettuato non oltre 15 giorni prima della data di presentazione delle offerte. Per gli appuntamenti contattare l'Ufficio Tecnico del Consorzio per la Zona Industriale di Macomer (tel. 0785/71675) almeno con tre giorni interi di anticipo.

Dell'avvenuto sopralluogo sarà rilasciata dalla Stazione Appaltante apposita attestazione che dovrà essere inserita, a pena di esclusione, nella busta *A-Documentazione Amministrativa*. In ogni caso l'obbligo di presa visione dei luoghi e di avvenuto sopralluogo dovrà essere dichiarato a cura del partecipante utilizzando l'allegato "Modello 5 -Dichiarazione di offerta"

A pena di esclusione il plico deve contenere al suo interno tre buste a loro volta idoneamente sigillate con modalità atte a garantire la loro assoluta integrità, controfirmate sui lembi di chiusura e recanti l'intestazione del mittente e la dicitura:

BUSTA A: "A - Documentazione amministrativa";

BUSTA B: "B - Offerta tecnica";

BUSTA C: "C - Offerta Economica/tempo".

Su ciascuna delle tre buste (BUSTA "A", BUSTA "B" e BUSTA "C") dovranno essere apposte le informazioni relative all'operatore (denominazione o ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax), l'oggetto della gara, l'indicazione della busta e del suo contenuto.

Tutta la documentazione presentata da parte di operatori riuniti o consorzi deve essere contenuta in un unico plico di trasmissione sul quale devono essere apposte le informazioni relative agli operatori (denominazione, ragione sociale, indirizzo, numero telefonico e fax).

8.1) Elencazione Modulistica concernente la documentazione amministrativa contenuta nella busta "A - Documentazione amministrativa" ove ricorra il caso

A pena di esclusione, dovranno essere presentati i seguenti documenti e dichiarazioni, **secondo le modalità indicate al successivo articolo 9**, utilizzando preferibilmente i Modelli allegati al presente Disciplinare:

- **Domanda di partecipazione** (come da fac-simile allegato, **Modello 1**);
- **Dichiarazione di indicazione o associazione del progettista qualificato** (come da fac-simile allegato,

Modello 2);

- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei **requisiti generali dell'esecutore** dei lavori (come da fac-simile allegato, **Modello 3)**;
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei **requisiti di qualificazione dell'esecutore** dei lavori (come da fac-simile allegato, **Modello 3-bis)**;
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei **requisiti generali da parte del progettista qualificato** – indicato o associato -che eseguirà la progettazione (come da fac-simile allegato, **Modello 3-ter)**;
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei **requisiti tecnico -organizzativi da parte del progettista qualificato** che eseguirà la progettazione (come da fac-simile allegato, **Modello 3-quater** e relativa **Scheda Tecnica**) contenente l'Elenco dei servizi di ingegneria ed architettura, di cui all'art. 252 del D.P.R. n. 207/2010 -svolti negli ultimi 10 anni anteriori alla data di pubblicazione del bando - regolarmente approvati (per i servizi di progettazione) o in riferimento ai quali sia stato emesso il certificato di collaudo o di regolare esecuzione (per direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione), indicando, per ognuno dei servizi elencati:
 - il committente;
 - l'oggetto e l'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi, nonché la classe e la categoria della elencazione di cui all'art. 14 della L. n. 143/1949 cui essi appartengono;
 - il soggetto che ha svolto il servizio;
 - la natura delle prestazioni effettuate;
 - la data di inizio e di fine del servizio (estremi approvazione progetto/approvazione certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione);
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei **requisiti economico-finanziari** (fatturato globale) da parte del **progettista qualificato** che eseguirà la progettazione (come da fac-simile allegato, **Modello 3-quinquies)**;
- Dichiarazioni sostitutive concernenti il possesso dei requisiti di **qualificazione dell'esecutore dei lavori che sia impresa straniera** (come da fac-simile allegato, **Modello 3-sexties)**;
- Dichiarazioni sostitutive concernenti l'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 (normativa antimafia), nonché dall'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 32 quater del Codice Penale (come da fac-simile allegato, **Modello 4)**;
- **SOLO per il progettista qualificato:** dichiarazioni sostitutive concernenti l'assenza delle condizioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici previste dagli artt. 6 e 67 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 (normativa antimafia), nonché dall'art. 38, comma 1, lettere b), c) e m-ter), del D. Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 32 quater del Codice Penale e l'assenza cause di incompatibilità per i pubblici dipendenti, ex articoli 53 del D.Lgs. 165/2001 e 11 del D.P.R. 382/80 (come da fac-simile allegato, **Modello 4-bis)**;
- Proposta Struttura Operativa – dichiarazione d'impegno componenti (come da fac-simile allegato, **Modello 6)**;
- **SOLO per i concorrenti che fanno ricorso all'avvalimento**, di cui all'art. 49 del D. Lgs. n. 163/2006: dichiarazione sul possesso dei requisiti di ordine generale e speciale a cura dell'operatore economico ausiliario utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli 3, 3-bis e 4 (ovvero 3-ter, 3-quater e 3-quinquies

per il progettista qualificato associato, se del caso), nonché dichiarazione come da fac-simile allegato (**Modello 8**); dichiarazione dell'operatore economico ausiliato, come da fac-simile allegato (**Modello 7**); schema di contratto di avvalimento;

- Contributo Autorità di Vigilanza: quietanza comprovante il versamento del contributo (da presentare preferibilmente utilizzando il **Modello 9**);
- Dichiarazione di **subappalto dei servizi di progettazione**, resa dal progettista qualificato, indicato o associato, ovvero dall'operatore economico qualificato per progettazione e costruzione, con indicazione delle attività che, nei limiti posti dall'art. 91, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, saranno eventualmente subappaltate (come da fac-simile allegato **Modello 10**);
- Dichiarazione di **subappalto dei lavori** (come da fac-simile allegato **Modello 11**);
- **SOLO per i raggruppamenti temporanei già costituiti**: mandato collettivo irrevocabile conferito dai mandanti al mandatario, per atto pubblico o scrittura privata in copia autentica, nonché procura attestante il conferimento della rappresentanza legale del raggruppamento al legale rappresentante del mandatario/capogruppo. È ammessa la presentazione del mandato e della procura in un unico atto notarile redatto in forma pubblica;
- **SOLO per i raggruppamenti temporanei/GEIE/ConSORZI ordinari da costituire** -dichiarazione d'impegno alla costituzione dell'Associazione temporanea/GEIE/consorzio ordinario nel caso di aggiudicazione, nonché, a pena di esclusione, per il SOLO progettista qualificato di cui all'art. 90, comma 1 lett. g) del D. Lgs. 163/2006, nominativo, luogo e data di nascita, estremi di iscrizione al relativo Ordine professionale del "giovane professionista", ai sensi degli artt. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e 11, comma 8, della L. r. 5/2007 (come da fac-simile allegato, **Modello 12**);
- **SOLO per i consorzi di cui agli artt. 34, lettere b) e c) e 90, comma 1, lett. h), del Codice dei Contratti**: dichiarazione recante l'indicazione dei consorziati indicati quali esecutori, rispettivamente, dei lavori e della progettazione (come da fac-simile allegato **Modello 13**). Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale (come da fac-simile allegati Modelli 3, 3-ter, 4 e 4-bis);
- **Cauzione provvisoria**, secondo le modalità di cui all'art. 15 del presente Disciplinare;

Le suddette dichiarazioni comprovano il possesso dei requisiti di ammissione e sostituiscono ciascuna le relative certificazioni. Resta salva la facoltà per i soggetti partecipanti di omettere le dichiarazioni che siano comprovate mediante la produzione di idonea documentazione, in originale o in copia autenticata, ai sensi degli artt. 18, 19 e 19 bis del D.P.R. 28.12.2000, n. 445. Tali dichiarazioni devono essere accompagnate, a pena di esclusione, da fotocopia di documento d'identità del dichiarante.

8.2) OFFERTA TECNICA – (BUSTA “B”)

L'offerta tecnica dovrà essere costituita, a pena di esclusione, dal progetto DEFINITIVO composto degli Elaborati indicati nell'art. 24 c. 2 del D.P.R. 207/2010, ai sensi dell'art. 93, comma 4, d.lgs.163/2006 e degli articoli 24 e segg. del d.P.R. 207/2010: ivi compreso lo Studio di Impatto Ambientale come previsto dalla normativa vigente. Il concorrente dovrà altresì predisporre un elaborato, schematizzato come la griglia più sopra riportata per l'attribuzione dei punteggi da parte della commissione giudicatrice, riportante i dati necessari per l'attribuzione dei rispettivi punteggi.

A pena di esclusione, tutti gli elaborati del progetto definitivo non devono contenere elementi che possano consentire una qualsiasi valutazione o considerazione di carattere economico o sui tempi di esecuzione.

L'operatore dovrà indicare espressamente le parti del progetto (relazioni ed elaborati) contenenti eventuali informazioni riservate e/o segreti tecnici e/o commerciali che necessitano di adeguata e puntuale tutela in caso di accesso ex art. 22 e ss. L. 241/90 s.m.i. da parte di terzi.

Precisazioni:

Il progetto preliminare identifica con completezza la scelta tecnologica della stazione appaltante (con particolare riferimento alla tecnologia di combustione su griglia) ed è da intendersi come livello minimo di accettabilità per la dotazione impiantistica che dovrà essere compiutamente esplicitata nel progetto definitivo.

Il concorrente, dovrà evidenziare le modalità operative ed esecutive prescelte con particolare riferimento alle tecnologie e metodologie utilizzate, le modalità di approntamento e di funzionamento del cantiere, le soluzioni atte a minimizzare l'interferenza con l'esercizio dell'impianto esistente e con eventuali altri cantieri connessi alle opere da realizzare, la movimentazione e l'allontanamento del materiale di risulta, la rilevazione e la regolazione dei rischi in fase di esecuzione, l'eventuale previsione di opere ed interventi particolari atti a migliorare il funzionamento e/o l'esercizio o la manutenzione delle opere, curando particolarmente la funzionalità degli impianti proposti per il completo rispetto delle caratteristiche dei fumi in uscita dopo il trattamento secondo quanto previsto dalla normativa vigente, il livello di consistenza e tipologia di personale e mezzi d'opera (previsti) da impiegare, le scelte tecnologiche ed impiantistiche per minimizzare i costi gestionali degli impianti in materia di energia, etc.

Il concorrente dovrà inoltre evidenziare:

- il livello qualitativo dei componenti elementari e costruttivi di manufatti, apparecchiature ed impianti da realizzare;
- gli standard qualitativi delle lavorazioni necessarie alla realizzazione o la installazione delle opere, delle apparecchiature e degli impianti da realizzare;
- i profili inerenti le misure atte a garantire la sicurezza delle maestranze anche con riferimento alle specifiche proposte di carattere tecnico ed esecutivo avanzate dal concorrente.

Il concorrente dovrà altresì evidenziare:

- le caratteristiche tecniche e prestazionali (funzionalità generale) di manufatti, apparecchiature ed impianti da realizzare;
- le metodologie e le procedure adottate ai fini della programmazione della manutenzione;
- la valutazione dei costi gestionali in tema di energia elettrica, reagenti da utilizzare e scorie prodotte, conseguenti le tecnologie introdotte.

Per l'attribuzione del punteggio di cui alla voce **“Miglioria”** Il concorrente potrà proporre soluzioni tecnologiche atte a ridurre i quantitativi di rifiuti da avviare al nuovo impianto nel rispetto dei principi di massimizzazione dei processi di recupero e riciclo dettati dalle norme vigenti, ferma restando la garanzia delle rese in efficienza di trattamento ed efficienza energetica. Tale proposta dovrà essere meglio esplicitata nell'offerta tecnica con specifica documentazione.

mediante operazione di natura meramente formale e neutrale, del numero 0 (zero) per ogni decimale eventualmente non indicato dal concorrente.

La dichiarazione di offerta di cui al punto 1., dovrà essere corredata, a pena di esclusione, dai seguenti elaborati:

C1. Programma temporale di dettaglio della progettazione e dell'esecuzione dei lavori

C2. Computo metrico estimativo delle lavorazioni e quadro economico,

C3. Elenco dei prezzi unitari

C4. Analisi dei prezzi unitari

C5. Computo metrico estimativo degli oneri per la sicurezza

8.5) SOTTOSCRIZIONE DICHIARAZIONE DI OFFERTA

A pena di esclusione, si fa presente che:

1. tutti gli elaborati del progetto definitivo, costituente offerta tecnica (BUSTA "B");
2. la dichiarazione di offerta economica / tempo e relativi elaborati e attestazioni (BUSTA "C");

devono essere sottoscritte dal rappresentante legale dell'operatore singolo; dal rappresentante legale del consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 163/2006; dal rappresentante legale del raggruppamento costituito (associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006) ovvero da tutti i rappresentanti legali dei soggetti partecipanti al raggruppamento, in caso di associazione temporanea di imprese, consorzio ordinario, GEIE costituendo di cui all'articolo 34, comma 1, lettere d), e) ed f), del D. Lgs. n. 163/2006;

l'offerta dovrà, altresì, essere sottoscritta dal progettista qualificato indicato o associato:

- dal professionista singolo;
- da tutti i componenti dello Studio Associato (o dal legale rappresentante dello studio associato che dichiara di averne i poteri);
- dal Legale Rappresentante della società di professionisti o d'ingegneria;
- dal Rappresentante Legale dell'operatore economico capogruppo, nel caso di raggruppamenti temporanei già formalmente costituiti;
- da ciascuno dei concorrenti che intendono raggrupparsi temporaneamente, nel caso di Raggruppamenti Temporanei, Consorzio ordinario, GEIE non ancora costituiti formalmente;
- dal rappresentante legale, nel caso di Consorzi stabili.

Articolo 9 (Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta)

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta. A pena di esclusione, l'offerta deve essere corredata dalle dichiarazioni previste dai successivi punti da 9.1 a 9.6 del presente articolo, redatte in lingua italiana, utilizzando preferibilmente i **Modelli** predisposti dall'Ente e allegati al presente Disciplinare di gara.

L'istanza di partecipazione e tutte le dichiarazioni a corredo dell'offerta – che dovranno riportare l'oggetto dell'appalto - saranno rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e accompagnate da copia fotostatica del documento di riconoscimento del dichiarante (ovvero, per i concorrenti non residenti in Italia, documento idoneo equivalente, rilasciato secondo la legislazione dello Stato di appartenenza). Si precisa che qualora il documento di riconoscimento del dichiarante non fosse in corso di validità, la copia fotostatica

dello stesso dovrà recare, in calce, la dichiarazione da parte del dichiarante medesimo che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del D.P.R. n. 445/2000.

Il progettista qualificato indicato o associato dall'operatore concorrente ai sensi degli artt. 53, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006 e 16, comma 6, della L. R. n. 5/2007 deve rendere – a pena di esclusione -le dichiarazioni di cui ai Modelli 1, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies, 4-bis, 5, 6, (7, 8, 10, 12 e 13 se del caso), allegati al presente disciplinare.

Il progettista qualificato in organico allo STAFF tecnico dell'operatore concorrente deve rendere – **a pena di esclusione** -le dichiarazioni di cui ai Modelli 3-quater, 3-quinquies e 4, allegati al presente disciplinare.

I soggetti di cui all'art. 34, comma 1, lett. a), b), c), d), e), f) ed f-bis) del D.lgs. n. 163/2006, i soggetti di cui all'art. 90, comma 1, lettere d), e), f), f-bis), g) e h), del D. Lgs. n. 163/2006, nonché il consorzio ordinario e il GEIE, devono presentare, a pena di esclusione, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti, di seguito riportate, che devono essere sottoscritte dal legale rappresentante in caso di offerente singolo. Tali dichiarazioni devono essere accompagnate da fotocopia di documento d'identità del dichiarante.

Nel caso di operatore economico costituito da soggetti riuniti o associati, l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante dell'A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE costituita mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate – a pena di esclusione -dal rappresentante legale di ciascun soggetto che costituisce l'A.T.I., Consorzio ordinario o GEIE.

Nel caso di operatori economici costituiti da soggetti da riunirsi o associarsi, l'istanza di partecipazione e le dichiarazioni sostitutive devono essere prodotte – a pena di esclusione -dal legale rappresentante di ciascun soggetto che costituirà l'associazione temporanea o il consorzio ordinario o il GEIE.

Nel caso di consorzi di cui agli artt. 34, comma 1, lett. b) e c) e 90, comma 1, lett. h), del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. -a pena di esclusione -l'istanza di partecipazione dovrà essere presentata dal legale rappresentante del consorzio mentre le dichiarazioni sostitutive concernenti l'insussistenza delle cause di esclusione dagli appalti dovranno essere presentate dal rappresentante legale del consorzio e dal rappresentante legale di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto.

9.1) - Domanda di partecipazione

A pena di esclusione il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato al precedente art. 9) sottoscrive la domanda di partecipazione (utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 1**), indicando:

I. Forma di partecipazione e operatori controllanti e/o controllati

Dichiarazione in ordine alla forma di partecipazione alla gara come impresa singola ovvero in forma di costituita/constituenda A.T.I. / GEIE / Consorzio (ordinario ex art. 2602 cod. civ., stabile, tra cooperative di produzione e lavoro, tra imprese artigiane).

9.2) - Dichiarazioni dell'esecutore dei lavori sul possesso dei requisiti generali

A pena di esclusione, il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato al precedente art. 9) sottoscrive le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 3**), indicando:

II. Iscrizione in registri

- Dichiarazione in ordine all'iscrizione dell'operatore presso il Registro delle Imprese della Camera di

Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale l'operatore è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto e la forma giuridica;

Inoltre

- Per gli operatori con sede in altro Stato: indicazione degli estremi di iscrizione nel competente albo o lista ufficiale dello Stato di appartenenza;

Inoltre

- Per le Società Cooperative: indicazione degli estremi di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative, con precisazione, altresì, della sezione;

Inoltre

- Per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lett. b), del Codice dei Contratti: indicazione degli estremi di iscrizione nell'Albo delle Società Cooperative.

Devono, altresì, essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);

- Elezione di domicilio: indirizzo di posta elettronica e numero di fax, per tutte le informazione inerenti la procedura di gara. In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l'elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario.
- Indicazione dell'Ufficio delle Entrate competente per l'effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e numero di fax;
- Indicazione della Cancelleria fallimentare competente per l'effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e numero di fax.

III. Insussistenza in capo all'operatore economico delle cause di esclusione di cui al comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-bis), dell'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.

Dichiarazione, che l'operatore:

- 1 non si trova in stato di fallimento, liquidazione coatta, di concordato preventivo e che non è in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni (art. 38, comma 1, lett. a), Codice dei Contratti);
- 2 non ha violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55 (art. 38, comma 1, lett. d), Codice dei Contratti);
- 3 non ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio dei Lavori Pubblici (art. 38, comma 1, lett. e), Codice dei Contratti);
- 4 non ha commesso, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, grave negligenza o

- malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; e che non ha commesso un errore grave nell'esercizio della propria attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova dalla stazione appaltante (art. 38, comma 1, lett. f), Codice dei Contratti);
- 5 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. g), Codice dei Contratti); si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti);
 - 6 non è destinatario, ai sensi del comma 1-ter, di iscrizioni nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10 del Codice dei Contratti, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti (art. 38, comma 1, lett. h), Codice dei Contratti);
 - 7 non ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato di appartenenza (art. 38, comma 1, lett. i), Codice dei Contratti). Si intendono gravi le violazioni ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti);
 - 8 non è assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano non più di 15 dipendenti o da 15 a 35 dipendenti ma che non abbiano effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000), ovvero è in regola con le norme della Legge 68/99 che disciplinano il lavoro dei disabili, ottemperando agli obblighi di cui all'art. 17 della Legge 68/99 (per i soggetti giuridici che occupano più di 35 dipendenti o che occupano da 15 a 35 dipendenti ma che abbiano effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000) (art. 38, comma 1, lett. l, Codice dei Contratti); ovvero non è tenuto (solo per i datori di lavoro del settore edile) agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 per quanto concerne il personale di cantiere e gli addetti al trasporto del settore (art. 5, comma 2 legge 68/99 come modificato dall'art. 1, comma 53, legge n. 247 del 2007, poi dall'art. 6, comma 2-ter, legge n. 106 del 2011);
 - 9 non è stato destinatario dell'applicazione della sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 231/2001 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 9.04.2008 n. 81 (art. 38, comma 1, lett. m), Codice dei Contratti);
 - 10 non è destinatario, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, di iscrizioni nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA (art. 38, comma 1, lett. m-bis) Codice dei Contratti).

IV. Cessazioni dalle cariche

- Dichiarazione in ordine all'insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine all'insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti;

Ovvero

-Dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui l'operatore economico fornisce dimostrazione **(da allegarsi)**.

La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del Codice dei Contratti, può essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente il Modello 3), oppure personalmente da ciascuno dei soggetti interessati (utilizzando preferibilmente il Modello 4). Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p..

Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, degli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno anzidetto.

Si precisa che -a pena di esclusione- il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il "beneficio della non menzione".

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti).

V. Osservanza contratti di lavoro – art. 52, co.1 L.R. 5/2007

1 Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;

2 Dichiarazione in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con indicazione della relativa categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

VI. Situazioni di controllo e/o collegamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera m-quater), e comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. i concorrenti presentano alternativamente:

a. Dichiarazione in ordine all'insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

- b. Dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

- c. Dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

Successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica degli operatori ammessi, il seggio di gara, nelle ipotesi di cui alle lett. a., b. e c., procederà alla verifica e all'esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

VII. Trattamento dati

Dichiarazione in ordine all'informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

9.3) – Dichiarazioni dell'esecutore dei lavori sui requisiti di qualificazione

A pena di esclusione, il rappresentante legale del soggetto concorrente (come precisato al precedente art. 9) sottoscrive le dichiarazioni sostitutive (utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 3-bis**, indicando:

- A)** Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di **qualificazione per sola esecuzione** di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell'attestazione resa conforme all'originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010 ovvero al D.P.R. n. 34/2000 (art. 357, comma 12, del D.P.R. 207/2010);

In ogni caso dovrà essere indicato o associato – utilizzando preferibilmente l'apposito **Modello 2** - un operatore qualificato per la progettazione esecutiva, in possesso dei requisiti stabiliti agli artt. 7.2 e 7.3 del presente Disciplinare, in conformità all'art. 263, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 207/2010;

ovvero

- B)** Dichiarazione inerente al possesso di attestazione di **qualificazione per progettazione ed esecuzione** di lavori pubblici, in corso di validità (ovvero fotocopia dell'attestazione resa conforme all'originale con dichiarazione del legale rappresentante, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (S.O.A.), regolarmente autorizzata, di cui al D.P.R. n. 207/2010, ovvero ex D.P.R. n. 34/2000 (art. 357, comma 12, del D.P.R. 207/2010), che documenti il possesso in categorie e classifiche adeguate e dichiarazione in ordine al **possesso dei requisiti speciali di capacità dello staff tecnico** dell'operatore, preposto alla progettazione esecutiva, secondo quanto stabilito dagli artt. 7.2 e 7.3 del presente Disciplinare ovvero **indicazione o associazione** di un progettista qualificato per la progettazione esecutiva, in possesso dei requisiti stabiliti dagli artt. 7.2 e 7.3 del presente Disciplinare, in conformità all'art. 263, comma 1, lett. a), b), c) e d) del D.P.R. 207/2010;

ovvero

- C)** Per i concorrenti stabiliti in altri Stati aderenti all'Unione Europea, dichiarazione inerente al possesso dei requisiti ai sensi degli artt. 62 , 263, comma 1, lett. a), b), c) e d), del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e 47, del D.lgs. 163/2006;

Per i Consorzi di Cooperative, Consorzi tra imprese artigiane e Consorzi Stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, i requisiti di qualificazione per l'esecuzione dei lavori, devono essere posseduti e dimostrati direttamente dal Consorzio.

9.4) – Dichiarazioni del “progettista qualificato” sui requisiti generali

Il progettista qualificato - indicato o associato - a pena di esclusione dovrà rendere le seguenti dichiarazioni utilizzando preferibilmente il **Modello 3-ter** allegato:

- I) Iscrizione in ordini professionali / registri:** dichiarazione in ordine all'iscrizione dell'operatore economico presso l'Ordine Professionale / il Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura, competente per territorio, precisando gli estremi di iscrizione (numero e data), l'attività per la quale l'operatore economico è iscritto, che deve corrispondere a quella oggetto del presente appalto (o al corrispondente registro commerciale per le società stabilite in altro Stato);

Inoltre:

- per le Società d'ingegneria: nominativo, luogo e data di nascita, del/i direttore/i tecnico/i, abilitato/i all'esercizio della professione da almeno 10 anni, estremi d'iscrizione all'albo professionale, che svolgerà le funzioni di cui all'art. 254 del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
- i liberi professionisti singoli dovranno indicare: cognome e nome, luogo e data di nascita, residenza, estremi d'iscrizione all' Albo professionale, Partita I.V.A. e sede dello studio professionale;
- per gli Studi Associati: i professionisti associati oppure il legale rappresentante dello Studio Associato che dichiara di averne i poteri, dovranno/dovrà dichiarare:
 - a.** che trattasi di Studio Associato costituito in conformità alla L. n. 1815/39 e s.m.i. o legislazione equivalente per i concorrenti stabiliti in altri Paesi U.E.;
 - b.** nominativo, luogo e data di nascita, qualifica professionale, estremi di iscrizione ai rispettivi Albi professionali di tutti i professionisti associati (compresi anche quelli eventualmente non candidati alla prestazione dei servizi oggetto di gara);
- in caso di Consorzio stabile, nell'ipotesi di esecuzione delle prestazioni, in tutto o in parte, attraverso società consorziate, deve essere presentata: dichiarazione contenente l'indicazione delle suddette consorziate candidate allo svolgimento dei servizi oggetto di gara (utilizzando preferibilmente il Modello 13). Per quanto attiene alle altre dichiarazioni, esse dovranno essere rese dal consorzio nelle forme previste per le società di ingegneria e da ciascuna società consorziata candidata all'esecuzione delle prestazioni, nelle forme previste per le società di ingegneria o per le società di professionisti a seconda della configurazione societaria di ciascuna consorziata candidata;
- per tutte le società (comprese le società di professionisti): denominazione della società, sede legale, partita I.V.A, nominativo, luogo e data di nascita di tutti i soggetti muniti di potere rappresentanza.

Devono, altresì, essere indicati:

- i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa

individuale ovvero di tutti gli associati degli Studi Associati ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, di tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (con riferimento anche ai cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del bando);

- **Elezione di domicilio:** indirizzo di posta elettronica e numero di fax, per tutte le informazione inerenti la procedura di gara. In caso di operatore economico pluri-soggettivo, l'elezione di domicilio è richiesta al solo capogruppo/mandatario;
- Indicazione dell'Ufficio delle Entrate competente per l'effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e numero di fax;
- Indicazione della Cancelleria fallimentare competente per l'effettuazione delle relative verifiche: indirizzo e numero di fax.

II) Indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative.

III) Adempimenti di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81; dichiarazione inerente al possesso delle abilitazioni necessarie per l'espletamento delle funzioni di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. I requisiti per il coordinamento della sicurezza dovranno essere posseduti dalla persona fisica **indicata** come personalmente responsabile della sicurezza in fase di progettazione.

IV) Insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 38, comma 1, lettere a), d), e), f), g), h), i), l) e m) del D. Lgs. n. 163/2006.

V) Cessazioni dalle cariche: Dichiarazione in ordine all'insussistenza di soggetti cessati dalla carica ovvero in ordine all'insussistenza nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla data di pubblicazione del Bando di gara, di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;

Ovvero

Dichiarazione in ordine alla completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata di cui l'operatore economico fornisce dimostrazione (**da allegarsi**). La dissociazione non è necessaria quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

La dichiarazione in ordine alla insussistenza di alcuna delle ipotesi previste dall'art. 38, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., può essere resa dal legale rappresentante dell'operatore economico, utilizzando preferibilmente il Modello 3-ter, oppure personalmente da ciascuno dei soggetti interessati (utilizzando il Modello 4-bis). Resta in ogni caso salva l'applicazione dell'art. 178 c.p. e dell'art. 445, comma 2, del c.p.p..

Devono essere indicati i dati identificativi (nome, cognome, luogo e data di nascita, qualifica) del titolare di impresa individuale ovvero di tutti gli associati degli Studi Associati ovvero di tutti i soci di società in nome collettivo ovvero di tutti i soci accomandatari, nel caso di società in accomandita semplice, nonché di tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, degli eventuali procuratori generali

e/o speciali e di tutti i direttori tecnici, nonché del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, cessati dalla carica nell'anno anzidetto.

Si precisa che -a pena di esclusione- il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il "beneficio della non menzione".

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti).

VI) Osservanza contratti di lavoro – art. 52, co.1 L.R. 5/2007

- 1 Dichiarazione in ordine alla regolarità degli adempimenti in materia di contributi sociali e previdenziali a favore dei lavoratori dipendenti, ai sensi della Legge n. 266/2002 e secondo la legislazione vigente, con indicazione delle posizioni previdenziali e assicurative;
- 2 Dichiarazione in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con indicazione della relativa categoria, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

VII) Situazioni di controllo e/o collegamento

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38, comma 1, lettera m quater), e comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. i concorrenti presentano alternativamente:

- a. Dichiarazione in ordine all'insussistenza di situazioni di controllo ex art. 2359 cod. civ. con altri operatori economici (anche estranei alla procedura di gara), e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

- b. Dichiarazione di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Ovvero

- c. Dichiarazione di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di operatori che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

Successivamente all'apertura delle buste contenenti l'offerta economica degli operatori ammessi, il seggio di gara, nelle ipotesi di cui alle lett. a, b e c, procederà alla verifica e all'esclusione dei concorrenti per i quali accertasse, sulla base di univoci elementi, che le relative offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale.

VIII) Trattamento dati

Dichiarazione in ordine alla informativa, ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

9.5) – Dichiarazioni personali ESECUTORE DEI LAVORI

A pena di esclusione, ciascuno dei soggetti indicati nel presente articolo, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare specificamente, utilizzando preferibilmente il **Modello 4**:

1 assenza a proprio carico di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del del D.Lgs 06.09.2011, n. 159 (art. 38, comma 1, lett. b), Codice dei Contratti);

2 inesistenza di un provvedimento con il quale sia stata disposta nei propri confronti la misura di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159;

3 che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all'art. 6 del D.Lgs 06.09.2011, n. 159, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

4 che nei propri confronti non sussiste, nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando, richiesta di rinvio a giudizio per omessa denuncia all'autorità giudiziaria del fatto di essere stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del Codice Penale aggravati ai sensi dell'art. 7 del D. L. 13.05.1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12.07.1991, n. 203, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, comma 1, della Legge 24.11.1981, n. 689 (art. 38, comma 1, lett. m-ter), Codice dei Contratti);

5 l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato o di decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o di sentenza di applicazione delle pena su richiesta, ai sensi dell'art. 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; inesistenza di sentenza di condanna passata in giudicato per reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, Direttiva CE 2004/18 (art. 38, comma 1, lett. c), Codice dei Contratti);

6 l'inesistenza di sentenze di condanna passate in giudicato relative a reati che comportano quale pena accessoria il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, ex art. 32 *quater* c.p..

Si precisa che – a pena di esclusione – il dichiarante dovrà indicare ogni eventuale sentenza di condanna passata in giudicato, decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p. anche nel caso in cui sia intervenuto il “beneficio della non menzione”.

Ai fini del comma 1, lettera c) dell'articolo 38, il concorrente non è tenuto ad indicare nella dichiarazione le condanne quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima ovvero per le quali è intervenuta la riabilitazione (art. 38, comma 2, Codice dei Contratti).

Si precisa che - a pena di esclusione -le suddette dichiarazioni di cui ai punti da 1) a 6), devono essere rese dai soggetti di seguito indicati:

- nel caso di operatore individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da

tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;

- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

A pena di esclusione, le dichiarazioni di cui sopra, devono essere rese, nel caso di concorrenti costituiti da operatori economici riuniti o associati o da riunirsi o associarsi/consorzio ordinario/GEIE, da parte dei medesimi soggetti che figurano nella compagine di ciascun offerente che costituisce o che costituirà l'associazione o il consorzio.

A pena di esclusione, per i consorzi di cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c), del Codice dei Contratti, tale dichiarazione dovrà essere resa, da parte dei medesimi soggetti del consorzio e delle consorziate indicate quali esecutrici dell'appalto.

9.6) – Dichiarazioni personali PROGETTISTA QUALIFICATO

A pena di esclusione, ciascuno dei soggetti indicati nel presente articolo, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, deve dichiarare specificamente, utilizzando preferibilmente il **Modello 4-bis**:

- I. l'insussistenza della situazioni ostative alla partecipazione agli appalti pubblici, ai sensi degli articoli 38, lett. b), c) ed m-ter), d.lgs. 163/2006 e 32 *quater* c.p. (dichiarazioni di cui all'art. 9.5, punti da 1 a 6).
- II. l'assenza di cause di incompatibilità, nel caso di pubblici dipendenti (articoli 53 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e 11 del DPR 382/80). A pena di esclusione, i soggetti di seguito indicati dovranno dichiarare di svolgere esclusivamente la libera professione e di non avere rapporti di dipendenza con Enti, Amministrazioni o Organismi pubblici OVVERO di essere dipendente a tempo parziale della Pubblica Amministrazione (con indicazione della Pubblica Amministrazione) e che non esistono situazioni di incompatibilità, ai sensi degli articoli 53 del D. Lgs. 30.03.2001, n. 165 e 11 del D.P.R. n. 382/1980.

Le dichiarazioni personali di cui ai punti I e II, devono essere rese e sottoscritte - a pena di esclusione dai seguenti soggetti:

- dal professionista singolo;
- nel caso di studio associato, dal rappresentante legale e da tutti i soci dello Studio;
- nel caso di impresa individuale, dal titolare, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di società in nome collettivo, da tutti i soci, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di società in accomandita semplice, da tutti i soci accomandatari, da tutti i direttori tecnici e da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali;
- nel caso di ogni altro tipo di società o consorzio, da tutti gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, da tutti i direttori tecnici, da tutti gli eventuali procuratori generali e/o speciali, presidenti, vicepresidenti, institori e dal socio unico persona fisica, ovvero dal socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci.

Articolo 10 (Avvalimento)

Ai sensi degli artt. 46, comma 1-bis e 49 del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta.

In attuazione del disposto dell'art. 49 del Codice dei Contratti, il concorrente – singolo o consorziato o raggruppato – può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Ai sensi dell'art. 49, comma 6, del Codice dei Contratti, non è ammesso il cumulo tra attestazioni SOA relative alla stessa categoria e il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria.

Ai sensi dell'art. 49, comma 8, del Codice dei Contratti, non è consentito – a pena di esclusione – che dello stesso operatore ausiliario si avvalga più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'operatore ausiliario sia quello che si avvale dei requisiti.

L'operatore ausiliario può assumere il ruolo di subappaltatore, nei limiti dei requisiti prestati, ai sensi dell'art. 49, comma 10, del Codice dei Contratti.

Ai fini di quanto sopra dovrà essere fornita – a pena di esclusione – tutta la documentazione prevista al comma 2 del suddetto articolo 49. Pertanto, oltre alla documentazione a corredo dell'offerta richiamata all'articolo 7 del presente disciplinare, **l'impresa ausiliata** dovrà presentare, a pena di esclusione, le dichiarazioni/documenti appresso indicati (utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 7**):

1 dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'operatore ausiliario (art. 49, comma 2, lett. a), D. Lgs. n. 163/2006);

2 contratto (utilizzando preferibilmente l'allegato Modello 8-bis), in originale o copia autentica ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. n. 445/2000, in virtù del quale l'operatore ausiliario si obbliga nei confronti dell'offerente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, dettagliatamente indicate, per tutta la durata dell'appalto e del valore economico di ciascuna di esse. Nel caso di avvalimento nei confronti di un operatore che appartiene al medesimo gruppo, in luogo del contratto può essere presentata dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo (art. 49, comma 2, lettere f) e g), D. Lgs. n. 163/2006).

Ai sensi dell'art. 88, comma 1, del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, per la qualificazione in gara, il contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente:

a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico;

b) durata;

c) ogni altro utile elemento ai fini dell'avvalimento.

L'operatore ausiliario, tramite il proprio rappresentante legale, dovrà dichiarare, a pena di esclusione, il possesso dei requisiti di ordine generale con le stesse modalità previste per l'operatore economico ausiliato dall'articolo 9.2 del presente Disciplinare, utilizzando preferibilmente gli allegati Modelli 3 e 4 (per l'esecutore), 3-ter e 4-bis (per il progettista qualificato). nonché il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo (Modelli 3-bis, 3-quater, 3-quinquies), e le risorse oggetto di avvalimento, utilizzando

preferibilmente l'allegato Modello 8)

A pena di esclusione, il rappresentante legale dell'operatore ausiliario dovrà, altresì, dichiarare (utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 8**):

- 1 di mettere a disposizione del concorrente (operatore economico ausiliato) per tutta la durata dell'appalto le risorse e gli strumenti necessari per l'esecuzione dei lavori;
- 2 di non eseguire in proprio lavori, con quegli stessi strumenti che vengono messi a disposizione per il presente appalto;
- 3 di non avere altri procedimenti di avvalimento in corso;
- 4 di non partecipare alla gara in proprio o associato o consorziato ai sensi dell'articolo 34 del Decreto legislativo 163/2006 (art. 49, comma 2, lett. e), D. Lgs. n. 163/2006);
- 5 La disciplina dell'avvalimento vale parimenti per i requisiti del "progettista qualificato".

Articolo 11 (Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici)

A pena di esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 2 e 3, Deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori Servizi e Forniture del 21 dicembre 2011, l'offerente deve dimostrare l'avvenuto versamento, a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, dell'importo di **€ 500,00 (Euro Cinquecento/00)**.

Ai fini del versamento delle contribuzioni, gli operatori economici debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo: <http://www.avcp.it/riscossioni.html>.

La causale del versamento deve riportare esclusivamente:

- il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante;
- il CIG che identifica la procedura che è il seguente: **4029478A7**.

Nel caso di A.T.I. Consorzio ordinario o Consorzio di cui all'art. 34, comma 1, lett. b) e c) del D.lgs 163/2006, GEIE, dovrà essere effettuato un unico versamento a cura dell'operatore economico mandatario. **Si raccomanda** di allegare la ricevuta, o la copia conformizzata, o l'originale dello scontrino dell'avvenuto versamento all'apposito **Modello 9**.

Articolo 12 (Subappalto)

Per il **SERVIZIO DI PROGETTAZIONE** il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le eventuali attività relative alle indagini geologiche e geotecniche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla sola redazione grafica degli elaborati progettuali. I soggetti partecipanti possono, pertanto, richiedere, all'atto dell'offerta, l'affidamento di parti della prestazione in subappalto, con le modalità stabilite dall'articolo 118 del Codice dei contratti, utilizzando preferibilmente il **Modello 10** allegato, reso dal progettista qualificato indicato o associato ovvero dall'operatore economico qualificato per progettazione e costruzione.

La dichiarazione di subappalto dovrà essere sottoscritta, pena la nullità della dichiarazione di subappalto:

- 1) dal professionista singolo o dal legale rappresentante dell'operatore economico singolo;
- 2) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, ovvero da tutti gli associati;
- 3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUENDA;

- 4) dal legale rappresentante dell'associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITA;
- 5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria;
- 6) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto nell'apposito **Modello 13**.

L'affidamento in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell'Ente, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti e lascia impregiudicata la responsabilità del progettista.

Per i **LAVORI** il subappalto è ammesso. Nella dichiarazione di subappalto dovranno essere indicati i lavori o le parti di opere che si intendono subappaltare o concedere in cottimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 118 del Codice dei Contratti e dall'art. 170 D.P.R. n. 270/2010.

La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto per quelle categorie (ovvero per quella quota di categoria) – non possedute dal partecipante e non scorporate – comporta l'esclusione dalla gara. La dichiarazione di subappalto -resa utilizzando preferibilmente il **Modello 11** -dovrà essere sottoscritta, a pena di nullità della stessa:

- 1) dal legale rappresentante dell'operatore singolo;
- 2) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUENDA;
- 3) dal legale rappresentante dell'associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITA;
- 4) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice dell'appalto nell'apposito Modello 13.

Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Ente non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. I pagamenti saranno effettuati in ogni caso all'appaltatore, che dovrà trasmettere alla stazione appaltante, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal subappaltatore.

Resta chiarito e inteso che qualora le dichiarazioni di subappalto per servizi di progettazione o per lavori non siano presentate ovvero siano irregolari (anche per difetto di sottoscrizione), l'Ente non autorizzerà richieste successive di subappalto.

Si procederà all'esclusione esclusivamente qualora l'irregolarità nella presentazione della dichiarazione ovvero la sua omissione non consentano all'operatore di soddisfare i requisiti minimi di qualificazione richiesti dal presente Disciplinare.

Articolo 13 (Imprese riunite, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE)

(art. 34, comma 1, lettere d) e) e f), del Codice dei Contratti)

Raggruppamenti già costituiti. La capogruppo dovrà inoltre presentare la seguente documentazione, a pena di esclusione, a corredo dell'offerta:

1 scrittura privata autenticata da un notaio con la quale è stata costituita l'associazione temporanea di operatori economici e con cui è stato conferito il mandato collettivo speciale irrevocabile dagli altri operatori economici riuniti, al capogruppo; nell'atto costitutivo dovranno essere indicate le percentuali di partecipazione all'A.T.I. / Consorzio ordinario / GEIE di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti;

2 procura conferita al legale rappresentante dell'impresa capogruppo, nella forma dell'atto pubblico, ai sensi dell'art. 1392 del C.C. (o copia di essa autenticata).

La scrittura privata e la relativa procura possono risultare da un unico atto.

Raggruppamenti non ancora costituiti. A pena di esclusione dovranno essere prodotte le seguenti dichiarazioni (utilizzando preferibilmente l'allegato **Modello 12**):

1 dichiarazione di voler partecipare alla gara in Associazione Temporanea di operatori economici/Consorzio ordinario/GEIE, ai sensi dell'art. 34, comma 1, lettere d), e) e f) e dell'art. 90, comma 1, lett. h) del Codice dei Contratti;

2 espressa dichiarazione di impegno a conferire, in caso di aggiudicazione della gara, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;

3 indicazione dell'operatore economico nominato Mandatario/Capogruppo;

4 dichiarazione delle percentuali di partecipazione all'A.T.I. di tutti i componenti, compatibili con i requisiti dagli stessi posseduti e con espresso riferimento alle categorie di lavorazioni ovvero alle prestazioni di servizi previste nel presente bando di gara, anche al fine della verifica dei singoli requisiti di capacità per la rispettiva partecipazione;

5 SOLO per il progettista qualificato, di cui all'art. 90, comma 1 lett. g) del D. Lgs. 163/2006, dati identificativi del "GIOVANE PROFESSIONISTA – CO-PROGETTISTA ABILITATO DA MENO DI 5 ANNI", ex artt. 253, comma 5 del D.P.R. n. 207/2010 e 11, co. 8 della L.R. 5/2007;

6 SOLO per i lavori: eventuale cooptazione, ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.P.R. 207/2010.

In questo caso l'offerta e le relative dichiarazioni, devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti o consorzi ordinari di concorrenti o GEIE.

È vietata qualsiasi modificazione alla composizione dell'Associazione/Consorzio ordinario/GEIE rispetto a quella risultante dal suddetto impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7, del Codice dei Contratti, è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un'associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla stessa gara in associazione temporanea/consorzio ordinario/GEIE. La violazione di tali divieti comporta l'esclusione dalla gara di entrambi i concorrenti.

Articolo 14 (ConSORZI stabili, tra società cooperative, tra imprese artigiane)

(artt. 34, lett. b) e c) e 90, co. 1, lett. h), Codice dei Contratti)

I consorzi stabili, i consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e i consorzi tra imprese artigiane, oltre alla presentazione di tutte le dichiarazioni previste nel presente Disciplinare, sono tenuti ad indicare - utilizzando preferibilmente l'apposito **Modello 13** - se intendono eseguire direttamente i lavori (ovvero i servizi per i Consorzi di cui alla lett. h) dell'art. 90, comma 1 del Codice) oppure se intendono affidarne l'esecuzione ai consorziati, con indicazione in quest'ultimo caso dei consorziati per i quali il consorzio concorre e che eseguiranno i lavori (ovvero i servizi). Sia il consorzio sia i consorziati esecutori dovranno rendere, a pena di esclusione, le dichiarazioni in ordine al possesso dei requisiti di ordine generale, morale e professionale di cui all'articolo 9.2 e 9.5 (ovvero per i servizi: artt. 9.4 e 9.6) del presente Disciplinare.

Ai sensi dell' art. 36, co. 5 e dell'art 37, co. 7 del D.lgs. 163/2006, come modificati dalla L. n. 69/2009, è fatto divieto a tutti i consorziati esecutori del consorzio stabile, dei consorzi tra cooperative di produzione e lavoro e dei

consorzi tra imprese artigiane, di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato esecutore. In caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Articolo 15 (Cauzione provvisoria e garanzie)

Ai sensi dell'art. 46, comma 1-bis del Codice dei Contratti le prescrizioni del presente articolo costituiscono elementi essenziali dell'offerta. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 75 del Codice dei Contratti, il concorrente, singolo o associato, dovrà costituire, a pena di esclusione, una garanzia provvisoria **di euro 790.000,00 (settecentonovantamila/00)**, pari al **2%** dell'importo dei lavori a base d'asta - comprensivo del costo degli oneri per la sicurezza - sotto forma di deposito cauzionale o di fidejussione (bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari). La garanzia può essere costituita in uno dei seguenti modi:

- a. cauzione costituita mediante versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione della Tesoreria Provinciale (Banca d'Italia) o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore della stazione appaltante. Tale garanzia dovrà, inoltre, essere accompagnata, a pena di esclusione, dall'impegno al rilascio della garanzia definitiva, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, rilasciato esclusivamente da azienda di credito autorizzata o assicurazioni autorizzate a norma di legge, o da intermediari finanziari aventi i requisiti precisati nel punto b) successivo.
- b. fidejussione, a scelta dell'offerente, bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò specificamente autorizzati – in conformità ai disposti del D.P.R. n. 115/2004 - dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, autorizzazione che deve essere presentata in copia unitamente alla polizza.

A pena di esclusione le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative nonché le polizze rilasciate da intermediari finanziari come previsto nel suddetto punto b), dovranno prevedere espressamente:

- 1 validità per almeno **365 giorni** dalla data di presentazione dell'offerta
- 2 impegno del fidejussore a rinnovare la garanzia, per la durata di 3 (tre) mesi, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, su richiesta della Stazione Appaltante, nel corso della procedura;
- 3 impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario;
- 4 clausola che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e senza possibilità di porre eccezioni.

Ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, i concorrenti in possesso della certificazione di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, relativa alla categoria/categorie dei lavori da eseguire e per i quali si qualificano, ai sensi dell'art. 40, comma 7, del Codice dei Contratti, usufruiscono della riduzione del 50% dell'importo della garanzia provvisoria e di quella definitiva in caso di aggiudicazione, allegando il relativo certificato in originale o in fotocopia accompagnata da dichiarazione del legale rappresentante attestante la conformità all'originale ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Si precisa che in caso di A.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese siano certificate o in possesso della

dichiarazione. Il possesso del sistema di qualità aziendale UNI EN ISO 9000 potrà essere dimostrato anche con apposita dicitura nell'attestazione SOA.

Modalità di presentazione della garanzia provvisoria in caso di operatori riuniti:

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUENDO (di tipo verticale od orizzontale di cui all'art. 92, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 207/2010), la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione -deve essere intestata a tutte le associate (individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara).

Nel caso di raggruppamento temporaneo di operatori, consorzio ordinario, GEIE COSTITUITO la garanzia fidejussoria o assicurativa – a pena di esclusione -deve essere intestata alla capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti (con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice dei Contratti e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art. 37, comma 6, del Codice dei Contratti).

Ai sensi del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12.03.2004 n. 123, i concorrenti possono presentare quale garanzia fidejussoria per la cauzione provvisoria la scheda tecnica di cui al citato decreto – Schema tipo 1.1 – Scheda tecnica 1.1, opportunamente integrata con le modifiche apportate dal D. Lgs. n. 163/2006.

Entro 30 giorni dalla aggiudicazione definitiva, l'Ente provvederà a restituire, ai concorrenti non risultati aggiudicatari, a mezzo raccomandata, la garanzia provvisoria prestata secondo le modalità di cui ai punti a) e b).

Garanzia definitiva. A garanzia della buona esecuzione dei lavori, l'impresa aggiudicataria si obbliga a presentare all'Ente appaltante una garanzia fidejussoria definitiva (bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari aventi i requisiti di cui al punto b) del presente disciplinare), con le modalità di cui agli articoli 113, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006, da produrre in originale, con firma del fidejussore, debitamente autenticata dal notaio.

Polizza R.C.T. / C.A.R. Ai sensi dell'art. 129, comma 1, del Codice dei Contratti e art. 125 del D.P.R. n. 207/2010, l'impresa aggiudicataria è altresì obbligata a stipulare la polizza assicurativa per danni di esecuzione, responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione, nelle forme e modalità previste dal D. M. 12.03.2004, n. 123 -schema tipo 2.3 - per i seguenti importi:

-Sezione A – Copertura assicurativa non inferiore all'importo contrattuale, comprensivo degli oneri per la sicurezza, incrementato dell'I.V.A., stipulata nelle forme del "Contractors all Risks" (CAR), che copra i danni, subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori.

-Sezione B – Copertura assicurativa della responsabilità civile (**RCT**) per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Si rinvia all'art. 125 del d.P.R. 207/2010 e al Capitolato prestazionale.

La polizza in originale, con firma dell'assicuratore debitamente autenticata dal notaio, dovrà essere trasmessa alla stazione appaltante almeno cinque giorni prima della stipula del contratto.

Polizza indennitaria decennale. L'esecutore dei lavori è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Si rinvia al Capitolato prestazionale.

Polizza di responsabilità civile professionale del progettista, emessa ai sensi 111 del D.lgs. 163/2006 secondo le modalità di cui al Capitolato prestazionale, dovrà decorrere dalla data di approvazione del progetto esecutivo.

Articolo 16 Comunicazioni

È fatto obbligo a ciascun concorrente di eleggere domicilio per tutte le comunicazioni di cui alla presente procedura, presso un indirizzo di posta elettronica ovvero un numero di fax attivo (o entrambi), debitamente indicati nel **Modello 1**.

Articolo 17 (Altre informazioni)

Resta chiarito ed inteso che:

1 La partecipazione alla gara comporta la piena e incondizionata accettazione di tutte le disposizioni contenute nel bando di gara, nel presente Disciplinare, nel Capitolato prestazionale e negli elaborati progettuali.

2 Le richieste di chiarimento, dovranno pervenire a mezzo fax o e-mail, all'attenzione del Responsabile del procedimento, **entro e non oltre il termine del quinto giorno antecedente alla data** di scadenza della presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti che possano rivestire carattere di interesse generale saranno inserite sul sito internet dell'Ente, che i concorrenti sono obbligati a consultare prima della presentazione dell'offerta.

3 Le dichiarazioni sostitutive, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere redatte in lingua italiana o corredati di traduzione giurata. Gli importi dichiarati da imprese stabilite in altro Stato membro dell'Unione Europea, qualora espressi in altra valuta, devono essere convertiti in Euro.

4 Trascorso il termine fissato, non verrà riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva di quella precedente.

5 La gara sarà valida anche in presenza di una sola offerta. Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

6 È espressamente stabilito che l'impegno dell'aggiudicatario è valido dal momento stesso dell'offerta, che sarà vincolata per un periodo di almeno **365 giorni** decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione. L'Ente resterà vincolato soltanto ad intervenuta stipulazione del relativo contratto.

7 È consentito agli offerenti di svincolarsi dalla propria offerta dopo **365 giorni** dalla presentazione della stessa, in caso di mancata aggiudicazione entro detto termine (art. 11 Codice dei Contratti).

8 Si chiarisce che tutte le dichiarazioni rese in sede di gara, ai fini delle verifiche, saranno riferite alla data di scadenza della presentazione dell'offerta. Si specifica, inoltre, che la regolarità contributiva (DURC, INARCASSA/EPAP) dovrà essere riferita alla data di scadenza delle offerte; la regolarità dovrà permanere per tutta l'esecuzione del contratto. Eventuali richieste di regolarizzazioni e di rateizzazioni dovranno risalire a date antecedenti a quella di scadenza delle offerte.

9 Tutte le dichiarazioni inerenti al possesso dei requisiti di ammissione e all'inesistenza di cause di esclusione dalla gara, potranno essere successivamente verificate da parte della stazione appaltante, con riferimento a qualunque offerente.

10 Le imprese aventi in corso modifiche della struttura aziendale, in particolare la trasformazione della loro forma societaria (nell'ambito delle società di persone o delle società di capitali ovvero assumendo la società di persone la forma di società di capitali e viceversa) e/o la modifica della loro ragione o denominazione sociale, o l'effettuazione di operazioni di conferimento di azienda e di fusione per incorporazione, nonché variazioni nella loro rappresentanza legale, dovranno produrre, oltre al certificato C.C.I.A.A. riportante la forma giuridica precedente alla trasformazione, anche la seguente documentazione, resa in forma di copia autentica notarile, affinché tale documentazione abbia piena efficacia giuridica esterna:

a. delibera concernente la modifica dell'atto costitutivo, per documentare le variazioni di forma societaria, di

ragione o denominazione sociale, di rappresentanza legale;

b. atto di conferimento di azienda;

c. atto di fusione per incorporazione.

Nel caso di ditta individuale che abbia costituito società commerciale, il rappresentante legale dovrà produrre apposita dichiarazione, resa con sottoscrizione autenticata da notaio, nella quale attesti che nella società sono state conferite anche le attività di cui era titolare, con contestuale richiesta di cancellazione della ditta individuale.

11 Nell'esecuzione dell'appalto l'operatore aggiudicatario, anche se cooperativa, si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i soci, gli operai e i dipendenti delle aziende artigianali, industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori medesimi, nonché le clausole pattizie nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti Scuola. L'operatore si obbliga all'applicazione di detti contratti ed accordi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l'operatore anche se non aderente alle associazioni stipulanti o receda dalle stesse e, indipendentemente dalla natura industriale, artigiana, dalla struttura o dimensione dell'impresa, da ogni qualificazione giuridica, economica, sindacale.

12 Ai sensi dell'art. 140 del Codice dei Contratti, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto per grave inadempimento dell'aggiudicatario dell'appalto, l'Ente Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte in sede di gara dall'originario aggiudicatario.

13 Le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. L'I.V.A. verrà corrisposta a termine di legge.

14 La documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata, ai sensi del D.P.R. n. 642/1972 e, pertanto, sarà sottoposta alle segnalazioni previste dalla legge.

15 Tutte le dichiarazioni previste dal presente disciplinare a cura del legale rappresentante dell'operatore possono essere sottoscritte da un procuratore, a condizione che la documentazione presentata contenga la relativa procura (in originale o copia conforme o copia autenticata o copia dichiarata conforme dal legale rappresentante firmatario della procura stessa), pena l'esclusione.

16 Nella procedura di gara saranno rispettati i principi di riservatezza delle informazioni fornite, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003, compatibilmente con le funzioni istituzionali, le disposizioni di legge e regolamentari concernenti i pubblici appalti e le disposizioni riguardanti il diritto di accesso ai documenti e alle informazioni.

17 In caso di incongruenze nella modulistica allegata al presente Disciplinare, farà fede quanto riportato nel bando di gara e nel presente Disciplinare.

18 La definizione delle controversie - qualora non si pervenga alla risoluzione bonaria - che dovessero sorgere tra Ente e Appaltatore, è attribuita al giudice ordinario, rimanendo esclusa la competenza arbitrale.

19 L'operatore aggiudicatario dovrà stipulare il contratto d'appalto, previa presentazione della relativa documentazione, nel termine assegnato dalla Stazione Appaltante, pena la decadenza dell'aggiudicazione e l'applicazione delle altre sanzioni amministrative previste dalle leggi statali e regionali in vigore.

20 La mancata disponibilità all'espletamento della progettazione esecutiva da parte del progettista individuato dall'operatore aggiudicatario comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la risoluzione del contratto di appalto in danno dell'Appaltatore con incameramento della cauzione salvo maggiori danni, ferma restando, in caso di forza maggiore, la facoltà dell'Ente di considerarne la sostituzione con altro progettista di suo gradimento, in possesso dei requisiti richiesti dal presente bando e che non ricada nelle cause di esclusione

indicate nel presente bando.

21 Ai sensi del terzo comma dell'articolo 133 del Codice dei Contratti non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi contrattuali.

Ulteriori **informazioni** di carattere tecnico e amministrativo potranno essere richieste all'Ente: Consorzio per la zona industriale di Macomer – Loc. Tossilo,– 08015 Macomer (NU) – Tel. 0785 71675; Fax 0785 72125; Posta elettronica: info@consorzioindustrialemacomer.it.

Nel sito ufficiale dell'Ente www.consorzioindustrialemacomer.it sarà predisposta un'apposita Sezione nella quale saranno inseriti tutti gli aggiornamenti della gara relativa all'appalto in oggetto. **Rimane onere dei concorrenti consultare regolarmente sul sito le pagine relative all'appalto in oggetto con particolare riguardo ad eventuali rettifiche o avvisi per i concorrenti.**

Allegati al Disciplinare di gara:

Istruzioni

- Modello 1 -** Domanda di partecipazione
- Modello 2 –** Dichiarazione di indicazione o associazione del progettista qualificato
- Modello 3 -** Dichiarazioni dell'esecutore dei lavori concernenti il possesso dei requisiti generali
- Modello 3-bis** Dichiarazione di qualificazione dell'esecutore dei lavori
- Modello 3-ter** Dichiarazioni del progettista qualificato indicato o associato concernenti il possesso dei requisiti generali
- Modello 3-quater** Dichiarazioni del progettista qualificato indicato o associato ovvero presente nello Staff tecnico dell'esecutore dei lavori concernenti il possesso dei requisiti tecnico-organizzativi, con relativa Scheda Tecnica
- Modello 3-quinquies** Dichiarazioni del progettista qualificato indicato o associato ovvero presente nello Staff tecnico dell'esecutore dei lavori concernenti il possesso dei requisiti economico-finanziari;
- Modello 3-sexties** Dichiarazione concernente il possesso dei requisiti di qualificazione dell'esecutore dei lavori che sia **impresa straniera**;
- Modello 4** **Dichiarazioni Personali Esecutore Lavori** concernenti l'assenza delle cause di esclusione art. 38, comma 1, lett. b), c) e m-ter, D.Lgs. 163/2006 e 32-Quater, Codice Penale
- Modello 4-bis** **Dichiarazioni Personali Progettista Qualificato** (ex art. 38, comma 1, lett. b) e c) e mter), d.lgs. 163/2006 e 32 quater c.p., ex articoli 53 del D.Lgs 30.3.2001 n. 165 e 11 del D.P.R. n. 382/80) (SOLO per il progettista qualificato)
- Modello 5 -** Dichiarazione di offerta economica/tempo e di avvenuto sopralluogo
- Modello 6 -** Proposta struttura operativa e annessa dichiarazione componenti della medesima
- Modello 7 -** Dichiarazione impresa ausiliata
- Modello 8 -** Dichiarazione impresa ausiliaria
- Modello 9 -** Attestazione contributo all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici
- Modello 10 -** Dichiarazione di subappalto dei servizi tecnici
- Modello 11 -** Dichiarazione di subappalto dei lavori
- Modello 12 -** Solo per le A.T.I./Consorzi ordinari/GEIE da costituire
- Modello 13 -** Solo per i Consorzi di cui all'art. 34, comma 1, lettere b) e c) e all'art. 90, comma 1, lettera h), del Codice dei Contratti

INDICE

- Articolo 1 - Oggetto dell'appalto, finanziamento e importo a base di gara
- Articolo 2 - Tempo di esecuzione
- Articolo 3 - Finanziamento e pagamenti
- Articolo 4 - Offerte anormalmente basse
- Articolo 5 - Procedura di aggiudicazione
- Articolo 6 - Criterio di aggiudicazione
- Articolo 7 - Soggetti ammessi alla gara e requisiti minimi di qualificazione
 - 7.1) Soggetti ammessi alla gara
 - 7.2) Requisiti speciali dell'esecutore dei lavori
 - 7.3) Requisiti speciali del progettista qualificato
 - 7.4) Struttura Operativa per l'esecuzione della progettazione esecutiva
- Articolo 8 - Modalità di partecipazione alla gara
- Articolo 9 - Documentazione amministrativa a corredo dell'offerta.
 - Articolo 9.1) - Domanda di partecipazione.
 - Articolo 9.2) - Dichiarazioni esecutore dei lavori sui requisiti generali.
 - Articolo 9.3) - Dichiarazioni esecutore dei lavori sui requisiti di qualificazione.
 - Articolo 9.4) - Dichiarazioni del progettista qualificato sui requisiti generali
 - Articolo 9.5) - Dichiarazioni personali esecutore dei lavori.
 - Articolo 9.6) - Dichiarazioni personali progettista qualificato.
- Articolo 10 - Avvalimento.
- Articolo 11 - Contributo a favore dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici.
- Articolo 12 - Subappalto.
- Articolo 13 - Imprese riunite, consorzi ordinari di concorrenti, GEIE.
- Articolo 14 - Consorzi stabili, tra società cooperative, tra imprese artigiane
- Articolo 15 - Cauzione provvisoria e garanzie.
- Articolo 16 - Comunicazioni.
- Articolo 17 - Altre informazioni.